



diritto & religioni

Semestrale
Anno XV - n. 2-2020
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

30

 **LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno XV – n. 2-2020
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore fondatore
Mario Tedeschi †

Direttore
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Albisetti, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto†, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, G.B. Varnier, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale

Diritto canonico

Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico

Diritto vaticano

Sociologia delle religioni e teologia

Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci

A. Bettetini, G. Lo Castro

L. Caprara, V. Fronzoni,

A. Vincenzo

M. Jasonni

G.B. Varnier

G. Dalla Torre†

M. Pascali

R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa

Giurisprudenza e legislazione canonica e vaticana

Giurisprudenza e legislazione civile

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale
e comunitaria*

Giurisprudenza e legislazione internazionale

Giurisprudenza e legislazione penale

Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco, R. Rolli,

F. Balsamo, C. Gagliardi

M. Carnì, M. Ferrante, P. Stefanì

L. Barbieri, Raffaele Santoro,

Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali, C.M. Pettinato

S. Testa Bappenheim

V. Maiello

A. Guarino, F. Vecchi

Parte III

SETTORI

*Lecture, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

M. d'Arienzo

AREA DIGITALE

F. Balsamo, A. Borghi, C. Gagliardi

Presentazione

La sezione di legislazione e giurisprudenza canonica offre in questo numero una variegata panoramica degli interventi normativi di Papa Francesco in materia di vita consacrata, di diritto canonico orientale, di gestione del patrimonio della Santa Sede e di supervisione e informazione nel campo finanziario vaticano.

In particolare viene edito il Chirografo del Santo Padre relativo alla ridefinizione e approvazione del nuovo Statuto dell’Autorità di Informazione Finanziaria, ora Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria (ASIF).

Degne di nota sono altresì le varie istruzioni della Congregazione per l’Educazione Cattolica in materia di affiliazione, aggregazione e incorporazione di istituti di studi superiori.

Infine vengono passati in rassegna diversi provvedimenti della Congregazione per la Dottrina della Fede e della Congregazione per il Clero (relativi a tematiche eterogenee quali la comunità parrocchiale, la bioetica ed i vaccini anti-covid 19), nonché determinati documenti (alcuni riguardanti la chiesa universale, altri invece le chiese particolari) in materia di tutela dei minori.

Nella sotto sezione dedicata alla legislazione e giurisprudenza vaticana vengono pubblicati alcuni provvedimenti del Cardinale Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano relativi alla materia finanziaria e monetaria, anche con riferimento alle persone giuridiche vaticane.

Si pubblicano altresì il chirografo del regnante pontefice Francesco con cui viene eretta in persona giuridica canonica e vaticana la Fondazione “Rete Mondiale di Preghiera del Papa”, retta dal relativo statuto.

Infine vengono passati in rassegna i provvedimenti relativi all’applicazione della normativa in materia di trasparenza, controllo e concorrenza dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano (non editi in questa sede ma reperibili sui siti internet: www.bandipubblici.va e www.vaticanstate.va).

Nella sezione della giurisprudenza rotale si pubblica un interessante decreto del Tribunale Apostolico della Rota Romana in tema di appello meramente dilatorio, con nota del curatore della sezione.

Congregazione per la Dottrina della Fede, *Responsum* ad un dubbio sulla validità del Battesimo conferito con la formula “Noi ti battezziamo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo”

RISPOSTE A QUESITI PROPOSTI

sulla validità del Battesimo conferito con la formula

«*Noi ti battezziamo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo*»

QUESITI

Primo: È valido il Battesimo conferito con la formula: «*Noi ti battezziamo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo*»?

Secondo: Coloro per i quali è stato celebrato il Battesimo con la suddetta formula devono essere battezzati in forma assoluta?

RISPOSTE

Al primo: Negativamente.

Al secondo: Affermativamente.

Il Sommo Pontefice Francesco, nel corso dell'Udienza concessa al sottoscritto Cardinale Prefetto, in data 8 giugno 2020, ha approvato queste Risposte e ne ha ordinato la pubblicazione.

Dalla sede della Congregazione per la Dottrina della Fede, il 24 giugno 2020, nella Solennità della Natività di san Giovanni Battista.

Luis F. Card. Ladaria S.I.
Prefetto

Giacomo Morandi
Arcivescovo tit. di Cerveteri
Segretario

Rescriptum ex Audientia Sanctissimi circa la Giurisdizione dei Patriarchi Cattolici Orientali sulla Penisola Arabica

Tenuto conto delle prerogative storiche della giurisdizione dei Patriarchi Cattolici Orientali nella Penisola arabica, su loro espressa richiesta e in vista di un maggior bene spirituale per i loro fedeli, dopo aver sottoposto ad approfondita e prolungata riflessione la materia, regolata finora dal *Rescriptum ex Audientia SS.mi* del 6 marzo 2003, confermato dal *Rescriptum ex Audientia SS.mi* dell'8 aprile 2006, nell'Udienza concessa al sottoscritto Cardinale Segretario di Stato, il giorno 18 maggio 2020,

il Sommo Pontefice Francesco
ha disposto quanto segue:

1. si deroga il *Rescriptum ex Audientia SS.mi* del 6 marzo 2003, confermato dal *Rescriptum ex Audientia SS.mi* dell'8 aprile 2006, per quanto riguarda i Patriarchi Cattolici Orientali. In pari tempo, si estende la giurisdizione di tutti e soli i Patriarchi Cattolici Orientali sull'intera Penisola Arabica (Vicariati Apostolici dell'Arabia del Nord e dell'Arabia del Sud);

2. la cura pastorale dei fedeli orientali sui quali essi esercitano la giurisdizione si svolgerà in coordinamento con i Vicari Apostolici;

3. Salvo le prerogative dei Rappresentanti Pontifici, i Vicari Apostolici sono i rappresentanti della Chiesa cattolica presso le Autorità politiche dei rispettivi Paesi e ad essi, in questo ambito, i Patriarchi Orientali faranno riferimento;

4. in deroga al can. 85 § I del CCEO, l'eventuale erezione di nuove circoscrizioni ecclesiastiche da parte dei Sinodi delle Chiese Patriarcali *sui iuris* sarà sottoposta alla previa autorizzazione della Sede Apostolica. Tale deroga è stabilita per cinque anni, dopo i quali verrà riesaminata;

5. il *Rescriptum ex Audientia SS.mi* del 6 marzo 2003, confermato dal *Rescriptum ex Audientia SS.mi* dell'8 aprile 2006 rimane in vigore per tutti i fedeli orientali che non appartengono alle Chiese Patriarcali *sui iuris* presenti nella Penisola Arabica.

Il presente *Rescriptum* sia promulgato tramite pubblicazione su "L'Osservatore Romano" entrando in vigore il 6 agosto 2020 e quindi pubblicato su *Acta Apostolicae Sedis*.

Dal Vaticano, 22 luglio 2020

PIETRO CARD. PAROLIN
Segretario di Stato di Sua Santità

Lettera del Santo Padre al Segretario di Stato Cardinale Pietro Parolin sui beni finora amministrati dalla Segreteria di Stato

Vaticano, 25 agosto 2020

Eminenza Reverendissima,

Nel quadro della riforma della Curia ho riflettuto e pregato sull'opportunità di dare un impulso che permetta una sempre migliore organizzazione anche delle attività economiche e finanziarie, continuando nella linea di una gestione che sia, secondo i desideri di tutti, più evangelica, trasparente ed efficiente. A questo punto del cammino intrapreso, è di somma importanza che si definisca in maniera chiara quale sia la missione di ciascun Ente in ambito economico e finanziario e la corrispondente maniera di attuare l'amministrazione e il controllo, al fine di evitare sovrapposizioni, frammentazioni o duplicazioni inutili e dannose per lo svolgimento adeguato del lavoro della Curia Romana.

Essendosi già verificate, tanto in APSA, come alla Segreteria per l'Economia e nella Segreteria di Stato, diverse modifiche che lasciano ben sperare sul raggiungimento con frutto e con soddisfazione di tutti, dei cambiamenti necessari e funzionali agli obiettivi che ci siamo prefissi attraverso la riforma della Curia, e avendo ora concluso tale riflessione per la quale ho riconsiderato il percorso della riforma economica sin dal suo inizio e la necessità di rendere ancor più effettive le riforme sin qui promosse, desidero comunicarLe le mie decisioni.

La Segreteria di Stato è senza ombra di dubbio il Dicastero che sostiene più da vicino e direttamente l'azione del Santo Padre nella sua missione, rappresentando un punto di riferimento essenziale della vita della Curia e dei Dicasteri che ne fanno parte. Non sembra, però, necessario, né opportuno che la Segreteria di Stato debba eseguire tutte le funzioni che sono già attribuite ad altri Dicasteri. È preferibile, quindi, che anche in materia economica e finanziaria si attui il principio di sussidiarietà, fermo restando il ruolo specifico della Segreteria di Stato ed il compito indispensabile che essa svolge.

Basandomi sulle indicazioni che ho appena esposto, è mia volontà che in futuro:

- La Segreteria di Stato trasferisca all'APSA la gestione e l'amministrazione di tutti i fondi finanziari e del patrimonio immobiliare, i quali manterranno in ogni caso la propria finalità attuale. Una particolare attenzione meritano gli investimenti operati a Londra ed il fondo *Centurion*, dai quali occorre uscire al più presto o, almeno, disporne in maniera tale da eliminarne tutti i rischi reputazionali.

- Tutti i fondi che finora sono stati amministrati dalla Segreteria di Stato siano incorporati nel bilancio consolidato della Santa Sede. In materia economica e finanziaria, la stessa Segreteria di Stato operi per mezzo di un budget approvato attraverso i meccanismi abituali, con le procedure proprie richieste a qualsiasi Dicastero, salvo per ciò che riguarda le materie riservate che sono sottoposte a segreto, approvate dalla Commissione nominata a questo scopo.

- La Segreteria per l'Economia attui il controllo e la vigilanza in materia amministrativa e finanziaria su tutti gli Enti della Curia Romana, così come su quelli che sono ad essa collegati oppure ad essa si riferiscono, secondo quanto è prescritto nei suoi Statuti. Questo comporta che la Segreteria di Stato, mantenendo le sue competenze proprie in tutti gli ambiti in cui le sono attribuite, in materia economica e finanziaria non avrà responsabilità di vigilanza e controllo di nessun Ente della Santa Sede, né di quelli ad essa collegati o che ad essa si riferiscono.

- Tenendo conto che la Segreteria di Stato non dovrà amministrare né gestire patrimoni, sarà opportuno che ridefinisca il proprio Ufficio Amministrativo, oppure valuti la necessità della sua esistenza.

Suggerisco che, al più presto possibile, il Segretario di Stato convochi una riunione a cui partecipino il Sostituto, il Presidente dell'APSA e il Prefetto della Segreteria per l'Economia, con l'obiettivo di preparare la transizione, in modo che i cambiamenti che ho delineato vengano realizzati prima dell'1 novembre p.v.

Nella certezza della Sua comprensione, Le chiedo di non scordarsi di me nelle Sue preghiere,

fraternamente
Francesco

Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, Lettera Prot. N. 470/20 ai Presidenti delle Conferenze Episcopali sulla forma del sacramento della confermazione

Nel corso dell'attuale pandemia di Covid-19 questa Congregazione ha ricevuto alcune richieste da parte di Conferenze Episcopali e di singoli Vescovi circa il modo corretto di amministrare validamente il sacramento della Confermazione, date le norme sulla distanza sociale in vigore in molti luoghi.

La questione presenta diversi aspetti. In primo luogo l'unzione con il crisma deve essere accompagnata dall'imposizione della mano o è sufficiente l'unzione? In secondo luogo, l'unzione deve essere fatta con il pollice nudo affinché il sacramento sia validamente amministrato, oppure il ministro può avvalersi di uno strumento, come guanti o tamponi?

Alla prima domanda ha già risposto la Pontificia Commissione per l'Interpretazione dei Decreti del Concilio Vaticano II, cfr. *Notitiae* 7 (1972) pp. 281-285, che ha ritenuto che l'unzione manifesta sufficientemente l'imposizione della mano, quindi l'imposizione della mano al contempo non è necessaria per la validità.

La seconda questione, riguardante l'uso di uno strumento come i tamponi, è stata recentemente sottoposta al Pontificio Consiglio per l'Interpretazione dei Testi Legislativi. La risposta formale a questa domanda è stata la seguente: "Per la validità del sacramento della Confermazione, il diritto stabilisce che sia conferito dal ministro ordinario e dal presbitero provvisto di facoltà e mediante l'unzione del crisma sulla fronte, con la pronuncia delle parole prescritte nei libri liturgici (cfr. cann. 880 § 1 e 882 *CIC*). L'uso da parte del ministro di eventuale strumenti (guanti, tamponi...), non tocca la validità del sacramento".

Tuttavia, sottolineiamo che tali pratiche, qualora adottate, sono destinate a durare solo fino alla fine dell'attuale emergenza.

Ci auguriamo che ciò fornisca la necessaria chiarezza...

Robert Card. SARAH
Prefetto

Lettera Apostolica in forma di «motu proprio» *Authenticum charismatis* con la quale si modifica il can. 579 del Codice di Diritto Canonico

Un chiaro segno dell'autenticità di un carisma è la sua ecclesialità, la sua capacità di integrarsi armonicamente nella vita del Popolo santo di Dio per il bene di tutti» (Esort. Ap. *Evangelii gaudium*, 130). I fedeli hanno il diritto di essere avvertiti dai Pastori sull'autenticità dei carismi e sull'affidabilità di coloro che si presentano come fondatori.

Il discernimento sulla ecclesialità e affidabilità dei carismi è una responsabilità ecclesiale dei Pastori delle Chiese particolari. Essa si esprime nella cura premurosa verso tutte le forme di vita consacrata e, in particolare, nel decisivo compito di valutazione sull'opportunità dell'erezione di nuovi Istituti di vita consacrata e nuove Società di vita apostolica. È doveroso corrispondere ai doni che lo Spirito suscita nella Chiesa particolare, accogliendoli generosamente con rendimento di grazie; al contempo, si deve evitare che «sorgano imprudentemente istituti inutili o sprovvisti di sufficiente vigore» (Conc. Ecum. Vat. II, Decreto *Perfectae caritatis*, 19).

Alla Sede Apostolica compete accompagnare i Pastori nel processo di discernimento che conduce al riconoscimento ecclesiale di un nuovo Istituto o di una nuova Società di diritto diocesano. L'Esortazione apostolica *Vita consecrata* afferma che la vitalità di nuovi Istituti e Società «deve essere vagliata dall'autorità della Chiesa, alla quale compete l'opportuno esame sia per saggiare l'autenticità della finalità ispiratrice sia per evitare l'eccessiva moltiplicazione di istituzioni tra loro analoghe, col conseguente rischio di una nociva frammentazione in gruppi troppo piccoli» (n. 12). I nuovi Istituti di vita consacrata e le nuove Società di vita apostolica, pertanto, devono essere ufficialmente riconosciuti dalla Sede Apostolica, alla quale sola compete l'ultimo giudizio.

L'atto di erezione canonica da parte del Vescovo trascende il solo ambito diocesano e lo rende rilevante nel più vasto orizzonte della Chiesa universale. Infatti, *natura sua*, ogni Istituto di vita consacrata o Società di vita apostolica, ancorché sorto nel contesto di una Chiesa particolare, «in quanto dono alla Chiesa, non è una realtà isolata o marginale, ma appartiene intimamente ad essa, sta al cuore stesso della Chiesa come elemento decisivo della sua missione» (*Lettera ai Consacrati*, III, 5).

In questa prospettiva dispongo la modifica del can. 579 che è sostituito dal seguente testo:

Lettera Apostolica in forma di «motu proprio» del Sommo Pontefice Francesco sulla modifica ...

Episcopi dioecesani, in suo quisque territorio, instituta vitae consecratae formali decreto valide erigere possunt, praevia licentia Sedis Apostolicae scripto data.

Quanto deliberato con questa Lettera Apostolica in forma di *Motu proprio*, ordino che abbia fermo e stabile vigore, nonostante qualsiasi cosa contraria anche se degna di speciale menzione, e che sia promulgato tramite pubblicazione su *L'Osservatore Romano*, entrando in vigore il 10 novembre 2020 e quindi pubblicato nel commentario ufficiale degli *Acta Apostolicae Sedis*.

Dato dal Laterano, il giorno 1° novembre dell'anno 2020, Solennità di Tutti i Santi, ottavo del mio pontificato.

FRANCESCO

Lettera Apostolica in forma di «motu proprio» del Sommo Pontefice Francesco sulla modifica dei cann. 435 § 1 e 506 § 1 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali

Fin dai primi tempi della Chiesa alcuni fedeli si sentirono chiamati a consacrare in maniera particolare la loro vita al servizio di Dio e dei fratelli, testimoniando davanti alla comunità il loro distacco dal mondo attraverso quello che poi diverrà la professione dei consigli evangelici di castità, povertà e obbedienza.

Alle esperienze individuali seguirono, prima in Oriente e poi in Occidente, quelle di vita comune fraterna, scandite dalle prescrizioni di una Regola e dalla sottomissione al Superiore.

“Avvenne quindi -dice il Concilio Vaticano II- che come in un albero piantato da Dio, ramificatosi nel campo del Signore in modo mirabile e molteplice, sono cresciute varie forme di vita solitaria o comune e varie famiglie, che si sviluppano e a profitto dei loro membri e per il bene di tutto il Corpo di Cristo” (Costituzione dogmatica *Lumen gentium*, 43).

La Chiesa accoglie le diverse forme di vita consacrata come manifestazione della ricchezza dei doni dello Spirito Santo; l'autorità ecclesiastica, specialmente i Pastori delle Chiese particolari, interpreta i consigli, ne regola la pratica e, a partire da essi, costituisce forme stabili di vita, evitando che “sorgano imprudentemente istituti inutili o sprovvisti di sufficiente vigore” (Decreto *Perfectae caritatis*, 19).

Alla Sede Apostolica compete sia di accompagnare i Pastori nel processo di discernimento che conduce al riconoscimento ecclesiale di un nuovo Istituto o di una nuova Società di diritto eparchiale, sia l'ultimo giudizio per saggiare l'autenticità della finalità ispiratrice.

Dopo aver provveduto alle modifiche del Codice di diritto canonico, in questa prospettiva dispongo anche la modifica dei cann. 435 §1 e 506 §1 del CCEO, che sono sostituiti rispettivamente dai seguenti testi:

Can. 435 §1 – Episcopi eparchialis est erigere monasterium sui iuris praevia licentia scripto data intra fines territorii Ecclesiae patriarchalis Patriarchae aut in ceteris casibus Sedis Apostolicae.

Can. 506 §1 – Episcopus eparchialis erigere potest tantum congregationes; sed eas ne erigat nisi praevia licentia scripto data Sedis Apostolicae et insuper intra fines territorii Ecclesiae patriarchalis nisi consulto Patriarcha.

Quanto deliberato con questa Lettera Apostolica in forma di *Motu pro-*

Chirografo del Santo Padre di ridenominazione e approvazione del nuovo Statuto dell'Autorità ...

*prio, ordino che abbia fermo e stabile vigore, nonostante qualsiasi cosa contraria anche se degna di speciale menzione, e che sia promulgato tramite pubblicazione su *L'Osservatore Romano*, entrando in vigore l'8 dicembre 2020 e quindi pubblicato nel commentario ufficiale degli *Acta Apostolicae Sedis*.*

Dato dal Laterano, il giorno 21 novembre dell'anno 2020, Memoria della Presentazione della Beata Vergine Maria, ottavo del mio pontificato.

FRANCESCO

Chirografo del Santo Padre di ridenominazione e approvazione del nuovo Statuto dell’Autorità di Informazione Finanziaria, ora Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria (ASIF)

Al fine di prevenire e contrastare le attività illegali in campo finanziario e monetario, con Lettera Apostolica in forma di *Motu Proprio* del 30 dicembre 2010, il mio venerato predecessore Benedetto XVI, aderendo agli sforzi spiegati in tal senso dalla Comunità internazionale, volle costituire l’“Autorità di Informazione Finanziaria”, Istituzione Collegata alla Santa Sede, quale persona giuridica canonica pubblica e civile vaticana, approvandone il relativo Statuto.

Successivamente, per rafforzare l’Autorità nel suo mandato e per contrastare il finanziamento del terrorismo e la proliferazione delle armi di distruzione di massa, con *Motu Proprio*, dell’8 agosto 2013, ho attribuito all’Autorità di Informazione Finanziaria la funzione di vigilanza prudenziale degli enti che svolgono professionalmente un’attività di natura finanziaria e ho istituito il Comitato di Sicurezza Finanziaria.

Per gli stessi fini, ho approvato la Legge deliberata dalla Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano recante norme in materia di trasparenza, vigilanza e informazione finanziaria, n. XVIII dell’8 ottobre 2013, poi modificata con Legge n. CCXLVII del 19 giugno 2018 e, da ultimo, con Decreto n. CCCLXXII del Presidente del Governatorato, del 9 ottobre 2020.

Perché meglio potesse svolgere le funzioni affidatele, con Lettera Apostolica in forma di *Motu Proprio* del 15 novembre 2013, ho dato all’Autorità un nuovo Statuto in sostituzione del precedente.

Con *Motu Proprio* del 24 febbraio 2014, ho provveduto al riordino degli organismi economici della Santa Sede, istituendo il Consiglio per l’Economia, la Segreteria per l’Economia e l’Ufficio del Revisore Generale, dei quali, in data 22 febbraio 2015, ho approvato gli Statuti.

A seguito della partecipazione della Santa Sede al gruppo “*Moneyval*” del Consiglio d’Europa e alla progressiva implementazione dei presidi in materia di antiriciclaggio, contrasto del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa, in virtù della potestà apostolica nella Chiesa e della sovranità nello Stato della Città del Vaticano, visti i cann. 114, 115, 116, 331 CIC e la normativa canonica e vaticana sopra richiamata, stabilisco che dalla data odierna sia mutato il nome dell’“Autorità di Informazione Finanziaria”

Statuto dell'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria (ASIF)

in “Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria”, il cui nuovo Statuto contemporaneamente approvo.

Città del Vaticano, 5 dicembre 2020.

FRANCESCO

Statuto dell'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria (ASIF)

TITOLO I NATURA E FUNZIONI

Articolo 1 *Natura e sede*

1. L'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria (ASIF) è una Istituzione collegata con la Santa Sede.

2. L'Autorità è dotata di personalità giuridica canonica pubblica ed ha sede nello Stato della Città del Vaticano.

Articolo 2 *Funzioni*

L'Autorità svolge, in piena autonomia e indipendenza, nei limiti e in conformità con la normativa vigente e ferme le attribuzioni del Comitato di Sicurezza Finanziaria e degli altri organismi cui sono demandati la regolamentazione, il controllo e la vigilanza sugli enti della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano, le seguenti funzioni:

1. supervisione:

a) vigilanza ai fini della prevenzione e del contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;

b) vigilanza prudenziale sugli enti che svolgono professionalmente attività di natura finanziaria;

c) regolamentazione prudenziale degli enti che svolgono professionalmente attività di natura finanziaria e, nei casi previsti dalla legge, in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;

2. informazione finanziaria.

TITOLO II ORGANI, STRUTTURA E PERSONALE

Articolo 3

Organi e struttura

1. Gli organi dell'Autorità sono:

- il Presidente;
- il Consiglio;
- la Direzione.

2. L'Autorità è suddivisa in tre uffici:

- l'Ufficio Vigilanza;
- l'Ufficio Regolamentazione e Affari legali;
- l'Ufficio Informazione finanziaria.

Per quanto non stabilito nel presente Statuto, le funzioni degli Uffici sono disciplinate dal Regolamento interno.

3. L'Autorità adotta le procedure e le misure volte a garantire la separazione fra le funzioni di vigilanza, regolamentazione e informazione finanziaria.

Articolo 4

Il Consiglio

1. Il Consiglio è composto da quattro membri e da un Presidente nominati dal Sommo Pontefice *ad quinquennium*, tra persone di provata onorabilità, senza conflitti di interessi e con una riconosciuta competenza nei campi giuridico, economico e finanziario e negli ambiti oggetto delle funzioni dell'Autorità.

2. Il Consiglio, su proposta del Presidente:

a) definisce:

- i. le strategie e gli obiettivi da perseguire nelle attività dell'Autorità;
- ii. le politiche di sicurezza e riservatezza dell'Autorità;

b) predispone il Regolamento interno dell'Autorità;

c) emana i regolamenti, le istruzioni e le linee guida nei casi stabiliti dall'ordinamento;

d) approva ogni anno i seguenti documenti, predisposti dal Direttore:

i. entro il 31 marzo:

- il bilancio consuntivo del passato esercizio;
- un rapporto pubblico contenente dati, informazioni e statistiche non riservati sulle attività svolte dall'Autorità;
- un rapporto confidenziale per il Consiglio per l'Economia sull'attività svolta dall'Autorità;

ii. entro il 31 ottobre il bilancio preventivo per il successivo esercizio;

iii. il programma delle verifiche a distanza e delle ispezioni *in loco* dei soggetti vigilati;

e) formula:

i. le proposte di nomina del Direttore, del Vice Direttore e di assunzione del personale;

ii. le proposte di applicazione di sanzioni amministrative nei confronti degli enti vigilati di competenza del Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano;

f) irroga le sanzioni amministrative nei casi stabiliti dall'ordinamento.

Articolo 5 Il Presidente

1. Il Presidente, nominato dal Sommo Pontefice *ad quinquennium*, tra persone di provata onorabilità, senza conflitti di interessi e con una riconosciuta competenza nei campi giuridico, economico e finanziario e negli ambiti oggetto delle attività dell'Autorità:

- a) ha la rappresentanza legale dell'Autorità;
- b) ha il potere di firma;
- c) presiede il Consiglio, al quale formula le proposte di cui all'art. 4, 2° comma;
- d) informa il Consiglio sullo stato di avanzamento delle attività di cui all'art. 4, 2° comma, lett. a);
- e) partecipa alle delegazioni della Santa Sede presso le istituzioni finanziarie e gli organismi tecnici internazionali competenti in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- f) assicura il raccordo con le altre Autorità della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano e, d'intesa con la Segreteria di Stato, con i competenti organismi internazionali in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- g) firma i protocolli d'intesa con le controparti estere;
- h) conferisce al Direttore e al Vice-Direttore il potere di firma, secondo le modalità previste dal Regolamento interno dell'Autorità;
- i) presenta al Consiglio il programma delle verifiche a distanza e delle ispezioni *in loco* dei soggetti vigilati, predisposto dal Direttore.

2. Ferma restando l'esclusiva attribuzione alla Direzione e al personale dell'Autorità dei compiti operativi e nel rispetto dei vincoli di riservatezza delle informazioni, il Presidente vigila sul corretto svolgimento delle funzioni dell'Autorità, con particolare riferimento a:

- a) osservanza del principio di separatezza tra le funzioni di vigilanza, di regolamentazione e di informazione finanziaria;
- b) prevenzione di conflitti di interesse;
- c) efficacia delle misure di sicurezza e di riservatezza;
- d) definizione delle esigenze economiche dell'Autorità e relativo processo di spesa.

Articolo 6 *Riunioni del Consiglio*

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente di norma ogni tre mesi, nonché ogni qualvolta sia necessario, anche su proposta di un membro del Consiglio.

2. Le riunioni sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assen-

za, dal membro più anziano in servizio del Consiglio. È ammessa la partecipazione di uno o più membri del Consiglio in videoconferenza.

3. Il Direttore partecipa alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto. Il Presidente, anche in base all'ordine del giorno, può invitare a prendere parte alle riunioni, o a parte di esse, il Vice Direttore e i Responsabili degli Uffici, i quali vi parteciperanno senza diritto di voto.

4. Il Presidente convoca le riunioni, fissa l'ordine del giorno e coordina i lavori.

5. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, è inoltrato ai membri di norma almeno cinque giorni prima della data della riunione attraverso posta elettronica certificata. Nei casi di urgenza, l'avviso di convocazione è effettuato almeno un giorno prima della seduta con telefax, posta elettronica o altro mezzo immediato di comunicazione, purché documentabile.

6. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno tre membri.

7. Le deliberazioni del Consiglio sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.

8. Delle riunioni e delle deliberazioni deve redigersi verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, da registrarsi nel libro dei verbali.

9. Il Segretario è nominato dal Consiglio, su designazione del Presidente, fino a revoca. Il Segretario redige il verbale della riunione.

10. Il libro dei verbali e gli estratti del medesimo, certificati dal Presidente e dal Segretario, fanno prova delle riunioni e delle deliberazioni. Esso è conservato nei locali dell'Autorità a cura del Segretario.

Articolo 7

Direzione

1. Fanno parte della Direzione il Direttore e il Vice Direttore.

2. Il Direttore è nominato dal Segretario di Stato *ad quinquennium*, su proposta formulata dal Presidente al Consiglio, tra persone di provata onorabilità, senza conflitti di interessi e con una riconosciuta competenza nei campi giuridico, economico e finanziario e negli ambiti oggetto delle funzioni dell'Autorità.

3. Il Direttore, in linea con le strategie e gli obiettivi stabiliti dal Consiglio e dal Presidente:

a) è responsabile delle attività operative dell'Autorità e ne garantisce l'efficacia e l'efficienza, nonché il corretto svolgimento nel rispetto dei requisiti di riservatezza e sicurezza;

b) ove delegato dal Presidente, assicura il raccordo con le altre Autorità della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano e, d'intesa con la Segre-

teria di Stato, con i competenti organismi internazionali in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;

c) firma, ove delegato dal Presidente, e supervisiona l'attuazione dei protocolli d'intesa con le controparti estere;

d) sovrintende e indirizza il personale, promuovendone la formazione ed il costante aggiornamento e qualificazione professionale;

e) propone al Presidente:

i. l'adozione di regolamenti, istruzioni e linee guida nei casi stabiliti dall'ordinamento;

ii. l'assunzione del personale, nei limiti stabiliti dalla Tabella organica e del bilancio preventivo, dopo aver richiesto alla Commissione indipendente di valutazione per le assunzioni di personale laico presso la Sede Apostolica (CIVA) una terna di candidati;

iii. il programma, la predisposizione e l'attuazione delle verifiche a distanza e delle ispezioni *in loco* dei soggetti vigilati;

iv. l'irrogazione di sanzioni amministrative nei casi stabiliti dall'ordinamento;

v. entro il 28 febbraio, il bilancio consuntivo del precedente esercizio e un rapporto pubblico annuale contenente dati, informazioni e statistiche non riservati sulle attività svolte dall'Autorità;

vi. entro il 30 settembre, un bilancio pre-consuntivo per l'esercizio in corso e il bilancio preventivo per il successivo esercizio;

f) provvede alla trasmissione dei bilanci dell'Autorità alla Segreteria per l'Economia e alla pubblicazione sul sito *internet* istituzionale del rapporto pubblico annuale contenente dati, informazioni e statistiche non riservati sulle attività svolte dall'Autorità.

4. Il Direttore partecipa:

i. alle riunioni del Comitato di Sicurezza Finanziaria, in qualità di Segretario;

ii. alle delegazioni della Santa Sede presso le istituzioni finanziarie e gli organismi tecnici internazionali competenti in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;

5. Il Direttore ha potere di firma, se delegato dal Presidente.

6. Il Vice Direttore è nominato dal Segretario di Stato *ad quinquennium*, su proposta formulata dal Presidente al Consiglio, tra persone di provata onorabilità, senza conflitti di interessi e con una riconosciuta competenza nelle materie giuridiche, economiche e finanziarie e negli ambiti oggetto delle funzioni dell'Autorità.

7. Il Vice Direttore coadiuva il Direttore nelle attività di indirizzo, coordinamento e controllo del personale e delle attività operative dell'Autorità e lo

sostituisce in caso di assenza.

8. Il Vice Direttore, in accordo con il Direttore e in linea con le procedure standardizzate dell'Autorità:

a) provvede alla trasmissione di rapporti, documenti, dati e informazioni al Promotore di Giustizia presso il Tribunale dello Stato della Città del Vaticano, nei casi stabiliti dall'ordinamento;

b) dà attuazione alle attività necessarie per garantire la cooperazione e lo scambio di informazioni tra l'Autorità e le Autorità competenti della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano.

9. Il Vice Direttore ha potere di firma, se delegato dal Presidente.

10. Per la nomina e il rapporto di lavoro del Direttore e del Vice Direttore si attuano i principi e le norme stabiliti nel *Regolamento per il personale dirigente laico della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano* del 22 ottobre 2012, come eventualmente integrato e modificato.

Articolo 8 Personale

1. L'Autorità è dotata di risorse umane e materiali adeguati alle sue funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla Tabella organica.

2. I Capi Ufficio sono nominati su proposta formulata dal Presidente alla Segreteria di Stato, sentito il parere della Direzione, tra gli Officiali dell'Autorità o tra i candidati richiesti alla Commissione indipendente di valutazione per le assunzioni di personale laico presso la Sede Apostolica (CIVA).

3. I Capi Ufficio, i Responsabili degli Uffici, gli Officiali e gli esperti esterni sono scelti tra persone di provata onorabilità, senza conflitti di interessi e con un alto livello di preparazione nei campi giuridico, economico e finanziario e negli ambiti oggetto delle funzioni dell'Autorità.

4. Gli Officiali sono assunti dal Presidente nei limiti della Tabella organica, sentito il parere della Direzione o di altri Officiali che ne fanno le veci, tra i candidati richiesti alla CIVA. Per l'assunzione e la disciplina del rapporto di lavoro del personale, si applicano i principii e le norme stabiliti nel Regolamento Generale della Curia Romana e nel regolamento della CIVA.

TITOLO III ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E COLLABORAZIONE A LIVELLO INTERNO E INTERNAZIONALE

Articolo 9 *Accesso alle informazioni e collaborazione a livello interno e internazionale*

Nei casi ed entro i limiti stabiliti dall'ordinamento e dall'articolo 10, l'Autorità può avere accesso a documenti e dati anche di natura confidenziale e scambia informazioni, a livello interno ed internazionale, nei casi ed entro i limiti stabili dall'ordinamento.

Articolo 10

Protezione dei documenti, dati ed informazioni

1. Tutti i documenti, dati e informazioni posseduti dall'Autorità sono:
 - a) utilizzati esclusivamente ai fini stabiliti dall'ordinamento;
 - b) protetti al fine di garantire la loro sicurezza, integrità e riservatezza;
 - c) coperti dal segreto d'ufficio.
2. Le informazioni relative alle funzioni di vigilanza, di regolamentazione e di informazione finanziaria, con particolare riguardo alle segnalazioni di attività sospette, alle relative analisi e alla collaborazione internazionale, possono essere utilizzate esclusivamente dal personale specificamente individuato e abilitato, in linea con la normativa vigente.
3. Con regolamento interno sono individuati i livelli di accesso alle informazioni, le relative misure di sicurezza, le modalità per la condivisione e la trasmissione, nei casi previsti dalla legge, attraverso canali protetti.

Articolo 11

Regolamento interno

1. L'Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria predispone il proprio regolamento ai sensi dell'articolo 1, §2 del Regolamento Generale della Curia Romana.

Articolo 12

Norma finale

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del diritto canonico, il Regolamento Generale della Curia Romana e la normativa in materia vigente nell'ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano.

Questo decido e stabilisco, nonostante qualsiasi disposizione in contrario, abrogando il precedente Statuto del 15 novembre 2013.

Il presente Statuto ordino che sia promulgato tramite pubblicazione su L'Osservatore Romano, entrando in vigore il 5 dicembre 2020, prima di essere pubblicato sugli *Acta Apostolicae Sedis*.

Congregazione per l'Educazione Cattolica, Istruzione sull'affiliazione di istituti di studi superiori

L'affiliazione di Istituti di studi superiori viene incoraggiata dalla Costituzione Apostolica *Veritatis gaudium* di S. S. Papa Francesco che enuncia i criteri di fondo per un rinnovamento ed un rilancio del contributo degli studi ecclesiastici ad una Chiesa in uscita missionaria. Uno di questi criteri “concerne la necessità urgente di ‘fare rete’ tra le diverse Istituzioni che, in ogni parte del mondo, coltivano e promuovono gli studi ecclesiastici, attivando con decisione le opportune sinergie” (VG, Proemio, 4, d). Si tratta di una prospettiva che traccia un compito esigente per le discipline contemplate negli studi ecclesiastici nonché per le Istituzioni stesse.

Le affiliazioni sono apparse nel 1936, istituite dalla *S. Congregatio de Seminariis et studiorum Universitatibus*. Dagli anni Sessanta in poi si sono diffuse in Africa, Asia ed Europa. Con la Costituzione Apostolica *Sapientia christiana* (15 aprile 1979), Papa Giovanni Paolo II ha voluto promuoverle affermando che “è vivamente raccomandato che gli Studi Teologici sia delle diocesi sia degli Istituti religiosi, siano affiliati ad una Facoltà di Sacra Teologia” (art. 62, § 2). In seguito, la Congregazione per l'Educazione Cattolica ha emanato la *Notio affiliationis theologicae*, le *Normae servandae ad affiliationem theologicae exsequendam* e la *Conventio ad affiliandum* (1° agosto 1985) nonché la *Notio affiliationis philosophicae*, le *Normae servandae ad affiliationem philosophicam exsequendam* e la *Conventio ad affiliandum* (2 luglio 2014) riservando però le affiliazioni ai Seminari Maggiori e alle Case di studi dei Religiosi.

Con lo sviluppo dell'educazione superiore nel mondo intero e per promuovere il giusto riconoscimento delle qualifiche e titoli ottenuti presso le Istituzioni accademiche ecclesiastiche da parte di chierici, laici e religiosi, è stato necessario aggiornare la normativa vigente in materia di affiliazione. Dopo la promulgazione della Costituzione Apostolica *Veritatis gaudium* (8 dicembre 2017) di Papa Francesco e delle *Ordinationes* annesse (27 dicembre 2017), approfittando della sua esperienza e delle arricchenti osservazioni ricevute, la Congregazione per l'Educazione Cattolica, “per procedere con ponderata e profetica determinazione alla promozione, a tutti i livelli, di un rilancio degli studi ecclesiastici nel contesto della nuova tappa della missione della Chiesa” (VG, Proemio, 1), emana questa Istruzione sull'affiliazione di Istituti di studi superiori alle Facoltà ecclesiastiche al fine di provvedere sia al progresso di questi Istituti sia alla loro conveniente distribuzione nelle varie parti del mondo.

Norme comuni

I. Ordinamento canonico per l'affiliazione di un Istituto

Art. 1. L'affiliazione di un Istituto si regge sull'articolo 63 della Costituzione Apostolica *Veritatis gaudium* e sugli articoli 50; 69 §§ 1 e 3 delle *Ordinationes* annesse alla Costituzione, nonché su quanto è definito e descritto nella presente Istruzione, tenendo conto del diritto finora applicato nelle Facoltà ecclesiastiche (cfr VG, *Ord.*, art. 1, § 1).

II. Nozione e particolarità dell'affiliazione

Art. 2. L'affiliazione di un Istituto, che si distingue dall'aggregazione e dall'incorporazione (cfr VG, *Ord.*, art. 50-51), è il suo collegamento con una Facoltà ecclesiastica allo scopo di conseguire, mediante la Facoltà, il corrispondente grado accademico di primo ciclo, ossia il baccalaureato (cfr VG, art. 63, § 1).

Art. 3. L'Istituto affiliato, salvo diversa disposizione nei propri Statuti, è aperto a quanti, ecclesiastici o laici, siano idonei ad essere iscritti nel primo ciclo di una Facoltà ecclesiastica per gli studi compiuti e la condotta morale, e forniti di regolare attestato che lo comprovi (cfr VG, art. 31; *Ord.*, art. 26).

Art. 4. È compito e dovere della Facoltà affiliante assistere e vigilare diligentemente sull'Istituto affiliato affinché la sua vita accademica si svolga in modo completo e regolare. Perché ciò avvenga più agevolmente, l'affiliazione è di solito da istituire nella stessa regione (cfr. VG, *Ord.*, art. 50).

Art. 5. Gli studi dell'Istituto affiliato devono adeguarsi alle norme della Costituzione Apostolica *Veritatis gaudium* e delle *Ordinationes* annesse, per ciò che si riferisce al primo ciclo della Facoltà affiliante. La condizione e la natura degli studi di un Istituto affiliato sono propriamente accademiche e scientifiche, allo stesso modo del primo ciclo della Facoltà affiliante.

III. Condizioni accademiche dell'Istituto affiliato

Art. 6. L'affiliazione non può essere concessa nel caso in cui l'Istituto non possieda i requisiti necessari per il conseguimento del grado accademico del primo ciclo. In tal modo, infatti, risulta fondata la speranza che, attraverso la connessione alla Facoltà, si consegua realmente il fine desiderato (cfr VG, art. 63, § 1). Al riguardo sono da osservare i seguenti punti:

§ 1. Bisogna riflettere accuratamente circa la necessità o quantomeno la reale utilità dell'erezione dell'Istituto, a cui non sia possibile provvedere in altri modi.

§ 2. Il numero e la qualità dei docenti dell'Istituto devono essere tali da poter soddisfare le condizioni del primo ciclo istituzionale.

§ 3. È necessario che tutti i docenti abbiano conseguito un congruo dottorato (cfr VG, *Ord.*, art. 19) o almeno la licenza (cfr VG, art. 50, § 1) e siano liberi da altre incombenze incompatibili (cfr VG, art. 29).

§ 4. È richiesto un congruo numero di studenti ordinari.

§ 5. L'Istituto deve avere sussidi scientifici, informatici e tecnici audiovisivi adatti, in primo luogo una biblioteca (con abbonamenti a banche date elettroniche) rispondente alle necessità accademiche del primo ciclo.

Art. 7. Le ore settimanali delle lezioni, delle esercitazioni e dei seminari, completati dallo studio e dal lavoro personale, devono essere sufficienti per conseguire un numero di crediti formativi adeguato a un anno di studi universitari a tempo pieno.

Art. 8. § 1. Le modalità di governo dell'Istituto affiliato devono essere determinate negli Statuti particolari approvati dal Consiglio di Facoltà (cfr VG, *Ord.*, art. 14) e poi dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica (cfr VG, art. 7), facendo attenzione che non siano in contrasto con ciò che è prescritto negli Statuti della Facoltà o dell'Università. Le autorità accademiche della Facoltà, personali e collegiali (cfr VG, art. 15), sono *ipso iure* autorità accademiche dell'Istituto affiliato, alle quali si aggiungono le autorità particolari che sono, almeno, il Moderatore (Ordinario del luogo, Gerarca o Superiore Maggiore), il Direttore e il Consiglio d'Istituto. I compiti e gli uffici di tutte queste autorità devono essere definiti negli Statuti (cfr VG, art. 11, § 3).

§ 2. Per il Direttore, si richiede che sia scelto fra i docenti stabili.

§ 3. È compito del Direttore trasmettere al Decano della Facoltà (cfr VG, *Ord.*, art. 17, 6°), in forma elettronica, quanto sarà necessario per l'aggiornamento annuale della banca dati della Congregazione per l'Educazione Cattolica.

Art. 9. Se l'Istituto affiliato è congiunto con un Seminario Maggiore o con un Collegio, fatta salva la dovuta collaborazione in tutto ciò che attiene al bene degli studenti, gli Statuti devono con chiarezza ed efficacia provvedere a che la direzione accademica e l'amministrazione dell'Istituto siano debitamente distinte dal governo e dall'amministrazione del Seminario Maggiore o del Collegio (cfr VG, art. 21).

IV. Concessione dell'affiliazione e del grado accademico

Art. 10. § 1. L'affiliazione è concessa tramite un decreto della Congregazione per l'Educazione Cattolica (cfr VG, art. 63, § 1).

§ 2. Il medesimo decreto dovrà concedere espressamente all'Istituto affiliato la personalità giuridica canonica pubblica, se fino a quel momento non la possedeva già.

§ 3. Spetta alla Congregazione per l'Educazione Cattolica concedere con decreto la personalità giuridica a un Istituto affiliato appartenente a un'Università civile.

Art. 11. L'affiliazione può essere concessa a quegli Istituti che si saranno dimostrati idonei per un congruo periodo di tempo, avuto il parere favorevole sia dell'Ordinario / Gerarca del luogo sia della Conferenza episcopale / Struttura Gerarchica Orientale.

Art. 12. La richiesta deve essere presentata alla Congregazione per l'Educazione Cattolica dal Gran Cancelliere della Facoltà affiliante (cfr VG, art. 12), dopo che il Consiglio di Facoltà (cfr VG, *Ord.*, art. 14) – e di Università, se la Facoltà è parte di un'Università – abbia constatato e approvato diligentemente tutti i requisiti.

Art. 13. Il grado accademico di primo ciclo è conferito dalla Facoltà affiliante, il cui nome (e quello dell'Università, se la Facoltà è parte di un'Università) deve comparire sul diploma (cfr VG, *Ord.*, art. 38).

Art. 14. Il grado conferito è lo stesso che viene conferito nella Facoltà affiliante al compimento del primo ciclo. La denominazione canonica "baccalaureato" può essere accompagnata da un'altra dicitura secondo la prassi universitaria civile del luogo purché, a) corrisponda realmente al baccalaureato canonico, anzitutto rispetto all'ampiezza dei relativi studi; b) non sussista alcun equivoco né con i gradi omonimi civili del luogo né con la denominazione del grado canonico di secondo ciclo, ossia la licenza (cfr VG, art. 46-47).

Art. 15. L'eventuale denominazione locale di baccalaureato, che deve essere uguale per tutte le Facoltà della stessa nazione o regione culturale (cfr VG, art. 47), ha bisogno dell'approvazione della Congregazione per l'Educazione Cattolica.

Art. 16. Il rilascio dei documenti autentici di conferimento del grado accademico, secondo le modalità stabilite, spetta alla Facoltà affiliante o all'Università se la Facoltà è parte di una Università (cfr VG, *Ord.*, art. 38-39). L'Istituto affiliato avrà cura del rilascio di ulteriori documenti (per esempio il *Transcript of records*, dove si attestano gli esami sostenuti).

V. Iter per l'ottenimento o il rinnovo dell'affiliazione

A) *Esame previo e approvazione dell'Istituto da affiliare*

Art. 17. La proposta di erezione di un Istituto affiliato deve essere formulata dall'Ordinario, Gerarca o Superiore Maggiore del luogo dove ha sede l'Istituto, il quale deve rivolgersi ad una Facoltà ecclesiastica, che si prenda la responsabilità accademica dell'Istituto stesso.

Art. 18. La Facoltà affiliante, attraverso un suo delegato o la commissione

per l'affiliazione (cfr VG, *Ord.*, art. 14), deve in primo luogo verificare che l'Istituto da affiliare soddisfi le condizioni accademiche prescritte (cfr VG, art. 63, § 1), anche attraverso visite *in loco*.

Art. 19. Se l'esito è positivo, il Gran Cancelliere (cfr VG, art. 12) della Facoltà (o dell'Università, se la Facoltà è parte di un'Università), accertata l'esistenza dei requisiti previsti dalla presente Istruzione, trasmette alla Congregazione per l'Educazione Cattolica, unitamente al suo parere:

§ 1. una relazione, con il giudizio della Facoltà, sullo stato accademico riscontrato nell'Istituto da affiliare;

§ 2. gli Statuti dell'Istituto da affiliare redatti in modo analogo a quelli della Facoltà (cfr VG, *Ord.*, Appendice I all'art. 7);

§ 3. l'ordinamento degli studi del primo ciclo dell'Istituto, distinto nei singoli anni, con il numero totale degli ECTS o crediti formativi comparabili per ciascuna disciplina (cfr VG, art. 41-42; *Ord.*, art. 30);

§ 4. i *curricula vitae, studiorum et operum* di tutti i docenti, stabili e non stabili, dell'Istituto;

§ 5. la previsione del numero degli studenti distinto nei singoli anni;

§ 6. la denominazione locale che eventualmente accompagna la denominazione canonica "baccalaureato" (cfr VG, art. 46-47) e il suo fondamento nel diritto civile o nel diritto ecclesiastico.

B) *Compito della Congregazione per l'Educazione Cattolica*

Art. 20. L'affiliazione viene di norma concessa *ad quinquennium experienti gratia*. Trascorso con esito positivo tale periodo, essa viene rinnovata *ad alterum quinquennium*. A fronte di un ulteriore riscontro positivo, l'affiliazione viene concessa *ad aliud quinquennium*. I rinnovi successivi saranno *ad aliud quinquennium*. Se le condizioni accademiche dell'Istituto, con particolare riferimento al numero degli studenti e dei docenti, nonché alla qualità scientifica, non soddisfano i requisiti necessari, l'affiliazione può essere sospesa o revocata dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica.

Art. 21. § 1. Perché la Congregazione per l'Educazione Cattolica possa concedere l'affiliazione, è necessario che le autorità competenti della Facoltà affiliante presentino il loro parere su ogni singolo candidato all'insegnamento.

§ 2. Coloro che insegnano discipline concernenti la fede e la morale devono ricevere, dopo aver emesso la professione di fede (cfr can. 833, n. 7 CIC), la missione canonica dal Gran Cancelliere (o da un suo delegato) che può conferirla o revocarla, secondo le norme della Costituzione Apostolica *Veritatis gaudium*.

Art. 22. Per il rinnovo dell'affiliazione è necessaria la richiesta del Gran

Cancelliere (cfr VG, art. 12) della Facoltà affiliante (o dell'Università), corredata da un'ampia relazione sull'esito finora ottenuto dell'affiliazione.

Norme speciali Facoltà di Teologia

Art. 23. Secondo l'art. 63, § 1 della Costituzione Apostolica *Veritatis gaudium*, l'Istituto affiliato a una Facoltà di Teologia deve adempiere alle condizioni accademiche degli studi specificate negli articoli 69-76 della stessa Costituzione, nonché negli articoli 53-59 delle *Ordinationes* annesse, in riferimento al primo ciclo.

Art. 24. Gli studi dell'Istituto affiliato si protraggono per cinque anni o dieci semestri (300 ECTS o crediti formativi comparabili) e comprendono un biennio filosofico (120 ECTS o crediti formativi comparabili) e un triennio teologico istituzionale (180 ECTS o crediti formativi comparabili). Se l'Istituto ha soltanto il triennio teologico istituzionale, è necessario che il biennio filosofico sia compiuto prima (cfr VG, art. 74, a), facendo sempre una chiara distinzione fra il biennio filosofico e gli studi delle Facoltà ecclesiastiche di Filosofia (cf. VG, *Ord.*, art. 64, § 5).

Art. 25. I docenti stabili delle discipline teologiche dell'Istituto devono essere almeno sette. Di solito, essi sono così suddivisi: per la Sacra Scrittura, per la teologia fondamentale e dogmatica (due docenti), per la teologia morale e spirituale, per la liturgia, per il diritto canonico, per la patrologia e la storia ecclesiastica.

Art. 26. Nel caso di un Istituto con un primo ciclo quinquennale filosofico-teologico che si conclude con il baccalaureato in teologia, il numero dei docenti stabili di filosofia deve essere di almeno due (cfr VG, *Ord.*, 69, § 3).

Art. 27. Oltre agli esami o prove equipollenti sulle singole discipline, al termine del primo ciclo deve essere previsto un esame comprensivo (o prova equipollente), attraverso cui lo studente dia prova di aver pienamente conseguito la formazione scientifica prevista dal ciclo rispettivo (cfr VG, *Ord.*, art. 58).

Art. 28. È vivamente raccomandato che gli Studi Teologici sia delle diocesi / eparchie sia degli istituti religiosi siano affiliati ad una Facoltà di Teologia (cf. VG, art. 63, § 2).

Art. 29. § 1. È peculiare compito dell'Istituto affiliato di curare la formazione scientifica teologica di coloro che sono avviati al presbiterato e di coloro che si preparano ad assolvere speciali incarichi ecclesiastici; per questo è necessario che ci sia un congruo numero di docenti presbiteri (cfr VG, art. 76, § 1).

§ 2. A tal fine vi siano anche speciali discipline, adatte ai seminaristi (cfr Congregazione per il Clero, *Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis*, 8

dicembre 2016, nn. 176-184); può, anzi, essere opportunamente istituito dallo stesso Istituto affiliato – nel dialogo e nella reciproca collaborazione con i formatori del Seminario Maggiore – l'Anno ministeriale, il quale è richiesto, dopo il compimento del quinquennio istituzionale, per il presbiterato, e può concludersi col conferimento di uno speciale Diploma (cfr VG, art. 76, § 2).

Facoltà di Diritto Canonico

Art. 30. Non si può affiliare un Istituto di studi superiori a una Facoltà di Diritto Canonico.

Facoltà di Filosofia

Art. 31. Secondo l'art. 63, § 1 della Costituzione Apostolica *Veritatis gaudium*, l'Istituto affiliato a una Facoltà di Filosofia deve adempiere alle condizioni accademiche degli studi specificate negli articoli 81-84 della stessa Costituzione, nonché negli articoli 64-69 delle *Ordinationes* annesse, in riferimento al primo ciclo.

Art. 32. Gli studi del primo ciclo dell'Istituto affiliato si protraggono per un triennio (180 ECTS o crediti formativi comparabili) o sei semestri (cfr VG, art. 82, a).

Art. 33. I docenti stabili delle discipline filosofiche dell'Istituto devono essere almeno cinque (cfr VG, *Ord.*, art. 69, § 2), distribuiti nel seguente modo: uno in metafisica, uno in filosofia della natura, uno in filosofia dell'uomo, uno in filosofia morale e politica, uno in logica e filosofia della conoscenza (cfr VG, *Ord.*, art. 67, § 1).

Altra Facoltà

Art. 34. Secondo l'art. 63, § 1 della Costituzione Apostolica *Veritatis gaudium*, l'Istituto affiliato a un'altra Facoltà, che non sia di Teologia o di Filosofia, deve adempiere alle condizioni accademiche degli studi specificate negli articoli 85-87 della stessa Costituzione, nonché all'articolo 70 delle *Ordinationes* annesse.

Art. 35. Gli studi del primo ciclo dell'Istituto affiliato si protraggono per tre anni o sei semestri (180 ECTS o crediti formativi comparabili).

Art. 36. I docenti stabili delle discipline principali (cfr VG, *Ord.*, art. 31) dell'Istituto affiliato devono essere almeno cinque.

Norme finali

Art. 37. La presente Istruzione troverà applicazione il primo giorno dell'anno accademico 2021-2022 o dell'anno accademico 2022, secondo il calendario accademico delle varie regioni.

Art. 38. § 1. I singoli Istituti già affiliati devono presentare, tramite la Facoltà affiliante, gli Statuti e l'ordinamento degli studi, secondo la presente Istruzione, alla Congregazione per l'Educazione Cattolica entro l'8 settembre 2022.

§ 2. Eventuali modifiche agli Statuti o all'ordinamento degli studi necessitano dell'approvazione della Congregazione per l'Educazione Cattolica.

Art. 39. Solo la Congregazione per l'Educazione Cattolica può dispensare dall'osservanza di qualche articolo di questa Istruzione.

Art. 40. Questa Istruzione sostituisce tutti i documenti (*Notio affiliationis theologicae, Normae servandae ad affiliationem theologicam exsequendam, Conventio ad affiliandum, Notio affiliationis philosophicae, Normae servandae ad affiliationem philosophicam exsequendam, Conventio ad affiliandum*) finora vigenti.

Art. 41. Sono abrogate le norme e le consuetudini, al presente in vigore, contrarie a questa Istruzione.

Il giorno 1° dicembre 2020 il Santo Padre ha approvato il presente documento della Congregazione per l'Educazione Cattolica e ne ha autorizzato la pubblicazione.

Roma, dalla Sede della Congregazione per l'Educazione Cattolica, l'8 dicembre 2020, Solennità dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria.

Giuseppe Card. VERSALDI
Prefetto
Segretario

Angelo Vincenzo ZANI
Arciv. tit. di Volturno

Congregazione per l'Educazione Cattolica, Istruzione sull'aggregazione di istituti di studi superiori

L'aggregazione di Istituti di studi superiori viene incoraggiata dalla Costituzione Apostolica *Veritatis gaudium* di S. S. Papa Francesco che enuncia i criteri di fondo per un rinnovamento ed un rilancio del contributo degli studi ecclesiastici ad una Chiesa in uscita missionaria. Uno di questi criteri “concerne la necessità urgente di ‘fare rete’ tra le diverse Istituzioni che, in ogni parte del mondo, coltivano e promuovono gli studi ecclesiastici, attivando con decisione le opportune sinergie” (VG, Proemio, 4, d). Si tratta di una prospettiva che traccia un compito esigente per le discipline contemplate negli studi ecclesiastici nonché per le Istituzioni stesse.

In seguito alla promulgazione della Costituzione Apostolica *Sapientia christiana* (15 aprile 1979), la Congregazione per l'Educazione Cattolica aveva emanato le *Normae de Institutis Theologicis Aggregatione* (23 giugno 1993) da applicare anche per le altre Facoltà (cfr nota 1). Dopo la promulgazione della Costituzione Apostolica *Veritatis gaudium* (8 dicembre 2017) di Papa Francesco e delle *Ordinationes* annesse (27 dicembre 2017), approfittando della sua esperienza e delle arricchenti osservazioni ricevute, la Congregazione per l'Educazione Cattolica, “per procedere con ponderata e profetica determinazione alla promozione, a tutti i livelli, di un rilancio degli studi ecclesiastici nel contesto della nuova tappa della missione della Chiesa” (VG, Proemio, 1), emana questa Istruzione sull'aggregazione di Istituti di studi superiori alle Facoltà ecclesiastiche al fine di provvedere sia al progresso di questi Istituti sia alla loro conveniente distribuzione nelle varie parti del mondo.

Norme comuni

I. Ordinamento canonico per l'aggregazione di un Istituto

Art. 1. L'aggregazione di un Istituto si regge sull'articolo 64 della Costituzione Apostolica *Veritatis gaudium* e sugli articoli 15, § 1; 51, §§ 1 e 3 delle *Ordinationes* annesse alla Costituzione, nonché su quanto è definito e descritto nella presente Istruzione, tenendo conto del diritto finora applicato nelle Facoltà ecclesiastiche (cfr VG, *Ord.*, art. 1, § 1).

II. Nozione e particolarità dell'aggregazione

Art. 2. L'aggregazione di un Istituto, che si distingue dall'affiliazione e dall'incorporazione (cfr VG, *Ord.*, art. 50-51), è il suo collegamento con una Facoltà ecclesiastica allo scopo di conseguire, mediante la Facoltà, i corri-

spondenti gradi accademici di primo e secondo ciclo, ossia il baccalaureato e la licenza (cfr VG, *Ord.*, art. 51, § 1).

Art. 3. L'Istituto aggregato è aperto a quanti, ecclesiastici o laici, siano idonei ad essere iscritti nel corrispondente ciclo di una Facoltà ecclesiastica per gli studi compiuti e la condotta morale, e forniti di regolare attestato che lo comprovi (cfr VG, art. 31; *Ord.*, art. 26).

Art. 4. È compito e dovere della Facoltà aggregante assistere e vigilare diligentemente sull'Istituto aggregato affinché la sua vita accademica si svolga in modo completo e regolare. Perché ciò avvenga più agevolmente, l'aggregazione è di solito da istituire nella stessa regione.

Art. 5. Gli studi dell'Istituto aggregato devono adeguarsi alle norme della Costituzione Apostolica *Veritatis gaudium* e delle *Ordinationes* annesse, per ciò che si riferisce al primo e al secondo ciclo della Facoltà aggregante. La condizione e la natura degli studi di un Istituto aggregato sono propriamente accademiche e scientifiche, allo stesso modo del primo e del secondo ciclo della Facoltà aggregante.

III. Condizioni accademiche dell'Istituto aggregato

Art. 6. L'aggregazione non può essere concessa nel caso in cui l'Istituto non possieda i requisiti necessari per il conseguimento dei gradi accademici del primo e secondo ciclo. In tal modo, infatti, risulta fondata la speranza che, attraverso il collegamento con la Facoltà, si consegua realmente il fine desiderato (cfr VG, *Ord.*, 51, § 3). Al riguardo sono da osservare i seguenti punti:

§ 1. Bisogna riflettere accuratamente circa la necessità o quantomeno la reale utilità dell'erezione dell'Istituto, a cui non sia possibile provvedere in altri modi.

§ 2. Il numero e la qualità dei docenti dell'Istituto devono essere tali da poter soddisfare le condizioni sia del primo ciclo istituzionale sia del secondo ciclo di specializzazione.

§ 3. È necessario che tutti i docenti abbiano conseguito un congruo dottorato (cfr VG, *Ord.*, art. 19), si siano dimostrati idonei alla ricerca scientifica con documenti probanti pubblicati (cfr VG, art. 25, § 1, 3°) e che siano liberi da altre incombenze incompatibili (cfr VG, art. 29).

§ 4. È richiesto un congruo numero di studenti ordinari.

§ 5. L'Istituto deve avere sussidi scientifici, informatici e tecnici audiovisivi adatti, in primo luogo una biblioteca (con abbonamenti a banche date elettroniche) rispondente alle necessità accademiche del secondo ciclo.

Art. 7. Le ore settimanali delle lezioni, delle esercitazioni e dei seminari, completati dallo studio privato e dal lavoro personale, devono essere sufficienti per conseguire un numero di crediti formativi adeguato a un anno di

studi universitari a tempo pieno.

Art. 8. § 1. Le modalità di governo dell'Istituto aggregato devono essere determinate negli Statuti particolari approvati dal Consiglio di Facoltà (cfr VG, *Ord.*, art. 14) e poi dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica (cfr VG, art. 7), facendo attenzione che non siano in contrasto con ciò che è prescritto negli Statuti della Facoltà o dell'Università. Le autorità accademiche della Facoltà, personali e collegiali (cfr VG, art. 15), sono *ipso iure* autorità accademiche dell'Istituto aggregato, alle quali si aggiungono le autorità particolari che sono, almeno, il Moderatore (Ordinario del luogo, Gerarca o Superiore Maggiore), il Direttore (cfr VG, *Ord.*, art. 15 § 1) e il Consiglio d'Istituto. I compiti e gli uffici di tutte queste autorità devono essere definiti negli Statuti (cfr VG, art. 11, § 3).

§ 2. Per il Direttore, si richiede la conferma della Congregazione per l'Educazione Cattolica, necessaria anche per l'eventuale rinnovo del mandato.

§ 3. È compito del Direttore trasmettere al Decano della Facoltà (cfr VG, *Ord.*, art. 17, 6°), in forma elettronica, quanto sarà necessario per l'aggiornamento annuale della banca dati della Congregazione per l'Educazione Cattolica.

Art. 9. Se l'Istituto aggregato è congiunto con un Seminario Maggiore o con un Collegio, fatta salva la dovuta collaborazione in tutto ciò che attiene al bene degli studenti, gli Statuti devono con chiarezza ed efficacia provvedere a che la direzione accademica e l'amministrazione dell'Istituto siano debitamente distinte dal governo e dall'amministrazione del Seminario Maggiore o del Collegio (cfr VG, art. 21).

IV. Concessione dell'aggregazione e dei gradi accademici

Art. 10. § 1. L'aggregazione è concessa tramite un decreto della Congregazione per l'Educazione Cattolica (cfr VG, art. 64).

§ 2. Il medesimo decreto dovrà concedere espressamente all'Istituto aggregato la personalità giuridica canonica pubblica, se fino a quel momento non la possedeva già.

§ 3. Spetta alla Congregazione per l'Educazione Cattolica concedere con decreto la personalità giuridica a un Istituto aggregato appartenente a un'Università civile.

Art. 11. L'aggregazione può essere concessa a quegli Istituti che si saranno dimostrati idonei per un congruo periodo di tempo, avuto il parere favorevole sia dell'Ordinario / Gerarca del luogo sia della Conferenza episcopale / Struttura Gerarchica Orientale.

Art. 12. La richiesta deve essere presentata alla Congregazione per l'Educazione Cattolica dal Gran Cancelliere della Facoltà aggregante (cfr VG, art.

12), dopo che il Consiglio di Facoltà (cfr VG, *Ord.*, art. 14) – e di Università, se la Facoltà è parte di un'Università – abbia constatato e approvato diligentemente tutti i requisiti.

Art. 13. I gradi accademici di primo e secondo ciclo sono conferiti dalla Facoltà aggregante, il cui nome (e quello dell'Università, se la Facoltà è parte di un'Università) deve comparire sul diploma (cfr VG, *Ord.*, art. 38).

Art. 14. I gradi conferiti sono gli stessi che vengono conferiti nella Facoltà aggregante al compimento del primo e del secondo ciclo. Le denominazioni canoniche “baccalaureato” e “licenza” possono essere accompagnate da altre diciture secondo la prassi universitaria civile del luogo purché, a) corrispondano realmente al baccalaureato e alla licenza canonici, anzitutto rispetto all'ampiezza dei relativi studi; b) non sussista alcun equivoco né con i gradi omonimi civili del luogo né con la denominazione del grado canonico di terzo ciclo, ossia il dottorato (cfr VG, art. 46-47).

Art. 15. Le eventuali denominazioni locali di baccalaureato e di licenza, che devono essere uguali per tutte le Facoltà della stessa nazione o regione culturale (cfr VG, art. 47), hanno bisogno dell'approvazione della Congregazione per l'Educazione Cattolica.

Art. 16. Il rilascio dei documenti autentici di conferimento dei gradi accademici, secondo le modalità stabilite, spetta alla Facoltà aggregante o all'Università se la Facoltà è parte di una Università (cfr VG, *Ord.*, art. 38-39). L'Istituto aggregato avrà cura del rilascio di ulteriori documenti (per esempio il *Transcript of records*, dove si attestano gli esami sostenuti).

V. Iter per l'ottenimento o il rinnovo dell'aggregazione

A) *Esame previo e approvazione dell'Istituto da aggregare*

Art. 17. La proposta di erezione di un Istituto aggregato deve essere formulata dall'Ordinario, Gerarca o Superiore Maggiore del luogo dove ha sede l'Istituto, il quale deve rivolgersi ad una Facoltà ecclesiastica, che si prenda la responsabilità accademica dell'Istituto stesso.

Art. 18. La Facoltà aggregante, attraverso un suo delegato o la commissione per l'aggregazione (cfr VG, *Ord.*, art. 14), deve in primo luogo verificare che l'Istituto da aggregare soddisfi le condizioni accademiche prescritte (cfr VG, art. 64), anche attraverso visite *in loco*.

Art. 19. Se l'esito è positivo, il Gran Cancelliere (cfr VG, art. 12) della Facoltà (o dell'Università, se la Facoltà è parte di un'Università), accertata l'esistenza dei requisiti previsti dalla presente Istruzione, trasmette alla Congregazione per l'Educazione Cattolica, unitamente al suo parere:

§ 1. una relazione, con il giudizio della Facoltà, sullo stato accademico

riscontrato nell'Istituto da aggregare;

§ 2. gli Statuti dell'Istituto da aggregare redatti in modo analogo a quelli della Facoltà (cfr VG, *Ord.*, Appendice I all'art. 7);

§ 3. l'ordinamento degli studi, sia del primo sia del secondo ciclo dell'Istituto, distinto nei singoli anni, con il numero totale degli ECTS o crediti formativi comparabili, sia per ciascuna disciplina sia per la specializzazione scelta del secondo ciclo (cfr VG, art. 41-42; *Ord.*, art. 30);

§ 4. i *curricula vitae, studiorum et operum* di tutti i docenti, stabili e non stabili, dell'Istituto;

§ 5. la previsione del numero degli studenti distinto nei singoli anni;

§ 6. le denominazioni locali che eventualmente accompagnano le denominazioni canoniche "baccalaureato" e "licenza" (cfr VG, art. 46-47) e il loro fondamento nel diritto civile o nel diritto ecclesiastico.

B) *Compito della Congregazione per l'Educazione Cattolica*

Art. 20. L'aggregazione viene di norma concessa *ad quinquennium experimenti gratia*. Trascorso con esito positivo tale periodo, essa viene rinnovata *ad alterum quinquennium*. A fronte di un ulteriore riscontro positivo, l'aggregazione viene concessa *ad aliud quinquennium*. I rinnovi successivi saranno *ad aliud quinquennium*. Se le condizioni accademiche dell'Istituto, con particolare riferimento al numero degli studenti e dei docenti, nonché alla qualità scientifica, non soddisfano i requisiti necessari, l'aggregazione può essere sospesa o revocata dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica.

Art. 21. § 1. Prima che si conceda l'aggregazione tramite decreto, è richiesto per i docenti dell'Istituto da aggregare il *nihil obstat ad docendum* della Congregazione per l'Educazione Cattolica. Per la promozione a docente stabile è richiesto nuovamente il *nihil obstat* della medesima Congregazione, a tenore dell'articolo 27, § 2 della Costituzione Apostolica *Veritatis gaudium* e degli Statuti.

§ 2. Coloro che insegnano discipline concernenti la fede e la morale devono ricevere, dopo aver emesso la professione di fede (cfr can. 833, n. 7 CIC), la missione canonica dal Gran Cancelliere (o da un suo delegato) che può conferirla o revocarla, secondo le norme della Costituzione Apostolica *Veritatis gaudium*.

Art. 22. Per il rinnovo dell'aggregazione è necessaria la richiesta del Gran Cancelliere (cfr VG, art. 12) della Facoltà aggregante (o dell'Università), corredata da un'ampia relazione sull'esito finora ottenuto dell'aggregazione.

Norme speciali

Facoltà di Teologia

Art. 23. Secondo l'art. 64 della Costituzione Apostolica *Veritatis gaudium*, l'Istituto aggregato a una Facoltà di Teologia deve adempiere alle condizioni accademiche degli studi specificate negli articoli 69-76 della stessa Costituzione, nonché negli articoli 53-59 delle *Ordinationes* annesse, in riferimento al primo e al secondo ciclo.

Art. 24. Gli studi del primo ciclo dell'Istituto aggregato si protraggono per cinque anni o dieci semestri (300 ECTS o crediti formativi comparabili) e comprendono un biennio filosofico (120 ECTS o crediti formativi comparabili) e un triennio teologico istituzionale (180 ECTS o crediti formativi comparabili). Se l'Istituto ha soltanto il triennio teologico istituzionale, è necessario che il biennio filosofico sia compiuto prima (cfr VG, art. 74, a).

Art. 25. Gli studi del secondo ciclo dell'Istituto aggregato si protraggono per due anni (120 ECTS o crediti formativi comparabili) o quattro semestri (cfr VG, art. 74, b).

Art. 26. Nel secondo ciclo di un Istituto aggregato, deve essere offerta almeno una specializzazione, che risponda alla natura o vocazione specifica dell'Istituto aggregato o scelta in accordo con la Facoltà aggregante e approvata dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica (cfr VG, art. 74, b). Il secondo ciclo di un Istituto aggregato – in analogia con quello della Facoltà aggregante – è chiamato «di specializzazione», nel senso che in esso s'intraprende lo studio approfondito di un particolare settore delle discipline, e contemporaneamente gli studenti si esercitano più compiutamente nell'uso del metodo della ricerca scientifica con seminari ed esercitazioni (cfr VG, art. 39, b).

Art. 27. I docenti stabili delle discipline teologiche dell'Istituto devono essere almeno nove tra cui sette sono di solito così suddivisi: per la Sacra Scrittura, per la teologia fondamentale e dogmatica (due docenti), per la teologia morale e spirituale, per la liturgia, per il diritto canonico, per la patrologia e la storia ecclesiastica.

Art. 28. Nel caso di un Istituto con un primo ciclo quinquennale filosofico-teologico che si conclude con il baccalaureato in teologia, il numero dei docenti stabili di filosofia deve essere di almeno due (cfr VG, *Ord.*, 69, § 3).

Art. 29. Oltre agli esami o prove equipollenti sulle singole discipline, al termine del primo e del secondo ciclo deve essere previsto un esame comprensivo (o prova equipollente), attraverso cui lo studente dia prova di aver pienamente conseguito la formazione scientifica prevista dal ciclo rispettivo (cfr VG, *Ord.*, art. 58).

Facoltà di Diritto Canonico

Art. 30. Secondo l'art. 64 della Costituzione Apostolica *Veritatis gaudium*, l'Istituto aggregato a una Facoltà di Diritto Canonico deve adempiere alle condizioni accademiche degli studi specificate negli articoli 77-80 della stessa Costituzione, nonché negli articoli 60-63 delle *Ordinationes* annesse, in riferimento al primo e al secondo ciclo.

Art. 31. Gli studi del primo ciclo dell'Istituto aggregato si protraggono per un biennio o quattro semestri (120 ECTS o crediti formativi comparabili), per coloro che non hanno una formazione filosofico-teologica. Non sono previste eccezioni per quanti già siano in possesso di un titolo accademico in diritto civile (cfr VG, art. 78, a).

Art. 32. Gli studi del secondo ciclo dell'Istituto aggregato si protraggono per tre anni (180 ECTS o crediti formativi comparabili) o sei semestri (cfr VG, art. 78, b).

Art. 33. I docenti stabili delle discipline canonistiche dell'Istituto devono essere almeno tre (cfr Congregazione per l'Educazione Cattolica, Istruzione "*Gli studi di Diritto Canonico alla luce della riforma del processo matrimoniale*", art. 2).

Art. 34. Oltre agli esami o prove equipollenti sulle singole discipline, al termine del secondo ciclo deve essere previsto un esame comprensivo (o prova equipollente), attraverso cui lo studente dia prova di aver pienamente acquisito la formazione scientifica prevista dal secondo ciclo (cfr VG, *Ord.*, art. 63).

Facoltà di Filosofia

Art. 35. Secondo l'art. 64 della Costituzione Apostolica *Veritatis gaudium*, l'Istituto aggregato a una Facoltà di Filosofia deve adempiere alle condizioni accademiche degli studi specificate negli articoli 81-84 della stessa Costituzione, nonché negli articoli 64-69 delle *Ordinationes* annesse, in riferimento al primo e al secondo ciclo.

Art. 36. Gli studi del primo ciclo dell'Istituto aggregato si protraggono per un triennio (180 ECTS o crediti formativi comparabili) o sei semestri (cfr VG, art. 82, a).

Art. 37. Gli studi del secondo ciclo dell'Istituto aggregato si protraggono per due anni (120 ECTS o crediti formativi comparabili) o quattro semestri (cfr VG, art. 82, b).

Art. 38. Nel secondo ciclo di un Istituto aggregato, deve essere offerta almeno una specializzazione, che risponda alla natura o vocazione specifica dell'Istituto aggregato o scelta in accordo con la Facoltà aggregante e approvata dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica (cfr VG, art. 82, b).

Il secondo ciclo di un Istituto aggregato – in analogia con quello della

Facoltà aggregante – è chiamato «di specializzazione», nel senso che in esso s'intraprende lo studio approfondito di un particolare settore delle discipline, e contemporaneamente gli studenti si esercitano più compiutamente nell'uso del metodo della ricerca scientifica con seminari ed esercitazioni (cfr VG, art. 39, b).

Art. 39. I docenti stabili delle discipline filosofiche dell'Istituto devono essere almeno sei (cfr VG, *Ord.*, art. 69, § 2), cinque dei quali distribuiti nel seguente modo: uno in metafisica, uno in filosofia della natura, uno in filosofia dell'uomo, uno in filosofia morale e politica, uno in logica e filosofia della conoscenza (cfr VG, *Ord.*, art. 67, § 1).

Altra Facoltà

Art. 40. L'Istituto aggregato ad un'altra Facoltà, che non sia di Teologia, di Diritto canonico e di Filosofia, deve adempiere alle condizioni accademiche degli studi specificate dagli art. 85-87 della Costituzione Apostolica *Veritatis gaudium* e dall'art. 70 delle *Ordinationes* annesse (cfr VG, art. 64).

Art. 41. Gli studi del primo ciclo dell'Istituto aggregato si protraggono per tre anni o sei semestri (180 ECTS o crediti formativi comparabili).

Art. 42. Gli studi del secondo ciclo dell'Istituto aggregato si protraggono per due anni o quattro semestri (120 ECTS o crediti formativi comparabili).

Art. 43. I docenti stabili delle discipline principali (cfr VG, *Ord.*, art. 31) dell'Istituto aggregato devono essere almeno cinque.

Norme finali

Art. 44. La presente Istruzione troverà applicazione il primo giorno dell'anno accademico 2021-2022 o dell'anno accademico 2022, secondo il calendario accademico delle varie regioni.

Art. 45. § 1. I singoli Istituti già aggregati devono presentare, tramite la Facoltà aggregante, i propri Statuti e l'ordinamento degli studi, rivisti secondo la presente Istruzione, alla Congregazione per l'Educazione Cattolica entro l'8 settembre 2022.

§ 2. Eventuali modifiche agli Statuti o all'ordinamento degli studi necessitano dell'approvazione della Congregazione per l'Educazione Cattolica.

Art. 46. Solo la Congregazione per l'Educazione Cattolica può dispensare dall'osservanza di qualche articolo di questa Istruzione.

Art. 47. Questa Istruzione sostituisce le *Normae de Institutis Theologicis Aggregatione* (23 giugno 1993) finora vigenti.

Art. 48. Sono abrogate le norme e le consuetudini, al presente in vigore, contrarie a questa Istruzione.

Il giorno 1° dicembre 2020 il Santo Padre ha approvato il presente documento della Congregazione per l'Educazione Cattolica e ne ha autorizzato la pubblicazione.

Roma, dalla Sede della Congregazione per l'Educazione Cattolica, l'8 dicembre 2020, Solennità dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria.

Giuseppe Card. VERSALDI
Prefetto

Angelo Vincenzo ZANI
Arciv. tit. di Volturno
Segretario

Congregazione per l'Educazione Cattolica, Istruzione sull'incorporazione di istituti di studi superiori

L'incorporazione di Istituti di studi superiori viene incoraggiata dalla Costituzione Apostolica *Veritatis gaudium* di S. S. Papa Francesco che enuncia i criteri di fondo per un rinnovamento ed un rilancio del contributo degli studi ecclesiastici ad una Chiesa in uscita missionaria. Uno di questi criteri “concerne la necessità urgente di ‘fare rete’ tra le diverse Istituzioni che, in ogni parte del mondo, coltivano e promuovono gli studi ecclesiastici, attivando con decisione le opportune sinergie” (VG, Proemio, 4, d). Si tratta di una prospettiva che traccia un compito esigente per le discipline contemplate negli studi ecclesiastici nonché per le Istituzioni stesse.

In seguito alla promulgazione della Costituzione Apostolica *Sapientia christiana* (15 aprile 1979), la Congregazione per l'Educazione Cattolica non aveva preparato norme per gli Istituti incorporati che erano molto rari. Dopo la promulgazione della Costituzione Apostolica *Veritatis gaudium* (8 dicembre 2017) di Papa Francesco e delle *Ordinationes* annesse (27 dicembre 2017), approfittando della sua esperienza e delle arricchenti osservazioni ricevute, la Congregazione per l'Educazione Cattolica, “per procedere con ponderata e profetica determinazione alla promozione, a tutti i livelli, di un rilancio degli studi ecclesiastici nel contesto della nuova tappa della missione della Chiesa” (VG, Proemio, 1), emana questa Istruzione sull'incorporazione di Istituti di studi superiori alle Facoltà ecclesiastiche al fine di provvedere sia al progresso di questi Istituti sia alla loro conveniente distribuzione nelle varie parti del mondo.

Norme comuni

I. Ordinamento canonico per l'incorporazione di un Istituto

Art. 1. L'incorporazione di un Istituto si regge sull'articolo 64 della Costituzione Apostolica *Veritatis gaudium* e sugli articoli 15, § 1; 51, §§ 2 e 3 delle *Ordinationes* annesse alla Costituzione, nonché su quanto è definito e descritto nel presente documento, tenendo conto del diritto finora applicato nelle Facoltà ecclesiastiche (cfr VG, *Ord.*, art. 1, § 1).

II. Nozione e particolarità dell'incorporazione

Art. 2. L'incorporazione di un Istituto, che si distingue dall'affiliazione e dall'aggregazione (cfr VG, *Ord.*, art. 50-51), è il suo collegamento con una Facoltà ecclesiastica allo scopo di conseguire, mediante la Facoltà, i corri-

spondenti gradi accademici di secondo e terzo ciclo, ossia la licenza e il dottorato (cfr VG, *Ord.*, art. 51, § 2).

Art. 3. L'Istituto incorporato è aperto a quanti, ecclesiastici o laici, siano idonei ad essere iscritti nel corrispondente ciclo di una Facoltà ecclesiastica per gli studi compiuti e la condotta morale, e forniti di regolare attestato che lo comprovi (cfr VG, art. 31; *Ord.*, art. 26).

Art. 4. È compito e dovere della Facoltà incorporante assistere e vigilare diligentemente sull'Istituto incorporato affinché la sua vita accademica si svolga in modo completo e regolare. Perché ciò avvenga più agevolmente, l'incorporazione è di solito da istituire nella stessa regione.

Art. 5. Gli studi dell'Istituto incorporato devono adeguarsi alle norme della Costituzione Apostolica *Veritatis gaudium* e delle *Ordinationes* annesse, per ciò che si riferisce al secondo e al terzo ciclo della Facoltà incorporante. La condizione e la natura degli studi di un Istituto incorporato sono propriamente accademiche, scientifiche e di ricerca, allo stesso modo del secondo e del terzo ciclo della Facoltà incorporante.

III. Condizioni accademiche dell'Istituto incorporato

Art. 6. L'incorporazione non può essere concessa nel caso in cui l'Istituto non possieda i requisiti necessari per il conseguimento dei gradi accademici del secondo e terzo ciclo. In tal modo, infatti, risulta fondata la speranza che, attraverso il collegamento con la Facoltà, si consegua realmente il fine desiderato (cfr VG, *Ord.*, 51, § 3). Al riguardo sono da osservare i seguenti punti:

§ 1. Bisogna riflettere accuratamente circa la necessità o quantomeno la reale utilità dell'erezione dell'Istituto, a cui non sia possibile provvedere in altri modi.

§ 2. Il numero e la qualità dei docenti dell'Istituto devono essere tali da poter soddisfare le condizioni sia del secondo ciclo di specializzazione sia del terzo ciclo di dottorato.

§ 3. È necessario che tutti i docenti abbiano conseguito un congruo dottorato (cfr VG, *Ord.*, art. 19); si siano dimostrati idonei alla ricerca scientifica con documenti probanti pubblicati (cfr VG, art. 25, § 1, 3°) e che siano liberi da altre incombenze incompatibili (cfr VG, art. 29).

§ 4. È richiesto un congruo numero di studenti ordinari.

§ 5. L'Istituto deve avere sussidi scientifici, informatici e tecnici audiovisivi adatti, in primo luogo una biblioteca (con abbonamenti a banche date elettroniche) rispondente alle necessità accademiche del terzo ciclo.

Art. 7. Le ore settimanali delle lezioni, delle esercitazioni e dei seminari, completati dallo studio privato e dal lavoro personale, devono essere suffi-

cienti per conseguire un numero di crediti formativi adeguato a un anno di studi universitari a tempo pieno.

Art. 8. § 1. Le modalità di governo dell'Istituto incorporato devono essere determinate negli Statuti particolari approvati dal Consiglio accademico della Facoltà incorporante e poi dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica (cfr VG, art. 7), facendo attenzione che non siano in contrasto con ciò che è prescritto negli Statuti della Facoltà o dell'Università. Le autorità accademiche della Facoltà, personali e collegiali (cfr VG, art. 15), sono *ipso iure* autorità accademiche dell'Istituto incorporato, alle quali si aggiungono le autorità particolari che sono, almeno, il Moderatore (Ordinario del luogo, Gerarca o Superiore Maggiore), il Direttore (cfr VG, *Ord.*, art. 15 § 1) e il Consiglio d'Istituto. I compiti e gli uffici di tutte queste autorità devono essere definiti negli Statuti (cfr VG, art. 11, § 3).

§ 2. Per il Direttore, si richiede la conferma della Congregazione per l'Educazione Cattolica, necessaria anche per l'eventuale rinnovo del mandato.

§ 3. È compito del Direttore trasmettere al Decano della Facoltà (cfr VG, *Ord.*, art. 17, 6°), in forma elettronica, quanto sarà necessario per l'aggiornamento annuale della banca dati della Congregazione per l'Educazione Cattolica.

Art. 9. Se l'Istituto incorporato è congiunto con un Seminario Maggiore o con un Collegio, fatta salva la dovuta collaborazione in tutto ciò che attiene al bene degli studenti, gli Statuti devono con chiarezza ed efficacia provvedere a che la direzione accademica e l'amministrazione dell'Istituto siano debitamente distinte dal governo e dall'amministrazione del Seminario Maggiore o del Collegio (cfr VG, art. 21).

IV. Concessione dell'incorporazione e dei gradi accademici

Art. 10. § 1. L'incorporazione è concessa tramite un decreto della Congregazione per l'Educazione Cattolica (cfr VG, art. 64).

§ 2. Il medesimo decreto dovrà concedere espressamente all'Istituto incorporato la personalità giuridica canonica pubblica, se fino a quel momento non la possedeva già.

§ 3. Spetta alla Congregazione per l'Educazione Cattolica concedere con decreto la personalità giuridica a un Istituto incorporato appartenente a un'Università civile.

Art. 11. L'incorporazione può essere concessa a quegli Istituti che si saranno dimostrati idonei per un congruo periodo di tempo, avuto il parere favorevole sia dell'Ordinario / Gerarca del luogo sia della Conferenza episcopale / Struttura Gerarchica Orientale.

Art. 12. La richiesta deve essere presentata alla Congregazione per l'Educazione Cattolica dal Gran Cancelliere della Facoltà incorporante (cfr VG, art.

12), dopo che il Consiglio di Facoltà (cfr VG, *Ord.*, art. 14) – e di Università, se la Facoltà è parte di un'Università – abbia constatato e approvato diligentemente tutti i requisiti.

Art. 13. I gradi accademici di secondo e terzo ciclo sono conferiti dalla Facoltà incorporante, il cui nome (e quello dell'Università, se la Facoltà è parte di un'Università) deve comparire sul diploma (cfr VG, *Ord.*, art. 38).

Art. 14. I gradi conferiti sono gli stessi che vengono conferiti nella Facoltà incorporante al compimento del secondo e del terzo ciclo. Le denominazioni canoniche “licenza” e “dottorato” possono essere accompagnate da altre diciture secondo la prassi universitaria civile del luogo purché, a) corrispondano realmente alla licenza e al dottorato canonici, anzitutto rispetto all'ampiezza dei relativi studi; b) non sussista alcun equivoco con i gradi omonimi civili del luogo (cfr VG, art. 46-47).

Art. 15. Le eventuali denominazioni locali di licenza e di dottorato, che devono essere uguali per tutte le Facoltà della stessa nazione o regione culturale (cfr VG, art. 47), hanno bisogno dell'approvazione della Congregazione per l'Educazione Cattolica.

Art. 16. Il rilascio dei documenti autentici di conferimento dei gradi accademici, secondo le modalità stabilite, spetta alla Facoltà incorporante o all'Università se la Facoltà è parte di una Università (cfr VG, *Ord.*, art. 38-39). L'Istituto incorporato avrà cura del rilascio di ulteriori documenti (per esempio il *Transcript of records*, dove si attestano gli esami sostenuti).

Art. 17. § 1. Per poter essere ammessi al Dottorato occorre aver conseguito la Licenza (cfr VG, art. 49, § 1).

§ 2. Per conseguire il Dottorato si richiede una dissertazione dottorale che contribuisca effettivamente al progresso della scienza e sia, almeno nella sua parte principale, pubblicata (cfr VG, art. 49, § 2).

§ 3. Pubblicare la dissertazione in forma elettronica è ammissibile, se l'ordinamento degli studi lo prevede e ne determina le condizioni in modo che la sua permanente accessibilità sia garantita (cfr VG, *Ord.*, art. 36, § 2).

§ 4. Un esemplare in forma cartacea delle dissertazioni pubblicate dev'essere inviato alla Congregazione per l'Educazione Cattolica. Si raccomanda di inviarne una copia anche alle Facoltà ecclesiastiche, quelle almeno della propria regione, che si occupano delle medesime scienze (cfr VG, *Ord.*, art. 37).

V. Iter per l'ottenimento o il rinnovo dell'incorporazione

A) *Esame previo e approvazione dell'Istituto da incorporare*

Art. 18. La proposta di erezione di un Istituto incorporato deve essere formulata dall'Ordinario, Gerarca o Superiore Maggiore del luogo dove ha sede

l'Istituto, il quale deve rivolgersi ad una Facoltà ecclesiastica, che si prenda la responsabilità accademica dell'Istituto stesso.

Art. 19. La Facoltà incorporante, attraverso un suo delegato o la commissione per l'incorporazione (cfr VG, *Ord.*, art. 14), deve in primo luogo verificare che l'Istituto da incorporare soddisfi le condizioni accademiche prescritte (cfr VG, art. 64), anche attraverso visite *in loco*.

Art. 20. Se l'esito è positivo, il Gran Cancelliere (cfr VG, art. 12) della Facoltà (o dell'Università, se la Facoltà è parte di un'Università), accertata l'esistenza dei requisiti previsti dalla presente Istruzione, trasmette alla Congregazione per l'Educazione Cattolica, unitamente al suo parere:

§ 1. una relazione, con il giudizio della Facoltà, sullo stato accademico riscontrato nell'Istituto da incorporare;

§ 2. gli Statuti dell'Istituto da incorporare redatti in modo analogo a quelli della Facoltà (cfr VG, *Ord.*, Appendice I all'art. 7);

§ 3. l'ordinamento degli studi, sia del secondo sia del terzo ciclo dell'Istituto, distinto nei singoli anni, con il numero totale degli ECTS o crediti formativi comparabili, sia per ciascuna disciplina sia per la specializzazione scelta del secondo ciclo (cfr VG, art. 41-42; *Ord.*, art. 30);

§ 4. i *curricula vitae, studiorum et operum* di tutti i docenti, stabili e non stabili, dell'Istituto;

§ 5. la previsione del numero degli studenti distinto nei singoli anni;

§ 6. le denominazioni locali che eventualmente accompagnano le denominazioni canoniche "licenza" e "dottorato" (cfr VG, art. 46-47) e il loro fondamento nel diritto civile o nel diritto ecclesiastico.

B) *Compito della Congregazione per l'Educazione Cattolica*

Art. 21. L'incorporazione viene di norma concessa *ad quinquennium experimenti gratia*. Trascorso con esito positivo tale periodo, essa viene rinnovata *ad alterum quinquennium*. A fronte di un ulteriore riscontro positivo, l'incorporazione viene concessa *ad aliud quinquennium*. I rinnovi successivi saranno *ad aliud quinquennium*. Se le condizioni accademiche dell'Istituto, con particolare riferimento al numero degli studenti e dei docenti, nonché alla qualità scientifica, non soddisfano i requisiti necessari, l'incorporazione può essere sospesa o revocata dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica.

Art. 22. § 1. Prima che si conceda l'incorporazione tramite decreto, è richiesto per i docenti dell'Istituto da incorporare il *nihil obstat ad docendum* della Congregazione per l'Educazione Cattolica. Per la promozione a docente stabile è richiesto nuovamente il *nihil obstat* della medesima Congregazione, a tenore dell'articolo 27, § 2 della Costituzione Apostolica *Veritatis gaudium* e degli Statuti.

§ 2. Coloro che insegnano discipline concernenti la fede e la morale devono ricevere, dopo aver emesso la professione di fede (cfr can. 833, n. 7 CIC), la missione canonica dal Gran Cancelliere (o da un suo delegato) che può conferirla o revocarla, secondo le norme della Costituzione Apostolica *Veritatis gaudium*.

Art. 23. Per il rinnovo dell'incorporazione è necessaria la richiesta del Gran Cancelliere (cfr VG, art. 12) della Facoltà incorporante (o dell'Università), corredata da un'ampia relazione sull'esito finora ottenuto dell'incorporazione.

Norme speciali

Facoltà di Teologia

Art. 24. Secondo l'art. 64 della Costituzione Apostolica *Veritatis gaudium*, l'Istituto incorporato a una Facoltà di Teologia deve adempiere alle condizioni accademiche degli studi specificate negli articoli 69-76 della stessa Costituzione, nonché negli articoli 53-59 delle *Ordinationes* annesse, in riferimento al secondo e al terzo ciclo.

Art. 25. Gli studi del secondo ciclo dell'Istituto incorporato si protraggono per due anni (120 ECTS o crediti formativi comparabili) o quattro semestri (cfr VG, art. 74, b).

Art. 26. Nel secondo ciclo di un Istituto incorporato, deve essere offerta almeno una specializzazione, che risponda alla natura o vocazione specifica dell'Istituto incorporato o scelta in accordo con la Facoltà incorporante e approvata dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica (cfr VG, art. 74, b). Il secondo ciclo di un Istituto incorporato – in analogia con quello della Facoltà incorporante – è chiamato «di specializzazione», nel senso che in esso s'intraprende lo studio approfondito di un particolare settore delle discipline, e contemporaneamente gli studenti si esercitano più compiutamente nell'uso del metodo della ricerca scientifica con seminari ed esercitazioni (cfr. VG, art. 39, b).

Art. 27. Gli studi del terzo ciclo dell'Istituto incorporato si protraggono per un congruo periodo di tempo (cfr. VG, art. 74, c). Durante il terzo ciclo “si arrivi progressivamente alla maturità scientifica, soprattutto mediante un lavoro scritto, che contribuisca effettivamente all'avanzamento della scienza” (VG, art. 39, c).

Art. 28. I docenti stabili delle discipline teologiche dell'Istituto devono essere almeno cinque.

Art. 29. Oltre agli esami o prove equipollenti sulle singole discipline, al termine del secondo ciclo deve essere previsto un esame comprensivo (o prova equipollente), attraverso cui lo studente dia prova di aver pienamente conseguito la formazione scientifica prevista dal ciclo rispettivo (cfr VG, *Ord.*, art. 58).

Facoltà di Diritto Canonico

Art. 30. Secondo l'art. 64 della Costituzione Apostolica *Veritatis gaudium*, l'Istituto incorporato a una Facoltà di Diritto Canonico deve adempiere alle condizioni accademiche degli studi specificate negli articoli 77-80 della stessa Costituzione, nonché negli articoli 60-63 delle *Ordinationes* annesse, in riferimento al secondo e al terzo ciclo.

Art. 31. Gli studi del secondo ciclo dell'Istituto incorporato si protraggono per tre anni (180 ECTS o crediti formativi comparabili) o sei semestri (cfr VG, art. 78, b).

Art. 32. Gli studi del terzo ciclo dell'Istituto incorporato si protraggono per un congruo periodo di tempo (cfr VG, art. 78, c).

Art. 33. I docenti stabili delle discipline canonistiche dell'Istituto devono essere almeno quattro (cfr Congregazione per l'Educazione Cattolica, Istruzione "Gli studi di Diritto Canonico alla luce della riforma del processo matrimoniale", art. 2).

Art. 34. Oltre agli esami o prove equipollenti sulle singole discipline, al termine del secondo ciclo deve essere previsto un esame comprensivo (o prova equipollente), attraverso cui lo studente dia prova di aver pienamente conseguito la formazione scientifica prevista dal secondo ciclo (cfr. VG, *Ord.*, art. 63).

Facoltà di Filosofia

Art. 35. Secondo l'art. 64 della Costituzione Apostolica *Veritatis gaudium*, l'Istituto incorporato a una Facoltà di Filosofia deve adempiere alle condizioni accademiche degli studi specificate negli articoli 81-84 della stessa Costituzione, nonché negli articoli 64-69 delle *Ordinationes* annesse, in riferimento al secondo e al terzo ciclo.

Art. 36. Gli studi del secondo ciclo dell'Istituto incorporato si protraggono per due anni (120 ECTS o crediti formativi comparabili) o quattro semestri (cfr VG, art. 82, b).

Art. 37. Nel secondo ciclo di un Istituto incorporato, deve essere offerta almeno una specializzazione, che risponda alla natura o vocazione specifica dell'Istituto incorporato o scelta in accordo con la Facoltà incorporante e approvata dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica (cfr VG, art. 74, b). Il secondo ciclo di un Istituto incorporato – in analogia con quello della Facoltà incorporante – è chiamato «di specializzazione», nel senso che in esso s'intraprende lo studio approfondito di un particolare settore delle discipline, e contemporaneamente gli studenti si esercitano più compiutamente nell'uso del metodo della ricerca scientifica con seminari ed esercitazioni (cfr. VG, art. 39, b).

Art. 38. Gli studi del terzo ciclo dell'Istituto incorporato si protraggono per almeno tre anni o sei semestri (cfr VG, art. 82, c). Durante il terzo ciclo "si arrivi

progressivamente alla maturità scientifica, soprattutto mediante un lavoro scritto, che contribuisca effettivamente all'avanzamento della scienza" (VG, art. 39, c).

Art. 39. I docenti stabili delle discipline filosofiche dell'Istituto devono essere almeno cinque.

Altra Facoltà

Art. 40. L'Istituto incorporato ad un'altra Facoltà, che non sia di Teologia, di Diritto canonico e di Filosofia, deve adempiere alle condizioni accademiche degli studi specificate dagli art. 85-87 della Costituzione Apostolica *Veritatis gaudium* e dall'art. 70 delle *Ordinationes* annesse (cfr VG, art. 64).

Art. 41. Gli studi del secondo ciclo dell'Istituto incorporato si protraggono per due anni o quattro semestri (120 ECTS o crediti formativi comparabili).

Art. 42. Gli studi del terzo ciclo dell'Istituto incorporato si protraggono per un congruo periodo di tempo.

Art. 43. I docenti stabili delle discipline principali (cfr VG, *Ord.*, art. 31) dell'Istituto incorporato devono essere almeno cinque.

Norme finali

Art. 44. La presente Istruzione troverà applicazione il primo giorno dell'anno accademico 2021-2022 o dell'anno accademico 2022, secondo il calendario accademico delle varie regioni.

Art. 45. § 1. I singoli Istituti già incorporati devono presentare, tramite la Facoltà incorporante, i propri Statuti e l'ordinamento degli studi, rivisti secondo la presente Istruzione, alla Congregazione per l'Educazione Cattolica entro l'8 settembre 2022.

§ 2. Eventuali modifiche agli Statuti o all'ordinamento degli studi necessitano dell'approvazione della Congregazione per l'Educazione Cattolica.

Art. 46. Solo la Congregazione per l'Educazione Cattolica può dispensare dall'osservanza di qualche articolo di quest'Istruzione.

Art. 47. Sono abrogate le norme e le consuetudini, al presente in vigore, contrarie a questa Istruzione.

Il giorno 1° dicembre 2020 il Santo Padre ha approvato il presente documento della Congregazione per l'Educazione Cattolica e ne ha autorizzato la pubblicazione.

Roma, dalla Sede della Congregazione per l'Educazione Cattolica, l'8 dicembre 2020, Solennità dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria.

Giuseppe Card. VERSALDI
Prefetto

Angelo Vincenzo ZANI
Arciv. tit. di Volturmo
Segretario

Lettera Apostolica in forma di «motu proprio» del Sommo Pontefice Francesco circa alcune competenze in materia economico-finanziaria

Una migliore organizzazione dell'amministrazione, dei controlli e della vigilanza sulle attività economiche e finanziarie della Santa Sede per assicurare una gestione trasparente ed efficiente e una chiara separazione di competenze e funzioni, rappresenta un punto fondamentale nella riforma della Curia.

In base a questo principio, la Segreteria di Stato, che pure sostiene più da vicino e direttamente l'azione del Sommo Pontefice nella sua missione e rappresenta un punto di riferimento essenziale per le attività della Curia Romana, non è opportuno che compia quelle funzioni in materia economica e finanziaria già attribuite per competenza ad altri Dicasteri.

Avendo appreso dai Responsabili degli Enti interessati dei progressi compiuti circa un più funzionale esercizio delle rispettive competenze, ho ritenuto necessario stabilire alcune norme per meglio determinare le varie funzioni della Segreteria di Stato, dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica e della Segreteria per l'Economia.

Di conseguenza, dopo aver esaminato con cura ogni questione riguardante la materia, ascoltati i Responsabili dei Dicasteri competenti e consultate persone esperte, stabilisco quanto segue:

Articolo 1

Trasferimento degli investimenti e della liquidità

§1 A decorrere dal 1° gennaio 2021 la titolarità dei fondi e dei conti bancari, degli investimenti mobiliari e immobiliari, ivi incluse le partecipazioni in società e fondi di investimento, finora intestati alla Segreteria di Stato, è trasferita all'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica che curerà la loro gestione e amministrazione. Essi saranno sottoposti a un controllo *ad hoc* da parte della Segreteria per l'Economia, che d'ora in avanti svolgerà anche la funzione di Segreteria Papale per le materie economiche e finanziarie.

§2 La Segreteria di Stato trasferisce quanto prima, non oltre il 4 Febbraio 2021, tutte le sue disponibilità liquide giacenti in conti correnti ad essa intestati presso l'Istituto per le Opere di Religione o in conti bancari esteri, all'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica su conto bancario da questa indicato.

§3 Nel caso in cui non sia possibile o conveniente cambiare la titolarità dei conti, degli investimenti e delle partecipazioni, il Segretario di Stato

provvede quanto prima, e non oltre il 4 Febbraio 2021, a munire il Presidente dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica di una procura generale ad agire a nome e per conto della Segreteria di Stato, attribuendogli in via esclusiva ogni potere di ordinaria e straordinaria amministrazione per:

- a) la gestione dei conti correnti bancari;
- b) la gestione dei titoli e dei valori mobiliari intestati alla Segreteria di Stato;
- c) l'esercizio dei diritti derivanti dalle partecipazioni della Segreteria di Stato in società e fondi di investimento;
- d) la gestione degli immobili intestati direttamente o indirettamente alla Segreteria di Stato.

§4 A decorrere dall'esercizio 2021, le contribuzioni a qualunque titolo dovute o liberamente devolute alla Santa Sede da parte di Enti ecclesiali di qualunque tipo, ivi incluse quelle del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e dell'Istituto per le Opere di Religione, come anche quelle di cui al canone 1271 CJC, saranno versate su un conto denominato "*Budget Generale della Santa Sede*", gestito dall'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica secondo la normativa vigente, in base al bilancio preventivo approvato. I trasferimenti delle somme dal conto *Budget Generale della Santa Sede* all'APSA dovranno essere previamente autorizzati dal Prefetto della Segreteria per l'Economia.

§5 Al pagamento delle spese ordinarie e straordinarie della Segreteria di Stato provvede l'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica secondo il bilancio preventivo della medesima Segreteria approvato in base alla normativa vigente e fermo quanto previsto dall'art. 11 dello Statuto della Segreteria per l'Economia. Nel bilancio preventivo della Segreteria di Stato sarà costituita una voce di spesa per attività o emergenze impreviste, che saranno oggetto di regolare rendicontazione. Per le materie riservate si osserverà quanto stabilito nello Statuto della Commissione per le Materie Riservate.

Articolo 2

Gestione dei Fondi Papali

§1 L'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica costituirà un accantonamento di bilancio denominato *Fondi Papali*, che per maggiore trasparenza farà parte del bilancio consolidato della Santa Sede, per il quale dovrà tenersi contabilità separata, con l'apertura di specifici sottoconti per:

- a) il Fondo denominato «*Obolo di San Pietro*», con tutte le sue diverse suddivisioni e articolazioni;
- b) il Fondo denominato «*Fondo Discrezionale del Santo Padre*»;
- c) ciascuno dei fondi denominati «*Fondi Intitolati*», che abbiano un

particolare vincolo di destinazione per volontà dei donanti o per disposizione normativa.

§2 Tutti i fondi di cui al §1 precedente mantengono la loro finalità. Le disponibilità liquide e gli investimenti afferenti a ciascuno dei sottoconti indicati al §1 sono collocati in conti dedicati aperti dall'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica.

§3 L'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica informa periodicamente sulla situazione dei fondi la Segreteria di Stato, la quale continua a collaborare nella raccolta degli stessi.

§4 Le spese e gli altri atti di disposizione a valere sul sottoconto *Fondo Discrezionale del Santo Padre* possono compiersi solo su Sua personale decisione.

§5 Le spese a valere sugli altri sottoconti saranno erogate dall'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica a richiesta della Segreteria di Stato secondo il bilancio preventivo approvato. Tutti gli altri atti di disposizione a valere su questi sottoconti e quelli non previsti dal bilancio preventivo sono sottoposti dal Presidente dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica all'autorizzazione preventiva del Prefetto della Segreteria per l'Economia, il quale esercita un controllo specifico verificando preventivamente la corrispondenza con le istruzioni ricevute dal Santo Padre sull'uso dei Suoi fondi, la capienza e la liquidità degli stessi e la rispondenza delle disposizioni all'eventuale vincolo di destinazione.

§6 In ogni caso, le disposizioni di pagamento non preventivate e di investimento a valere sui *Fondi Papali* date dal Presidente dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica devono essere controfirmate dal Prefetto della Segreteria per l'Economia, il quale ne verifica preventivamente la corrispondenza alle disposizioni e alle autorizzazioni date in base al presente articolo.

Articolo 3

Disposizioni sul controllo e la vigilanza economico-finanziaria

§1 Tutti gli Enti di cui all'articolo 1 §1 dello Statuto del Consiglio per l'Economia, inclusi quelli finora sotto il controllo economico e finanziario della Segreteria di Stato, sono sottoposti al controllo, vigilanza e indirizzo della Segreteria per l'Economia come definito dal proprio Statuto e dalla normativa vigente, con la sola eccezione di quegli Enti per i quali il Santo Padre abbia espressamente disposto diversamente.

§2 I bilanci preventivi e consuntivi degli Enti di cui al paragrafo precedente sono trasmessi alla Segreteria per l'Economia, che provvede a sottoporli al Consiglio per l'Economia per la loro approvazione.

§3 Ove previsto dagli Statuti o dalla prassi vigente, i verbali dei Consigli di Amministrazione degli Enti continuano ad essere trasmessi alla Segreteria di Stato o al Dicastero da cui dipendono canonicamente.

§4 Il Presidente dei collegi dei sindaci o dei revisori, comunque denominati, ovvero il sindaco o il revisore unico, ove previsti dagli Statuti degli Enti inclusi in una lista approvata dal Consiglio per l'Economia, sono nominati dal Prefetto della Segreteria per l'Economia, che ne accerta i requisiti di onorabilità e professionalità e verifica l'esistenza di eventuali conflitti di interessi.

§5 I componenti degli organi statutari di controllo interno di cui al paragrafo precedente partecipano senza diritto di voto alle riunioni dell'organo cui spetta l'amministrazione dell'Ente, comunque denominato, e hanno diritto di chiedere agli amministratori notizie e documenti sull'andamento dell'attività dell'Ente o su determinati affari.

§6 Le relazioni dovute dagli organi statutari di controllo interno degli Enti di cui al §4, in base alla legge e allo Statuto, sono trasmesse alla Segreteria per l'Economia. È in ogni caso dovere dei componenti degli organi statutari di controllo interno riferire alla Segreteria per l'Economia circa situazioni di gravi irregolarità nella gestione o nell'organizzazione, di eventuali violazioni della legge o dello Statuto e di un eventuale pericolo di dissesto economico dell'Ente.

§7 I superiori, i direttori, i dipendenti e i collaboratori professionali degli organismi di vigilanza e controllo sono incompatibili con la nomina negli organi di amministrazione degli Enti inclusi nella lista di cui al §1.

§8 Le disposizioni del presente articolo sostituiscono automaticamente le clausole difformi eventualmente contenute negli statuti degli Enti.

§9 Restano ferme le competenze del Consiglio per l'Economia, dell'Ufficio del Revisore Generale e dell'Autorità di Sorveglianza e Informazione Finanziaria, come definite dai propri Statuti e dalla normativa vigente.

Articolo 4

Funzione dell'*Ufficio Amministrativo* della Segreteria di Stato

§1 Il cosiddetto *Ufficio Amministrativo* della Segreteria di Stato mantiene esclusivamente le risorse umane necessarie per effettuare le attività relative alla propria amministrazione interna, alla preparazione del proprio bilancio preventivo e consuntivo e alle altre funzioni non amministrative espletate finora.

§2 L'archivio del cosiddetto *Ufficio Amministrativo* nella parte relativa agli investimenti di cui al precedente articolo 1, e ai Fondi di cui al precedente articolo 2, è trasferito all'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica.

Tutto ciò che ho deliberato con questa Lettera apostolica in forma di *Motu Proprio*, ordino che sia osservato in tutte le sue parti, nonostante qualsiasi cosa contraria, anche se degna di particolare menzione, e stabilisco che venga promulgato mediante pubblicazione sul quotidiano “L’Osservatore Romano”, entrando in vigore il giorno della pubblicazione.

Dal Vaticano, il 26 dicembre 2020, ottavo di Pontificato

FRANCESCO

Elenco di ulteriori provvedimenti di alcuni Dicasteri della Curia romana

- Congregazione per il Clero, Istruzione *La conversione pastorale della comunità parrocchiale al servizio della missione evangelizzatrice della Chiesa* (29 giugno 2020)

- Congregazione per la Dottrina della Fede, *Samaritanus Bonus*: Lettera sulla cura delle persone nelle fasi critiche e terminali della vita (14 luglio 2020)

- Congregazione per la Dottrina della Fede, Nota sulla moralità dell'uso di alcuni vaccini anti-Covid-19 (21 dicembre 2020)

Elenco dei documenti in materia di tutela dei minori

- Congregazione per la Dottrina della Fede, *Vademecum* su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi dai chierici (16 luglio 2020)
- Conferenza Episcopale Italiana, Servizio nazionale per la tutela dei minori, Sussidio per i formatori, gli educatori e gli operatori pastorali, 1 – Le ferite degli abusi (23 settembre 2020)
- Conferenza Episcopale Italiana, Servizio nazionale per la tutela dei minori, Sussidio per i formatori, gli educatori e gli operatori pastorali, 2 – Buone prassi di prevenzione e tutela dei minori in parrocchia (23 settembre 2020)
- Dichiarazione del Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato, in occasione della pubblicazione del “Rapporto sulla conoscenza istituzionale e il processo decisionale della Santa Sede riguardante l’ex Cardinale Theodore Edgar McCarrick” (10 novembre 2020)

Rotae Romanae Tribunal – Seattlen – Decretum Turni – Nullitatis Matrimonii- 10 ottobre 2018 – coram Xaverio Leone Arokiaraj

(*Omissis*) **1. Facti species.** – Domina X, die nata, catholica, actrix, et Dominus Y die ortus, item catholicus, in causa conventus, post biennium circiter frequentationis praenuptialis die 28 novembris 1995 matrimonium canonicum celebraverunt in ecclesia paroeciali Sanctae Martae dicata, intra fines archidioecceseos Seattlensis.

Coniugalis convictus, quinq̄ues prole ditatus, inde ab initio haud serene processit ob dissensiones ingravescentes inter coniuges ac tandem mense iulio anni 2012 iidem ad separationem de facto pervenerunt. Instante dein muliere, divortium civile pronuntiatum est ineunte anno 2013.

2. – Die 6 martii 2013 mulier supplicem libellum obtulit Tribunali Metropolitanano Seattlensi, competenti ratione loci contractus, nullitatis incusans suum matrimonium cum viro ob suisius gravem defectum discretionis iudicii ex can. 1095, n. 2 et ob incapacitatem assumendi onera matrimonialia essentialia ex parte conventi, ad mentem can. 1995, n. 3.

Rite constituto Iudicum collegio, supplex libellus admissus est et latum est decretum concordationis dubii sub formua supra relata, decreto diei 26 aprilis 2013. Pars conventa, legitime in ius, vocata, nullitatis matrimonii declarationi sese mordicus opposuit. Utraque vero pars technica defensione communita in iudicio interfuit.

Instructio rite peracta est per partium auditionem et plurium acquisitionem testimoniorum, inter alia psychologorum qui partibus astiterant. Duplex votum peritale ex officio confectum est et documenta a partibus oblata actis unita sunt, inter quae eminet relatio consulentis psychologi apud Forum civile circa quaestionem de custodia filiorum nominati. Actis publicatis et congrua habita causae disceptatione, die 22 februarii 2017 Tribunal primi gradus affirmativam edidit sententiam ex utroque capite.

Tunc vir, sicut ceterum iam praenuntiaverat, appellationem directe interposuit ad Hoc Apostolicum Romanae Rotae Tribunal. Heic Turno rite constituto, acceptis insuper deputati vinculi Tutoris animadversionibus, Patribus de Turno praeprimis solvenda proponitur qaestio praeliminaris, utrum nempe praefata appellatio evidenter mere dilatoria appareat, quo in casu confirmanda erit impugnata sententia.

3. – In iure et in facto. – Iam alias exposuimus, novitatem can. 1680 §.2

explicantes, recenter promulgatam legem iudici appellationis confirmationem imponere prioris sententiae affirmativae, quoties proposita appellatio «evidenter mere dilatoria» resultet. Siquidem vero omnis appellatio in se est dilatoria, quatenus ultimam iudicii definitionem suapte natura dilatat, mere dilatoria autem evadit, quandoque ex attenta tabularum analysi earumque cum lata sententia collatione, rationabiliter constat ope allatorum argumentorum nullimode prolatam decisionem reformatum iri in novo celebrando gradu.

Evidentia equidem indolis impugnationis mere dilatoriae tunc habetur, cum peculiaris soliditas probationum atque argumentorum, quibus affirmativa decisio innititur nulla probabilitate scalpi poterit in renovanda tractatione.

Exinde iudiciorum oeconomia, sicut et fidelium interesse statum suum personalem definiendi – eundemque fortasse ad regulam canonicam redigendi – abs dubio postulant ne inutiliter tempus teratur ad ulterius firmandum quod iam ex actis et probatis satis superque firmum patet.

Opportune recolamus monitionem Maximi illius Pontificis, Pii PP. XII, ulterius inquirendum non esse, certitudine morali iam adeptam: «*non si dovrà insistere, con notevole aggravio delle parti, perché si adducano nuove prove per raggiungere un grado ancor più elevato. L'esigere la più grande possibile sicurezza, nonostante la corrispondente certezza che già esiste, non ha giusta ragione ed è da respingersi*» (Allocutio ad Rotam Romanam diei 1 octobris 1942, AAS 34 [1942], p. 343, n. 5).

Quod ceterum congruit cum Regula Iuris inde ab aetate classica in Ecclesia observata: «*Eum, qui certus est, certiorari ulterius non oportet*» (R. I. 31).

4. – In casu, appellata sententia cum collectis probationibus atque cum conventi appellatione collata, infrascripti Patres pro suaso habent inutile fore causam in secundo gradu revolvere. Namque sententia logice et cohaerenter congestis probationibus innititur: statuerunt igitur Patres decisionem primae instantiae esse confirmandam.

Profecto acre inter partes contrapositum, si optabile nunquam est ob simultatis sensus ex eo scatetes et animorum contentionem quam suscitatur, in casu, ob strenuam viri oppositionem ad expetitam a muliere nullitatem, etiam vero effecit ut coniugalis vicissitudo ab imis unguibus ad verticem summum – ut ita loquamur – exploraretur, testimoniis sive genericis sive technicis fuse lateque ex utraque parte assumptis, ita ut vix fieri possit ut ulterius nunc investigetur et quidem cum diverso iudiciali exitu.

Enimvero appellata sententia collectas probationes critico examini supponit et in apta tabula concinnavit, probandis logicis nexibus inter easdem institutis, ex iisdem tandem conclusiones depromens quas infrascripti Patres plane asciscunt, quin necesse sit totam materiam denuo pervolvere.

5. – Sufficiat igitur praecipua tantum recolere quoad incapacitatem discretivam mulieris, in eisdem anomalia psychica – rationabiliter uti personalitate dependenti restituta – innixa; quae personalitas dependens, in sinu familiae originis evoluta, mulierem praepedivit a congrue aestimanda et libere eligenda matrimoniali optione, sicut recte animadvertunt Iudices Seattlenses: “Because of experiences in her family background, she did not understand marriage as a partnership, nor she did understand that she had the right to be treated as an equal partner in a union. She chose marriage from a place of neediness, not from a place of freedom” (Acta p. 805/25).

Eiusmodi conclusiones fundatae sunt in acta testimoniorum cribratione (cf. Acta, pp. 805-814), ex qua distincte emergit, ob peculiarem codicionem educativam, mulierem evoluisse ineptam personalitatem, pressius incapacem aestimandi et seligendi cum sufficienti libertate coniugii officia, sicut et demonstratum est in convictus subsequenti evolutione.

Firmat utique Iudicum deductiones etiam peritorum opinio, scientifica methodo concepta, ex qua evidens scatet incapacitas mulieris, utpote quia eadem fuit in nubendo “‘locked on target’: locked on to the point of either not recognizing or ignoring serious challenges to building a healthy relationship” (Acta, p. 8 14133), quod vero “presents as an indication of dependent behavior...that is, a desire for connection and someone to both care for her and take some responsibility for her behavior” (Summ., p. 815/33), ita ut mulier veram ac propriam caecitatem (“blindness”) experta sit in matrimonio eligendo. Quod simul incapacitatem sonat delineandi electionis obiectum, et seligendi inter alternas optiones, quas quidem perspicere actrix nequibat.

6. – Pariter quod ad viri incapacitatem assumendi obligationes essentielles coniugii, extra quodvis rationabile dubium est conventum anomaliam ordinis psychici pati, ob quas non valuit tempore celebrati matrimonii sibi efficaciter munera assumere coniugis, speciatim ad aedificationem relationis cum consorte benignae et aequalis quod spectat. Recte autumaverunt primi Iudices, differentiam inter nomina clinica a variis peritis anomaliae tributam parum conferre, salva rerum substantia, seu acclaratis praesentia et actuoso anomaliae influxu in psychem nubentis, qui impar ex eo evasit valido nuptiali contractui.

Etiam quoad conventum Iudices primi gradus conclusiones suas imprimis in probationibus oralibus fundarunt (Acta, pp. 815-818), dein in peritorum votis (Acta, pp. 818-819; sed et pp. 791-800), qui apud virum deordinationem personalitatis agnoscunt (excepto psychiatro a curatione conventi, qui condicionem eius imminuit, cuius vero deductiones datis rationibus appellati Iudices refellunt: cf. speciatim Acta, p. 792), narcissisticam plerique, antisocialem vero quidam eorum: ast recte Iudices animadvertunt, sicut nuper notavimus, “what matter is

not the names, but the realities that the names convey” (Acta, p. 791/13).

Praeter igitur nomen diagnosticum – narcissisticum ceterum probabilius manet -, satis est clarificatum in casu virum incapacitate laborasse exstruendi cum muliere germanum vitae et amoris consortium, seu relationem coniugalem ad bonum compartis ordinatam et mutua observantia aequalique dignitate instructam: is potius “wanted what he could give him: children, sexual intimacy, a home, a Catholic family; he ‘used’ (petitioner’s word) her to obtain these goals, not to build a partnership of life and love” (Acta, p. 819/40) .

Viri mores in coniugio de facto consortionem quassaverunt, et siquidem plures annos convictus tenuit, id pressius mulieris indoli dependenti impu- tandum est, seu cuidam morbidae anomalarum indolum combinationi vel, uti saepe dicitur, collusioni; ast cum primum actrix maturationem quandam experiri nacta tandem est, convictus factus est intolerabilis victu et precarium insanumque aequipondium pessum ivit irreparabiliter.

Omnia proinde acta e probata uno conspectu amplectentes, infrascripti Patres pro suaso habent appellationem propositam evidenter mere dilatoriam exsistere ideoque confirmandam esse primi gradus sententiam.

7. – Ad mentem denique can. 1691, § 1 Patres officium advertunt partes monendi, ne prolem quoquomodo involvant in contentionem inter se exortam – quam utinam componere tandem satagant, saltem pro bono filiorum!

Verbis uti malumus ipsius Romani Pontificis, genitores seiunctos quasi obsecrantis: “Apart from every other consideration, the good of children should be the primary concern, and not overshadowed by any ulterior interest or objective. I make this appeal to parents who are separated: ‘Never ever, take your child hostage! You separated for many problems and reasons. Life gave you this trial, but your children should not have to bear the burden of this separation or be used as hostages against the other spouse. They should grow up hearing their mother speak well of their father, even though they are not together, and their father speak well of their mother’ (Catechesis [20 May 2015]: *L’Osservatore Romano*, 21 May 2015, p. 8). It is irresponsible to disparage the other parent as a means of winning a child’s affection, or out of revenge or self-justification. Doing so will affect the child’s interior tranquillity and cause wounds hard to heal” (Adh. ap. *Amoris laetitia*, n. 245).

Velint partes huiusmodi paterna monita intento aure accipere et aperto corde!

8. – His omnibus in iure et in facto expositis et mature perpensis, appellatione partis conventae collata cum impugnata sententia necnon cum omnibus primi gradus actis, aninadversionibus item Defensoris vinculi deputati (*quamquam vero macris!*) expensis, infrascripti Patres Auditores de Turno

quaestioni propositae respondendum censuerunt uti respondent: *Negative ad primum et Affermative ad alterum, seu appellationem contra sententiam affirmativam Trib. Seattlen. diei 22 februarii 2017 non esse admittendam ideoque sententiam affirmativam eandem confirmari.*

Ita decreverunt Patres, statuente ut praesens decretum notificetur omnibus quorum intersit, et executioni tradatur ad omnes iuris effectus. (*Omissis*)

A proposito di un'interessante interpretazione della “appellatio mere evidenter dilatoria” e del ricorso all'ammonizione ex can. 1691, § 1 a tutela del “bonum familiae”.

MARIO FERRANTE

RIASSUNTO

La Rota romana con il decreto in commento torna, nuovamente, ad occuparsi del tema dell'appello manifestamente dilatorio, introdotto dalla riforma del processo matrimoniale del 2015, ancora in attesa di trovare un consolidato orientamento giurisprudenziale che ne definisca gli incerti contorni applicativi. La soluzione proposta dalla Rota si segnala soprattutto per l'apprezzabile tentativo di realizzare un equilibrio giurisprudenziale tra il diritto di difesa che si estrinseca nell'appello e il diritto, altrettanto rilevante, ad avere una celere definizione di un processo il tutto, tenendo prioritariamente in considerazione la salus animarum delle parti. Tuttavia, la conclusione cui giunge la Rota sembra essere poco bilanciata in quanto restringe eccessivamente gli spazi concessi all'appello. Infatti, il decreto in esame interpreta il funzionamento del filtro subordinando l'ammissibilità dell'appello al fatto che l'appellante si dimostri – sin dagli atti introduttivi dell'impugnazione – in grado di produrre nuovi elementi, non solo argomentativi bensì anche probatori, aventi un grado di novità tale da fare ragionevolmente ritenere di potere ribaltare l'esito del giudizio di primo grado. Così argomentando, si rischia, però, di accostare l'appello che un mezzo ordinario di impugnazione della sentenza al diverso istituto della Nova Causae propositio.

Infine, il decreto contiene un esplicito monito rivolto alle parti in causa al rispetto dei diritti reciproci e verso i figli che appare in linea con la tutela del “bonum familiae” che è al centro dell'attuale magistero pontificio, secondo cui il bene della famiglia, e soprattutto dei figli minori, anche nelle ipotesi di nullità matrimoniale, viene sempre al primo posto e, pertanto, non può essere lasciato al solo intervento delle autorità civili.

PAROLE CHIAVE: *appello; filtro; matrimonio; bonum familiae.*

ABSTRACT

About an interesting interpretation of the “appellatio mere evidenter dila-

toria” and the recourse to the warning ex can. 1691, § 1 to safeguard “bonum familiae”

The Rota Romana, with the decree under comment, once again deals with the issue of the merely dilatory appeal, introduced by the 2015 reform of the matrimonial process, which is still waiting to find a consolidated jurisprudential opinion that defines its uncertain applicative outlines. The solution proposed by the Rota is especially noteworthy for its appreciable attempt to achieve a jurisprudential balance between the right of defence that is expressed in the appeal and the equally remarkable right to have a speedy settlement of a trial, with priority given to the salus animarum of the parties.

Moreover, the conclusion reached by the Rota seems to be poorly balanced as it excessively restricts the space granted to the appeal. Indeed, the decree in review interprets the operation of the filter by making the admissibility of the appeal conditional on the appellant proving – as early as in the appeal application – that he is able to produce new elements, not only argumentative but also probative, having a degree of novelty such as to make it reasonable to believe that it can overturn the outcome of the judgment at first instance. In so arguing, however, there is a risk of likening the appeal, which is an ordinary means of challenging the decision issued at first instance, to the different legal instrument of the Nova Causae propositio.

Lastly, the decree contains an explicit warning to the parties to respect each other’s rights and those of the children, which appears to be in line with the protection of the “bonum familiae” that is at the heart of the current papal magisterium, according to which the good of the family, and especially of the children, even in cases of matrimonial nullity, always comes first and, therefore, cannot be left to the discretion civil authorities.

KEY WORDS: *appeal; filter; marriage; bonum familiae.*

SOMMARIO: 1. *Considerazioni introduttive* – 2. *Le motivazioni della riforma della disciplina dell’appello* – 3. *Il concetto di “appellatio mere evidenter dilatoria” nel decreto in esame* – 4. *La nuova struttura dell’appello nel contesto del Codice* – 5. *La tutela del bonum familiae e l’ammonizione alle parti ex can. 1691, § 1* – 6. *Conclusioni.*

1. Considerazioni introduttive

Il caso posto all’attenzione della Rota romana e risolto dal decreto in commento, pur nella sua brevità, offre molteplici spunti di riflessione su alcuni profili critici della giurisprudenza rotale.

La decisione della Rota, infatti, si sofferma su diversi aspetti di indubbio interesse canonistico che spaziano dal diritto processuale a quello sostanziale. Alcuni di questi sono di recente introduzione, come quello di stabilire se e quando un appello possa considerarsi manifestamente dilatorio¹; altri, invece, pur essendo già stati ampiamente dibattuti in passato, restano sempre interessanti, come l'incidenza sulla validità del consenso matrimoniale del disturbo dipendente di personalità verso l'altro coniuge, su cui, in questa sede, non possiamo, però, dilungarci².

Con il decreto in esame la Rota romana torna, dunque, nuovamente, ad occuparsi dell'ormai annoso tema dell'appello manifestamente dilatorio, che risulta ancora in attesa di trovare un consolidato orientamento giurisprudenziale che ne definisca esattamente gli incerti contorni applicativi, fornendo una interessante soluzione ermeneutica su cui ci soffermeremo.

Il decreto si conclude con un forte monito (*ex can. 1691, § 1*) rivolto alle parti "sugli obblighi morali o anche civili, cui siano eventualmente tenute

¹ Cfr. PAOLO MONETA, *L'appello nel nuovo processo matrimoniale*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it)*, n. 21 del 2017, pp. 6 ss.; MARIO FERRANTE, *Primi orientamenti giurisprudenziali della Rota Romana sull'inammissibilità dell'appello "manifestamente dilatorio" (can. 1680 § 2, can. 1687 § 4)*, in *Questa Rivista*, 2018 vol. 1, pp. 471-478. Si tratta di un'innovazione di indubbio rilievo che sembra riprendere un'analoga riforma intervenuta nel 2012 nel Codice di procedura civile italiano con la Legge n. 134 del 7 agosto 2012 che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83. Con essa una sorta di udienza filtro: il nuovo appello è filtrato, ovvero sottoposto ad un filtro circa la ragionevole probabilità di accoglimento; il ricorso è dichiarato inammissibile con ordinanza non reclamabile quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolto. In argomento si rinvia (anche per interessanti spunti di diritto comparato) a SILVANA DALLA BONTÀ, *Contributo allo studio del filtro in appello*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2015.

² La giurisprudenza rotale – anche in tempi recenti – si è più volte occupata del disturbo dipendente di personalità. In un primo momento si è registrato un orientamento più restrittivo che considerava tale patologia – alla luce dell'antropologia cristiana e del *mutuum audiutorium* che deve sussistere tra i coniugi – una semplice difficoltà e non una reale impossibilità, negandone, dunque, il valore invalidante del consenso, ritenendosi, anzi, necessaria una "*capacitatem in nupturientibus pro reciproca dependentia, seu inter-dependentia*" (così una *coram* Burke, del 3 marzo 1994, in *Forum*, 6, 1995, pp. 156-157, n. 18). Successivamente si sono, invece, registrate una serie di decisioni che si sono pronunciate affermativamente, ritenendo cioè il disturbo dipendente di personalità come causativo della nullità del matrimonio, seppure in tali pronunce quasi sempre il legame di dipendenza era connesso alla famiglia di origine (c.d. mammismo) e non alla persona dell'altro coniuge. In argomento si rinvia a ROBERTO PALOMBI, *Disturbi di personalità e consenso matrimoniale canonico*, in AA.VV., *L'incapacità consensuale tra innovazione normativa e progresso scientifico (can. 1095, Mitis Iudex e DSM-5)*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2019, pp. 163-169. L'A., dopo avere fatto un attento esame della giurisprudenza rotale in materia, rileva sinteticamente che il disturbo dipendente di personalità può essere alla base tanto di un difetto di discrezione di giudizio *ex can. 1095, 2°*, che di incapacità ad assumere gli oneri coniugali *ex can. 1095, 3°*. Questo disturbo, imperniato sulla "patologia della delega" si caratterizza per incidere "non soltanto sulla qualità del vissuto personale (dimensione del *bene esse*), ma sulla struttura profonda della relazione interpersonale (dimensione dell'esse come *co-esse*)" (p. 168).

l'una verso l'altra e verso la prole, per quanto riguarda il sostentamento e l'educazione"³.

Si tratta di un'ammonizione che si rinviene raramente nelle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale il cui senso e la cui importanza sembra, però, essersi fortemente rivalutata alla luce dell'attuale magistero pontificio, come dimostrato, da ultimo, dall'allocuzione di Francesco alla Rota romana del 29 gennaio 2021. Sotto l'impulso del regnante pontefice, infatti, il richiamo al rispetto dei doveri scaturenti da matrimoni falliti e dichiarati nulli, ha acquisito un rinnovato rilievo morale, spingendo il papa ad affermare che il "*bonum familiae*.. non può estinguersi *in toto* con la dichiarazione di nullità". E, inoltre, che la sua tutela non può esclusivamente essere affidata all'opera del giudice civile, attribuendo ai giudici ecclesiastici di "non mancare di testimoniare" nelle loro sentenze "questa ansia apostolica della Chiesa"⁴.

2. Le motivazioni della riforma della disciplina dell'appello

Uno degli aspetti più controversi e di incerta attuazione della riforma del processo canonico introdotta – per la Chiesa latina – con il *M.P. Mitis Iudex Dominus Iesus* dell'8 settembre 2015⁵ è certamente l'introduzione di un filtro

³ Si tratta del nuovo canone introdotto dalla riforma del *Mitis Iudex* che, però, riprende del tutto, senza operare alcuna modifica, il testo del precedente can. 1689. Occorre ricordare che il citato canone non è l'unico in materia. Infatti, il can. 1071, § 3 prevede una licenza per la lecita celebrazione del matrimonio, qualora le parti avessero ancora degli obblighi naturali pendenti e derivanti da una precedente unione. Ancora, il can. 1154, in materia di separazione dei coniugi, prevede l'obbligo di provvedere sempre "al debito sostentamento ed educazione dei figli". Il Legislatore, a mezzo di queste norme, si pone l'obiettivo di proteggere la prole e la loro crescita umana. Sul punto cfr. FRANCESCO BERSINI, *Il diritto canonico matrimoniale*, Elledici, Torino, 1983, pp. 232-233; ALBERTO VANZI, *L'incapacità educativa dei coniugi verso la prole come incapacità ad assumere gli oneri essenziali del matrimonio (can. 1095, 3°)*, Editrice Pontificia Università Gregoriana, Roma, 2006, pp. 158-159.

⁴ Così FRANCESCO, *Discorso agli ufficiali del tribunale della Rota romana, per l'inaugurazione dell'anno giudiziario del 29 gennaio 2021*, in [HTTP://WWW.VATICAN.VA/CONTENT/FRANCESCO/IT/SPEECHES/2021/JANUARY/DOCUMENTS/PAPAFRANCESCO_20210129_ROTA-ROMANA.HTML](http://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2021/january/documents/papafrancesco_20210129_rota-romana.html).

⁵ Cfr. FRANCESCO, *M.P. Mitis iudex Dominus Iesus, sulla riforma del processo canonico per le cause di dichiarazione di nullità del matrimonio nel Codice di Diritto Canonico; M.P. Mitis et misericors Iesus, sulla riforma del processo canonico per le cause di dichiarazione di nullità del matrimonio nel Codice dei Canonici delle Chiese Orientali*, entrambi del 15.VIII.2015, Città del Vaticano, 2015. In argomento cfr. ADOLFO ZAMBON, *Il motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus. Prima presentazione. Testo aggiornato al 21 ottobre 2015*, pubblicato sul sito dell'Associazione Canonistica Italiana, www.ascait.org.; AA.VV., *Matrimonio e processo per un nuovo umanesimo. Il M.P. Mitis Iudex Dominus Iesus di Papa Francesco*, a cura di Paolo Palumbo, Giappichelli, Torino, 2016; ANGELO SPILLA, *La riforma del processo matrimoniale canonico di papa Francesco*, in *Guttadauro, Annali*, voll. 15-16, 2015-2016, pp. 227-259; MARIO FERRANTE, *Riforma del processo matrimoniale canonico e deliberazione*, in *Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica*, vol. 2, pp. 313-336.

previo per vagliare l'ammissibilità di ogni appello proposto avverso una sentenza dichiarativa della nullità del matrimonio⁶.

L'evidente *ratio legis* che ha indotto il legislatore ad operare la riforma è quella di evitare tecniche difensive dilatorie e defatiganti del tutto incompatibili con la tutela della *salus animarum partium* (la quale *in Ecclesia suprema semper lex est, ex can. 1752*) e spesso dettate da inconfessate e inconfessabili – ma al contempo evidenti – motivazioni di carattere economico. Nel passato, infatti, non era raro assistere, specie in Italia, a degli appelli assolutamente privi di fondamento – ed anzi addirittura pretestuosi (c.d. "*appellationes frivolae vel frustratoriae*") – effettuati al solo scopo di allungare i tempi per l'ottenimento di una sentenza di nullità matrimoniale esecutiva che potesse essere oggetto di deliberazione⁷.

⁶ Il nuovo can. 1680, § 2, con riferimento al processo ordinario di nullità matrimoniale, stabilisce che "il tribunale collegiale, se l'appello risulta manifestamente dilatorio, confermi con proprio decreto la sentenza di prima istanza"; nello stesso senso si esprime il novellato can. 1687, § 4 – riferito al nuovo modello processuale costituito dal *processus brevior* – secondo cui: "Se l'appello evidentemente appare meramente dilatorio, il Metropolita o il Vescovo di cui al § 3, o il Decano della Rota Romana, lo rigetti a limine con un suo decreto". In argomento cfr. GIUSEPPE SCIACCA, *Diritto di appellare nel processus brevior e nel processo ordinario*, in AA.VV., *Prassi e sfide dopo l'entrata in vigore del M.P. Mitis Iudex Dominus Iesus e del Rescriptum ex audientia del 7 dicembre 2015*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2019, pp. 65-81.

⁷ In argomento (a fronte di una bibliografia assai estesa) si rinvia (*ex pluribus*) a PIERLUIGI CONSORTI, *Delibazione di sentenze ecclesiastiche e limite dell'ordine pubblico dopo il nuovo accordo di Villa Madama*, in questa «Rivista», II, 1986, pp. 399 ss.; CARLO CARDIA, *Il matrimonio concordatario tra nullità canoniche, nullità civili e divorzio*, in *Concordato e legge matrimoniale*, a cura di Salvatore Bordonali, Antonio Palazzo, Napoli, Jovene, 1990, pp. 395 ss.; GAETANO DAMMACCO, *Riflessioni sul c.d. processo di delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità*, *ivi*, pp. 715 ss.; GAETANO LO CASTRO, *Competenza delibatoria e competenza diretta del giudice dello Stato sui matrimoni canonici trascritti (rileggendo un libro di S. Domianello)*, in questa «Rivista», III-IV, 1994, pp. 1065 ss.; EMMA GRAZIELLA SARACENI, *Ermeneutica della Cassazione sul matrimonio concordatario: tecniche costruttive e definitorie nei confini labili della giurisdizione*, in questa «Rivista», 3-4, 2008, pp. 677 ss.; ANTONIO INGOGLIA, *Notazioni brevi in tema di pregiudizialità tra processo canonico di nullità e azione civile di scioglimento del matrimonio*, in questa «Rivista», 2009, 1-2, pp. 299 ss.; GABRIELE FATTORI, *L'efficacia civile delle nullità matrimoniali canoniche. Il ruolo guida della Cassazione e le dinamiche di delibazione nella nuova giurisprudenza di legittimità*, in questa «Rivista», 2010, 1-2, pp. 297 ss.; PAOLO MONETA, *Poteri dello Stato e autonomia della funzione giudiziaria ecclesiale*, in *Scritti in onore di F. Bolognini*, Cosenza, Pellegrini, 2011, pp. 384 ss.; OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI, *Libertà religiosa e riserva di giurisdizione della Chiesa sui matrimoni concordatari: sentenze canoniche e ordinamento civile*, «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», Rivista telematica (www.statoecliase.it), dicembre 2011; EADEM, *Matrimonio ed enti tra libertà religiosa e intervento dello Stato*, Milano, Vita e Pensiero, 2012, pp. 75 ss.; LUIGI LACROCE, MICHELE MADONNA, *Il matrimonio concordatario nella giurisprudenza della Corte di Cassazione*, in questa «Rivista», 3-4, 2012, pp. 753 ss.; NICOLA COLAIANNI, *Delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale: la (limitata) ostatività della convivenza coniugale*, *ivi*, 26, 2014; JLIA PASQUALI CERIOLI, *Ordine pubblico e sovranità della Repubblica nel proprio ordine (matrimoniale): le Sezioni unite e la convivenza coniugale triennale come limite alla "delibazione" delle sentenze ecclesiastiche di nullità*, *ivi*, 27, 2014; MARCO CANONICO, *Delibazione di sentenze ecclesiastiche, ovvero il cammello per la cruna dell'ago*, *ivi*, 25, 2015; ENRICO QUADRI, *Il nuovo intervento delle sezioni unite in tema di convivenza coniugale e delibazione*

Invero, fin troppo spesso si è assistito a dei tentativi (specie da parte di soggetti convenuti in giudizio timorosi delle conseguenze patrimoniali della delibazione) volti ad ampliare a dismisura i tempi del processo canonico al fine di impedire (magari portando l'altra parte allo sfinimento processuale) o di ritardare il più possibile il corso della giustizia canonica⁸.

Non è il caso, in questa sede, di dilungarsi a trattare dei rapporti tra giurisdizione canonica e civile in Italia, ma pare opportuno ricordare che la forte disparità di trattamento economico conseguente alla cessazione degli effetti civili del matrimonio rispetto a quanto previsto in sede di delibazione ha, per molto tempo, causato (in diversi casi) un'alterazione del senso e dello scopo del processo canonico. Esso, infatti, è stato a lungo considerato (e in parte ancora lo è) come un mero strumento da utilizzare non già per ragioni spirituali bensì surrettiziamente al solo scopo di dotarsi di un'arma da utilizzare in sede civile per sottrarsi agli obblighi di mantenimento verso l'ex coniuge economicamente più debole⁹.

In effetti, anche la terminologia adottata dal legislatore canonico nel varare la riforma dell'appello appare orientata proprio nel senso di evitare un uso distorto e subdolo del pur fondamentale diritto all'appello. Il *Motu proprio Mitis Iudex* si esprime, infatti, in termini di appello "meramente dilatorio" e non di appello "evidentemente infondato" come pure sarebbe stato lecito attendersi. Neanche si utilizza il termine "improcedibilità" dell'appello che, tecnicamente, riguarda i vizi congeniti dell'atto d'impugnazione che impediscono di instaurare validamente il giudizio di gravame¹⁰.

In altri termini, argomentando dalla terminologia adottata (*appellatio mere evidenter dilatoria*), sembra quasi che il tribunale d'appello debba guardare

delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale, «La nuova giurisprudenza civile commentata», 2, 2015, pp. 47-60; FABIANO DI PRIMA, MARCO DELL'OGGIO, *L'incrinatura del principio concordatario in materia matrimoniale. Rilievi critici sulla prolungata convivenza come limite alla delibazione*, «Norma. Quotidiano d'informazione giuridica» (www.norma.dbi.it), maggio 2016; CHIARA MINELLI, *Matrimonio canonico e Cassazione. Le sfide della ragionevolezza*, in *Ius Ecclesiae*, I, 2018, pp. 151 ss.

⁸ Sul punto MARCO CANONICO, *La delibazione delle sentenze di nullità matrimoniale: orientamenti giurisprudenziali e nuove questioni*, in «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», cit., 23, 2019.

⁹ Sul punto, Cass. civ., Sez. I, 18 settembre 2013, n. 21331 (commentata, tra gli altri, da MARCO CANONICO, *Nullità matrimoniale e pretesa sopravvivenza dell'assegno divorzile*, in «Diritto Famiglia Persone», I, 2014, pp. 124 ss.

¹⁰ Come ricorda PAOLO MONETA, *L'appello nel nuovo processo matrimoniale*, cit., "rimane ferma la necessità di procedere a un accertamento preliminare sulla esistenza dei requisiti di natura processuale previsti dal diritto per la proposizione dell'appello. Se l'appello è proposto fuori termine, non è stato regolarmente proseguito o stato rinunciato, esso verrà dichiarato inammissibile, senza che si debba procedere a ulteriori accertamenti. Superato questo primo gradino, il collegio giudicante istituito presso il tribunale di istanza superiore deve passare ad accertare la non manifesta dilatorietà dell'appello" (p. 13).

non tanto e non solo ai motivi giuridici che possono rendere l'appello più o meno fondato in diritto, bensì anche a quelli "metagiuridici", siano essi personali o magari (per il caso di eventuale delibazione) economici che possono avere indotto la parte soccombente (che si opponeva alla nullità) a proporre appello, respingendo, così, *in limine litis* appelli fondati su motivazioni moralmente discutibili.

Tuttavia, se così fosse, si tratterebbe di una valutazione assai discutibile in quanto, comporterebbe una "vivisezione del comportamento complessivamente tenuto" fatta allo scopo di verificare che la parte "non è animata da un anelito di giustizia e da amore per la verità, ma da più bassi intenti di rancore, vendetta e rappresaglia che non possono non suscitare apprensione per la loro lampante discutibilità (*de internis non iudicat praetor*)"¹¹.

3. Il concetto di "appellatio mere evidenter dilatoria" nel decreto in esame

Il decreto in commento si segnala per applicare in modo deciso il filtro all'appello non ammettendo – nel caso sottoposto all'attenzione del turno rotale – alla trattazione il ricorso presentato dalla parte convenuta avverso una decisione affermativa del Tribunale ecclesiastico di Seattle che aveva dichiarato la nullità del matrimonio in questione "*ob mulieris gravem defectum discretionis iudicii ex can. 1095, n. 2 et ob incapacitatem assumendi onera matrimonialia essentialia ex parte conventi, ad mentem can. 1995, n. 3*".

Il convenuto, non prestando acquiescenza alla decisione che aveva ritenuti fondati entrambi i capi di nullità addotti, aveva proposto appello "*per saltum*" direttamente alla Rota romana (*ex can. 1417, § 1 e 1444, § 1, 1*), nell'evidente speranza di avere un giudizio più rigoroso rispetto a quello di cui avrebbe usufruito nel locale tribunale ordinario di appello.

Tuttavia, il turno rotale investito del caso ha ritenuto di non ammettere alla trattazione l'appello – seppure regolarmente interposto e proseguito – ritenendolo, alla luce dei nuovi criteri stabiliti dal can. 1480, § 2 del *Mitis Iudex*, manifestamente dilatorio.

¹¹ In tal senso GERALDINA BONI, *La recente riforma del processo di nullità matrimoniale. Problemi, criticità, dubbi (parte seconda)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiase.it)*, marzo 2016, pp. 58-59, la quale conclude affermando: "Circola invero, nel Motu Proprio un generale sfavore per l'appello: è vero che esso allunga inevitabilmente i tempi del processo, ma la sua funzione è essenziale al servizio della verità. La possibilità di appellare le sentenze e di riesaminare le valutazioni del primo giudice (tendenzialmente stese per iscritto: da ciò la fissazione del principio della scrittura, all'epoca in funzione altamente garantista) è stata un capitale traguardo di civiltà, cui la Chiesa, nella storia, non è estranea, anzi ha ricoperto un ruolo cruciale. Un'eredità, dunque, che non va sperperata" (p. 63).

I giudici rotali, dopo avere opportunamente precisato che “*omnis appellatio in se est dilatoria, quatenus ultimam iudicii definitionem suapte natura dilata*”, chiariscono cosa si debba intendere per “*appellatio mere dilatoria*” la quale ricorrerebbe ogni qual volta che “*ex attenta tabularum analysi earumque cum lata sententia collatione, rationabiliter constat ope allatorum argumentorum nullimode prolatam decisionem reformatum iri in novo celebrando gradu*”.

Fin qui nulla da eccepire nel ragionamento giuridico posto in essere dal turno rotale che sembra fondare l’ammissibilità dell’appello su una valutazione critica basata sugli “*allatorum argumentorum*” proposti nell’atto di appello da valutarsi “*rationabiliter*”, in linea con quanto caratterizza strutturalmente questa forma di impugnazione.

Il decreto non si ferma, però, a questa prima condivisibile affermazione ma – nel tentativo di chiarire quali siano gli elementi che possono indurre ad ammettere a trattazione un appello – giunge ad una conclusione che non pare del tutto persuasiva.

Si legge nel decreto in esame: “*evidentia equidem indolis impugnationis mere dilatoria e tunc habetur, cum peculiaris soliditas probationum atque argumentorum, quibus affirmativa decisio innititur nulla probabilitate scalpi poterit in renovanda tractatione*”.

In altri termini, secondo il turno rotale, per superare il filtro previo all’ammissibilità dell’appello, occorre una valutazione critica circa la possibilità che, da un approfondimento istruttorio in sede di appello, emergano nuove prove o argomenti idonei a ribaltare la “*peculiaris soliditas probationum atque argumentorum*” su cui si basava la sentenza di primo grado.

Si richiede, cioè, una previsione altamente probabilistica che dovrà essere basata – come opportunamente precisato nel decreto in esame (dove si parla di “*attenta tabularum analysi*”) – non solo sulla sentenza ma anche sull’analisi degli atti istruttori raccolti in primo grado (cfr. art. 265, § 3 della *Dignitas Connubii*). Questi ultimi dovranno essere, dunque, attentamente vagliati dai giudici per potere giungere all’indispensabile certezza morale (can. 1608) richiesta per rigettare *in limine* l’appello, trattandosi di una decisione che rischia di comprimere significativamente l’esercizio del diritto di difesa della parte appellante (cfr. can. 1620, n. 7)¹².

¹² Come ricorda GIAN PAOLO MONTINI, *L’appello in una causa di nullità matrimoniale*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 22, 2009, pp. 324-328 (sia pure con riferimento al processo di cui all’ormai abrogato can. 1682, § 2) “una delle *cruces interpretum* di maggiore spessore che furono poste dalla nuova normativa sul *processus brevior*, riguardò la funzione degli atti di primo grado in relazione alla decisione di conferma: i giudici della conferma rendono il *decretum confirmatorium* in base alla (sola) sentenza (affermativa) di primo grado oppure esaminano anche (tutti) gli atti di primo grado.

Occorre, a questo punto, chiedersi se il filtro richiesto dal turno rotale sia eccessivamente stringente oppure se risulti adeguato a realizzare quello che è uno degli assi portanti della riforma processuale voluta da Papa Francesco, ossia la celerità dei processi.

Si tratta di un principio assiomatico del *Mitis Iudex* che ha introdotto una serie di nuovi istituti processuali (tra cui il *processus brevior*) per giungere ad una definizione rapida dello *status personarum* dei fedeli, evitando lungaggini processuali che possano risultare persino nocive per la *salus animarum fidelium*, giusto il noto brocardo per cui *iustitia retardata est iustitia denegata*. Tale sembra, infatti, l'intenzione del turno giudicante quando afferma che: "*exinde iudiciorum oeconomia, sicut et fidelium interesse statum suum personalem definiendi – eundemque fortasse ad regulam canonicam redigendi – abs dubio postulant ne inutiliter tempus teratur ad ulterius firmandum quod iam ex actis et probatis satis superque firmum patet*".

D'altro canto, il can. 1680, § 2 limita gravemente l'esercizio del fondamentale diritto di appello e, dunque, proprio per questa ragione, dovrebbe essere soggetto ad una stretta interpretazione in base ai principi generali (cfr. can. 18).

A ben vedere la scelta ermeneutica operata dal decreto in esame non pare realizzare un apprezzabile equilibrio tra le citate contrapposte esigenze, nonostante venga affermato che si potrà negare l'appello solo nel caso in cui sia "*rationabiliter*" ipotizzabile che l'appellante non abbia alcuna possibilità ("*nulla probabilitate*") di ribaltare la decisione di primo grado.

Tuttavia, leggendo bene nel contesto le due ora citate espressioni latine, è interessante notare che l'espressione "*nulla probabilitate*" (per quanto parzialmente bilanciata dall'avverbio "*rationabiliter*") utilizzata nel decreto sembra, in realtà, alludere ad un tipo di valutazione molto stringente per ammettere l'appello.

In altri termini, sembra che il turno rotale ritenga non sufficiente la mera possibilità della riforma della sentenza bensì che sia necessaria la certezza della stessa.

Il decreto sembra subordinare l'ammissibilità dell'appello al fatto che l'appellante si dimostri – sin dall'atto di *interpositio* (dove, peraltro, non sono

Le posizioni dottrinali, da un lato e, ancor di più, le prassi processuali, dall'altro elaborarono una serie di diverse ipotesi, sorrette da correlative ragioni". L'A. conclude affermando che "l'inquadramento reale del prescritto del can. 1682, § 2 nella dinamica dell'appello richiede necessariamente, in modo analogo a quanto accade in primo grado (can. 1640) l'esame degli atti da parte dei singoli giudici del collegio". Si tratta di conclusioni che sembrano potersi estendere anche al caso di reiezione *in limine* dell'appello *ex* can. 1680, § 2, essendo due valutazioni certamente assimilabili, in quanto compiute dal tribunale di appello aventi carattere preliminare rispetto all'instaurarsi di un giudizio ordinario di appello e incidendo entrambe sull'esecutività della sentenza affermativa di prima istanza.

neppure richiesi i motivi di appello)¹³ e *prosecutio* o, al più tardi, dalle *animadversiones* (presentate *ex can. 1680, § 2*) – in grado di produrre nuovi elementi, non solo argomentativi bensì anche probatori, aventi un grado di novità tale da fare ragionevolmente ritenere (“*visa sententia et perpensis animadversionibus*”) di potere ribaltare l’esito del giudizio di primo grado.

Potrebbe, dunque, non essere idoneo a superare il filtro di cui al *can. 1680, § 2* un appello che contenga soltanto una specifica parte argomentativa volta a contestare le ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata, ad esempio l’errata interpretazione di una norma o la sua errata applicazione alla fattispecie concreta e la relativa rilevanza ai fini della decisione impugnata.

Se così fosse, si avrebbe che, per l’ammissibilità dell’appello, occorrerebbe portare all’attenzione del tribunale *ad quem* nuovi elementi (*nova argumenta vel probationes*) che siano “*gravissima*” e, addirittura “*decretoria*”, con un’eccessiva e indebita compressione dello *ius appellationis*.

4. La nuova struttura dell’appello nel contesto del Codice

Pare opportuno, a questo punto della nostra analisi, verificare la coerenza della soluzione ermeneutica proposta dalla Rota Romana con il generale tessuto connettivo del vigente Codice di diritto canonico.

A tal proposito, per verificare la coerenza sistematica dell’interpretazione fornita dal turno rotale, si può utilizzare il più ampio – ma sempre utile – criterio ermeneutico costituito dai “luoghi paralleli” (cfr. *can. 17*). Criterio che, nel nostro caso, viene supportato da un preciso riscontro normativo rappresentato dal *can. 1640*, a mente del quale: “nel grado di appello si deve procedere allo stesso modo che in prima istanza, con gli opportuni adattamenti (*congrua congruis referendo*)..”.

Applicando detto principio interpretativo, si può richiamare quanto disposto dal *can. 1505, § 2, 4°* – in materia di reiezione del libello – dove, tra le ragioni per respingendo, vi è proprio l’evidenza (*certo pateat*) che il *libellus litis introductorius* manchi *ictu oculi* di qualsiasi fondamento (*quolibet fundamento*) e che neppure esso potrà emergere dallo svolgimento del successivo processo.

In altri termini, a differenza del quadro normativo preesistente alla rifor-

¹³ Cfr. GIAN PAOLO MONTINI, *De iudicio contentioso ordinario. De processibus matrimonialibus. II, Pars dinamica, Editio quarta*, Editrice Pontificia Università Gregoriana, 2015, p. 535. L’A. ricorda anche come, a mente delle *Normae Romanae Rotae* (art. 105), “in Rota romana si escludono tradizionalmente le *causae de statu personarum* dall’obbligo di *gravaminis motiva innuere*”; JOACHIN LLOBELL, *Questioni circa l’appello e il giudicato nel nuovo processo matrimoniale. (Con brevi considerazioni sul “Tavolo di lavoro” per l’Italia)*, in *Ephem. iur. can.*, LVI, 2016, p. 416 ss.

ma, nel diritto oggi vigente la *ratio* e la natura della "*quaestio de legitimitate appellationis*" finisce col corrispondere alla "*quaestio de libelli reiectione*"¹⁴. Vale a dire che il criterio adottato dalla Rota per respingere quello che si potrebbe definire come "*libellus appellationis introductorius*", sembrerebbe seguire un orientamento generalizzato adottato dal codice allorquando si tratta di iniziare un nuovo *step* processuale¹⁵.

Tuttavia, pare opportuno notare che, attesi i tempi brevissimi previsti dal diritto per l'appello (i c.d. "*fatalia appellationis*"), il rigetto dello stesso implicherà inevitabilmente la c.d. "consumazione dell'impugnazione", ossia la perenzione dello *ius appellandi*, vale a dire l'impossibilità di ripresentare lo stesso debitamente emendato¹⁶. Ciò costituisce, però, una significativa differenza con quanto previsto in caso di reiezione del libello, dove è possibile ripresentare – senza termini fatali di decadenza che "*prorogari non possunt*" (can. 1465, § 1) – l'atto introduttivo del giudizio opportunamente emendato in modo da favorire l'accoglimento dello stesso (can. 1505, § 3).

Anche a prescindere dalle osservazioni sin qui fatte, il criterio ermeneutico indicato dal decreto in esame presenta, però, un ulteriore profilo di criticità rispetto al più generale impianto codicistico che pare opportuno evidenziare.

Invero, come si è in parte accennato, secondo i rigorosi e stringenti parametri proposti dal turno rotale, l'ammissibilità dell'appello dovrebbe essere fatta valutando, *ex ante*, se l'appellante sia in grado di addurre non già delle mere censure alla sentenza impugnata (come è connaturato all'istituto dell'appello), bensì nuove prove e argomenti che siano dotati di una gravità argomentativa e di una *vis probatoria* tale da inficiare la "*peculiaris soliditas*" delle prove su

¹⁴ Con riferimento al quadro normativo precedente alla riforma cfr. GIAN PAOLO MONTINI, *Alcune questioni in merito al can. 1631*, in *Periodica de re canonica*, 99, 2010, 2015, pp. 318-319. L'A. ricorda che "la dottrina appare sufficientemente concorde nell'affermare che proprio l'esame del libello in appello sfugga all'applicazione della normativa prevista per il primo grado". Per questo motivo la dottrina tradizionale affermava che "*libello appellationis introductorio applicari non possunt quae statuuntur de libello litis introductorio*" (M. LEGA, *Commentarius in iudicia ecclesiastica iuxta Codicem Iuris Canonici*, II, A.L.C.I., Romae, 1939, p. 989).

¹⁵ A riprova di quanto sostenuto nel testo si rinvia a MANUEL JESUS ARROBA CONDE, *Diritto processuale canonico*, settima edizione, Edurcla, Roma, 2020, pp. 605. L'A., dopo avere affermato che "l'istituto dell'impugnazione risponde alla possibilità, mai esclusa, di errore o ingiustizia nelle decisioni del giudice", precisa proprio che "si tratta di un'attività processuale parallela all'introduzione della causa e che risponde ad un prolungamento dell'interesse che le diede inizio... per questa ragione nella fase di impugnazione si applicano tutti i principi che fanno capo all'iniziativa di parte".

¹⁶ L'espressione, entrata nell'uso comune nella forma di "consumazione dell'impugnazione" è di FRANCESCO CARNELUTTI, *Istituzioni del nuovo processo civile italiano*, Soc. Ed. del Foro Italiano, Roma, 1941, p. 437. Con questa espressione si indica il principio in base al quale "l'impugnazione proposta, se per qualsiasi motivo il procedimento non giunge alla sua definizione cioè alla decisione sulla rescissione o sulla riforma della sentenza impugnata, non può essere riproposta", pur se il termine per proporre l'impugnazione non è ancora decorso.

cui risulta fondata la sentenza di primo grado impugnata.

Nuove prove ed argomenti che, come detto, devono essere evidentemente presentate nello stesso atto di appello o, al più tardi, nelle *animadversiones* presentate *ex can.* 1680, § 2.

In altri termini, così argomentando, si viene a porre una sorta di preclusione probatoria inusitata per il diritto canonico processuale (e certamente non presente nel caso di *libellus litis introductorius*), specie quando si tratti di cause che riguardano il bene pubblico (come nel caso di *status personarum*). A riprova di ciò basti citare il can. 1600 che prevede la possibilità – sia pure a certe condizioni – di presentare prove persino “*post conclusionem in causa*” per non precludere, per ragioni meramente formali, il superiore interesse all’accertamento della verità e, dunque, per salvaguardare la giustizia sostanziale¹⁷.

Per non dire che la disciplina processuale non solo non richiede alcuna motivazione per l’interposizione dell’appello dinnanzi al tribunale che ha emanato la sentenza, ma prescrive che nell’atto di prosecuzione siano indicati solo i motivi dell’appello (“*indicatis appellationis rationibus*”).

In particolare, si vuole evidenziare che il can. 1634 (al quale, peraltro, lo stesso can. 1680, § 1 rinvia) stabilisce che è bastevole (“*sufficit*”) che l’appellante chieda al giudice di emendare la sentenza impugnata indicando le relative “*rationes appellationes*”. In altri termini, la norma generale in materia di appello richiede solo l’indicazione di argomentazioni logico-giuridiche aventi lo scopo di contestare le motivazioni poste dal giudice di primo grado a fondamento della sentenza impugnata.

Inoltre, richiedendo per l’ammissibilità dell’appello la necessità di presentare subito al giudice *ad quem* nuove e gravi prove o argomenti entro il termine perentorio (“*intra terminum praestitutum*”) stabilito dal giudice *ad quem* (cfr. can. 1480, § 2) si finisce per accostare l’appello – fino quasi a confonderlo – al diverso istituto della *Nova Causae propositio* di cui al can. 1644.

Come è noto, ai fini della concessione del rimedio straordinario della nuova proposizione della causa, viene utilizzato – non solo dal legislatore ma anche dalla giurisprudenza – proprio il criterio della “probabilità della riforma della decisione impugnata”¹⁸ che deve basarsi su “*novis iisque gravibus pro-*

¹⁷ Ancora si può citare lo *ius singulare* della Rota Romana dove la conclusione della causa avviene addirittura solo dopo la discussione, con la possibilità per le parti di chiedere la riapertura della fase istruttoria anche dopo la presentazione delle rispettive difese. Si legge nell’art. 80 delle *Normae*: “*exinde nequeunt partes novas probationes exhibere. Fas erit tamen Ponenti novas admittere probationes, si agatur de causis, quae numquam transeunt in rem iudicatam*”.

¹⁸ Così GIAN PAOLO MONTINI, *Dopo la decisione giudiziale: appello e altre impugnazioni*, in AA.VV., *La riforma dei processi matrimoniali di Papa Francesco*, a cura della Redazione di Quaderni di diritto ecclesiale, Milano, 2016, p. 114.

bationibus vel argumentis... allatis" da presentarsi proprio "ad superius tribunal" (così can. 1644). Le *probationes* possono essere sia quelle previste dal Codice (documenti, testimoni, perizie, ecc.) sia "*cuiuslibet generis*"; invece gli *argumenta* sono le ragioni, le argomentazioni e i motivi¹⁹.

Così ragionando, si rischia, però, di equiparare l'appello che è un rimedio ordinario di impugnazione della sentenza, alla nuova proposizione della causa che, invece, è un mezzo straordinario di impugnazione della cosa giudicata (o, *rectius*, quasi giudicata trattandosi di sentenze in materia di *status personarum*).

Come è stato rilevato da parte della dottrina, ponendo dei "limiti al diritto di appello non previsti dalla normativa comune", si rischia di sostituire al *favor matrimonii* un *favor nullitatis* che, però, sembra andare contro l'impianto tradizionale del sistema giuridico matrimoniale imperniato sul principio per cui "*matrimonium gaudet favorem iuris*" (can. 1060)²⁰.

In ogni caso, il decreto in esame fonda, in ultima analisi, la sua scelta di limitare il diritto di appello – subordinandolo alla presentazione immediata di nuove prove (cioè prima ancora di iniziare il giudizio di seconda istanza) – su di un'esigenza di economia processuale che trova il suo fondamento non solo nel recente Magistero pontificio ma anche nei principi storicamente consolidati del diritto canonico.

Si legge nel decreto: "*Opportune recolamus monitionem Maximi illius Pontificis, Pii PP. XII, ulterius inquirendum non esse, certitudine morali iam adepti: «non si dovrà insistere, con notevole aggravio delle parti, perché si adducano nuove prove per raggiungere un grado ancor più elevato. L'esigere la più grande possibile sicurezza, nonostante la corrispondente certezza che già esiste, non ha giusta ragione ed è da respingersi» (Allocutio ad Rotam Ro-*

¹⁹ Al fine di comprendere in cosa consista la "novitas" e la "gravitas" dei nuovi argomenti e delle nuove prove si rinvia alla giurisprudenza del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica riportata da GIAN PAOLO MONTINI, *De iudicio contentioso ordinario. De processibus matrimonialibus. II, Pars dinamica*, cit., pp. 604-606.

²⁰ Così PAOLO MONETA, *L'appello nel nuovo processo matrimoniale*, cit., p. 7, secondo cui: "la prima considerazione che viene da fare è che il regime speciale ora riservato alle sentenze affermative assume una caratterizzazione fondamentale in certo senso rovesciata rispetto a quanto in precedenza avveniva. Ciò che caratterizzava queste sentenze nel passato regime era la loro intrinseca debolezza: al punto da restare prive di effetti giuridici in mancanza di una loro conferma da parte di un tribunale di istanza superiore. Ora non solo si attribuisce piena operatività anche alla prima sentenza affermativa, ma si pongono dei limiti al diritto di appello non previsti dalla normativa comune. Da un *favor matrimonii*, chiaramente percepibile alla base della precedente disciplina, sembra dunque si sia passati a un *favor nullitatis*, ossia a un criterio preferenziale che non trova riscontro nei principi generali che tradizionalmente caratterizzano il regime matrimoniale". L'Autore conclude precisando che: "In realtà, l'intento e lo spirito che sta alla base della nuova legislazione non è quello di favorire la nullità, ma di favorire la ricerca e l'accertamento della nullità. Si è infatti sempre più chiaramente avvertito che la nullità non costituisce un evento del tutto marginale, relegato a casi eccezionali, ma una situazione che caratterizza un rilevante numero di matrimoni".

manam diei 1 octobris 1942, AAS 34 [1942], p. 343, n. 5). Quod ceterum congruit cum Regula Iuris inde ab aetate classica in Ecclesia observata: «Eum, qui certus est, certiorari ulterius non oportet» (R. I. 31)»²¹.

L'esigenza di operare un giudizio di ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello avrebbe, quindi, la sua profonda ragion d'essere in esigenze di economia processuale, dovendosi basare sul principio che per dichiarare la nullità di un matrimonio non è necessario acquisire la certezza assoluta bensì solo quella "morale" di cui al can. 1608, §§1 e 4.

In altri termini, anche in sede di filtro rispetto all'appello proposto si dovrà stabilire se sia necessario raccogliere nuove ed ulteriori prove ai fini della necessaria certezza morale per dichiarare nullo il matrimonio oggetto del giudizio, oppure se la "*peculiaris soliditas*" delle prove su cui risulta fondata la sentenza di primo grado impugnata sia bastevole e, dunque, sia tale da non meritare, già *prima facie*, un ulteriore dispendio di energie processuali²².

Così argomentando, la valutazione della non manifesta dilatorietà dell'appello sarebbe riconducibile a quella dell'inutilità di esso ai fini dell'acquisizione della certezza morale qualora quest'ultima fosse già stata raggiunta sulla base dell'esame congiunto della sentenza di primo grado e degli "*adiunctis*

²¹ È curioso notare che il decreto non cita la più recente allocuzione alla Sacra Rota di Papa San Giovanni Paolo II che, nel 1980, ha ripreso il tema della necessità della certezza morale giungendo, però, a conclusioni più rigorose. Si legge nella citata allocuzione: "Facendo tesoro della dottrina e della giurisprudenza sviluppatasi soprattutto in tempi più recenti, Pio XII dichiarò in modo autentico il concetto canonico di certezza morale nell'allocuzione rivolta al vostro tribunale il 1 ottobre 1942... Ecco le parole che fanno al caso nostro: 'Tra la certezza assoluta e la quasi-certezza o probabilità sta, come tra due estremi, quella certezza-morale della quale d'ordinario si tratta nelle questioni sottoposte al vostro foro... Essa, nel lato positivo, è caratterizzata da ciò che esclude ogni fondato o ragionevole dubbio e, così considerata, si distingue essenzialmente dalla menzionata quasi-certezza; dal lato poi negativo, lascia sussistere la possibilità assoluta del contrario, e con ciò si differenzia dall'assoluta certezza. La certezza, di cui ora parliamo, è necessaria e sufficiente per pronunciare una sentenza'. Di conseguenza a nessun giudice è lecito pronunciare una sentenza a favore della nullità di un matrimonio, se non ha acquisito prima la certezza morale sull'esistenza della medesima nullità. Non basta la sola probabilità per decidere una causa. Varrebbe per ogni cedimento a questo riguardo quanto è stato detto saggiamente delle altre leggi relative al matrimonio: ogni loro rilassamento ha in sé una dinamica impellente, "*cui, si mos geratur, divortio, alio nomine tecto, in Ecclesia tolerando via sternitur*" (*Epistola Cardinalis Praefecti Consilii pro Publicis Ecclesiae Negotiis ad Praesidem Conferentiae Episcopalis Confoederatorum Statuum Americae Septemtrionalis, die 20 iunii 1973*)" Così San Giovanni Paolo II, Allocuzione alla Sacra Romana Rota del 4 febbraio 1980, n. 6, in GRZEGORZ.ERLEBACH (a cura di), *Le allocuzioni dei sommi pontefici alla Rota romana (1939-2003)*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2018, p. 218.

²² Sul punto cfr. PAOLO MONETA, *L'appello nel nuovo processo matrimoniale*, cit., per il quale "non bisogna dimenticare che siamo nell'ambito di un giudizio preliminare di ammissibilità dell'appello: non occorre quindi che il giudice acquisisca la certezza morale sulla giustizia della decisione appellata, ma che accerti soltanto che la richiesta di riesame non risulti, sin da un primo esame, meritevole di essere ammessa alla trattazione e a un processo in contraddittorio, perché chiaramente inidonea a mettere in discussione tale pronuncia" (p. 14).

et probatis" su cui essa si fonda.

Alla luce di dette considerazioni, il decreto, dopo avere lodato l'operato dei giudici di primo grado asserendo che: "*Enimvero appellata sententia collectas probationes critico examini supposuit et in apta tabula concinnavit, probandis logicis nexibus inter easdem institutis, ex iisdem tandem conclusiones depromens quas infrascripti Patres plane asciscunt, quin necesse sit totam materiam denuo pervolutare*", conclude rigettando l'appello: "*omnia proinde acta e probata uno conspectu amplectentes, infrascripti Patres pro suaso habent appellationem propositam evidenter mere dilatoriam existere ideoque confirmandam esse primi gradus sententiam*".

5. La tutela del *bonum familiae* e l'ammonizione alle parti ex can. 1691, § 1

Un ulteriore – e parimenti rilevante – aspetto del decreto in esame riguarda il monito rivolto alle parti in causa che, in primo grado, si erano distinte per una forte ma purtroppo (come ben sanno gli operatori dei tribunali) non insolita contrapposizione e acredine sia processuale che personale.

Si afferma nel decreto: "*Ad mentem denique can. 1691, § 1 Patres officium advertunt partes monendi, ne prolem quoquomodo involvant in contentionem inter se exortam – quam utinam componere tandem satagant, saltem pro bono filiorum!*".

In particolare, il decreto ammonisce le parti a non utilizzare i figli come armi da utilizzare in una guerra interna tra le parti. Significativa in merito è, infatti, la seguente affermazione che viene riportata citando l'Esortazione apostolica *Amoris Laetitia* del 2016: "*It is irresponsible to disparage the other parent as a means of winning a child's affection, or out of revenge or self-justification. Doing so will affect the child's interior tranquillity and cause wounds hard to heal*" (*Adh. ap. Amoris laetitia, n. 245*)²³.

L'ammonizione contenuta nel decreto acquista una sua peculiare rilevanza ove la si rapporti al magistero in materia familiare di Francesco che, sin dai primi atti del suo pontificato, ha prestato una speciale attenzione a questa così

²³ Sull'*Amoris laetitia* si rinvia a MAURIZIO GRONCHI, *Amoris Laetitia. Una lettura dell'Esortazione apostolica postsinodale sull'amore nella famiglia*, Cinisello Balsamo, 2016; PAOLO MARTUCCELLI, *Spunti di riflessioni sull'Amoris laetitia: vivere il matrimonio e la famiglia nella gioia*, in AA.VV., *Le sfide della famiglia tra diritto e misericordia. Confronti ad un anno dalla riforma del processo di nullità matrimoniale nello spirito dell'Amoris Laetitia*, a cura di P. Palumbo, cit., pp. 1 ss.; PAOLO PALUMBO, *Questioni di diritto di famiglia: il contributo dell'esortazione apostolica Amoris laetitia*, *ibidem*, pp. 47 ss.; PIERO BARBERI, *Il discernimento nell'Amoris Laetitia*, Pessano con Bornago (MI), 2017; FRANCESCO COCCOPALMERIO, *Il Capitolo ottavo della esortazione apostolica post sinodale Amoris Laetitia*, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 2017.

delicata tematica (si pensi all'Assemblea Generale Straordinaria del Sinodo dei Vescovi nel 2014 e in quella Ordinaria nel 2015).

In particolare – nel corso dell'allocuzione agli ufficiali del tribunale della Rota romana, per l'inaugurazione dell'anno giudiziario, svoltosi nella Sala Clementina il 29 gennaio 2021 – il pontefice è tornato sul tema del “*bonum familiae*” e ha ribadito che “la figura del *bonum familiae* va ben al di là del riferimento ai capi di nullità; nonostante che in passato si fosse aperto un certo spiraglio a un ipotetico capo di nullità connesso al *bonum familiae*”²⁴.

Invero, il pontefice ha ribadito che il “*bonum familiae*” è un valore fondamentale e “non può estinguersi *in toto* con la dichiarazione di nullità”.

La preoccupazione del pontefice è, in particolare, diretta agli eventuali figli nati in costanza del matrimonio che possono avere un nocumento dalla dissoluzione del nucleo familiare al cui interno sono nati. Afferma, sul punto, Papa Francesco: “Di fronte a un matrimonio che giuridicamente viene dichiarato nullo, la parte che non è disposta ad accettare tale provvedimento è comunque con i figli un *unum idem*. Pertanto, è necessario che si tenga conto della rilevante questione: che ne sarà dei figli e della parte che non accetta la dichiarazione di nullità? Finora tutto sembrava ovvio, ma purtroppo non lo

²⁴ In materia matrimoniale il concetto di “*bonum familiae*” si rinviene nel can. 1152 in materia di separazione dei coniugi “*manente vinculo*”, dove si parla di “*coniux, .. boni familiae sollicitus,...*”. In altri termini, vi è un preciso invito del Legislatore nei confronti dei coniugi a tenere in adeguata considerazione il “*bonum familiae*” che acquista, dunque, un peculiare rilievo giuridico pur senza divenire un quinto “*bonum matrimonii*” accanto ai “*tria bona agostiniana*” e al “*bonum coniugum*”. Sul tema del *bonum familiae* si rinvia a SIMONE RENNA, *La rilevanza giuridica da attribuire al “Bonum familiae” nella disciplina del matrimonio canonico*, Lateran University Press, Città del Vaticano, 2008. L’A. cita quale ideatore di questo nuovo *bonum* quale possibile nuovo motivo di nullità Mons. Serrano Ruiz che – nella sua Prolusione per l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2001 del Tribunale Ecclesiastico Regionale Siculo del 2001 (prolusione ripetuta nello stesso anno anche al Tribunale Ecclesiastico Pugliese e in quello Salernitano/Lucano) – così si è espresso: “Il can. 1101, infatti, considera termine dell’atto positivo di volontà gli elementi essenziali del matrimonio. E il Legislatore ha lasciato deliberatamente alla giurisprudenza il lavoro di precisare ulteriormente la figura di questi elementi essenziali da mettere accanto alle proprietà essenziali del patto... Ma la questione che oggi ci interessa è la stretta vincolazione delle finalità: *bonum coniugum* – *bonum prolis* – *bonum consortii*, che non possono dare nel loro insieme altro risultato che il *bonum familiae*. E, pertanto, presupposta l’identificazione di questo *bonum familiae*, come abbiamo cercato di fare tanto nell’insieme dell’istituto come nelle aspirazioni (intenzioni) dei coniugi e nel *modo humano* ed esistenziale di realizzarle, ritroviamo nella famiglia un elemento essenziale del matrimonio poichè non possiamo pensare l’essenza della famiglia cristiana senza il matrimonio... on è detto che tutti questi risvolti non siano chiamati ad acquistare per sè stessi una certa consistenza ed autonomia in un ancora non troppo considerato *bonum familiae*... Vediamo, dunque, le possibilità senz’altro aperte al dialogo, di una recezione del *bonum familiae* nell’essenza del matrimonio e nelle sue ripercussioni procedurali nella prova della corrispondente nullità... Come già prima abbiamo in qualche modo suggerito a proposito del *consortium totius vitae* o del *bonum coniugum*, il *bonum familiae* è alle porte e attende una recezione precisa e rigorosa che integri l’immagine di una rinnovata e più completa ricognizione canonica del patto nuziale” (p. 85).

è...Quando si parla del bene integrale delle persone è necessario domandarsi come può questo avverarsi nelle molteplici situazioni in cui vengono a trovarsi i figli". Ecco perché il benessere spirituale e psicofisico dei figli dev'essere una preoccupazione costante della Chiesa.

In altri termini, il bene della famiglia, e soprattutto dei figli minori, anche nelle ipotesi di nullità matrimoniale, viene sempre al primo posto. Gli ex coniugi – sebbene non vivano più insieme ed anche se uno dei due ha scelto di dare vita a una nuova unione – rimangono genitori per sempre. Il bene che hanno costruito durante il matrimonio, poi naufragato, rimane un valore che nessuno può mettere in discussione. Quindi, anche se dal punto di vista giuridico vi sono i presupposti per arrivare alla nullità del matrimonio, l'amore tra i due coniugi ha determinato dei valori che, dal punto di vista teologico e umano, sono più importanti del mero dettato normativo.

Il papa si rivolge, conclusivamente, ai giudici rotali invitandoli, nelle loro sentenze, a "testimoniare questa ansia apostolica della Chiesa, considerando che il bene integrale delle persone richiede di non restare inerti davanti agli effetti disastrosi che una decisione sulla nullità matrimoniale può comportare"²⁵.

Alla luce di questa chiara espressione del Magistero pontificio sembra meglio comprendersi l'importanza del monito (*ex can. 1691, § 1*) contenuto nel decreto in esame che rappresenta uno degli strumenti a disposizione dei giudici ecclesiastici – nel rispetto dei vincoli di competenza giuridica in materia di separazione – per rispondere concretamente all'esortazione del papa.

6. Conclusioni.

Alla luce di quanto esposto, sembra evidente che nel diritto canonico attuale – in esito alla riforma del processo matrimoniale – sono stati innestati dei nuovi principi giuridici (come quello della celerità) che, però, rischiano di alterare l'impianto originario del codice creando delle distorsioni, se non dei veri e propri cortocircuiti normativi, di cui il decreto in esame è prova tangibile, con un effetto domino dalle incerte conseguenze.

In particolare, la soluzione ermeneutica, proposta dal decreto in esame, si segnala per l'apprezzabile tentativo di trovare un correttivo che tuteli adeguatamente sia l'interesse ad una celere definizione del processo nel prevalente interesse della *salus animarum fidelium*, sia il diritto alla difesa dell'appellante. Esso rischia, però, come si è detto, di rendere straordinario (e, dunque,

²⁵ Così FRANCESCO, *Discorso agli ufficiali del tribunale della Rota romana, per l'inaugurazione dell'anno giudiziario del 29 gennaio 2021*, cit.

di difficile esperibilità) ciò che, nell'impianto originario del codice, doveva essere ordinario, cioè di più agevole e immediata praticabilità.

Invero, la riforma legislativa, messa ormai alla prova dell'attuazione pratica e dell'interpretazione giurisprudenziale, comincia a manifestare le sue prime criticità applicative che ci fanno comprendere come inserire, per così dire, a freddo delle nuove norme procedurali in un tessuto connettivo codicistico preesistente non è mai semplice e indolore.

Del resto, come è noto, ogni codice è composto da una rete di norme interconnesse tra loro da un collegamento di tipo logico-concettuale e sistematico. Quest'ultimo, a propria volta, è assai spesso fondato su un principio di reciproca interdipendenza logica e ontologica che si può sintetizzare nel noto brocardo latino "*simul stabunt simul cadent* che, forse, sarebbe stato opportuno tenere meglio in considerazione in sede di riforma.

Invero, come è noto, le impugnazioni sono da sempre una strettoia nella quale i processi subiscono rallentamenti, soprattutto in appello.

Altrettanto inevitabile è, pertanto, che qualsiasi legislatore, a cui stia a cuore una celere amministrazione della giustizia, tenti di porvi rimedio, con meccanismi di filtro d'accesso e/o di decisione rapida dell'appello che, però, devono essere in armonia col sistema giuridico complessivamente considerato. Vale a dire che detti meccanismi devono tenere conto degli effetti della loro previsione sulle altre regole del processo e, prima ancora, del ripetto delle garanzie apprestate dall'ordinamento per un corretto esercizio del diritto alla difesa.

Infine, sembra importante l'intervento contenuto nel decreto a sollecitare le parti al rispetto dei doveri scaturenti dal matrimonio dichiarato nullo che si inserisce perfettamente nel solco del Magistero di Papa Francesco che, proprio nella già citata allocuzione alla Rota Romana del 29 gennaio 2021 ha affermato l'importanza di non "lasciare al solo intervento delle autorità civili i fedeli sofferenti per giudizi non accettati e subiti", invitando il "vicario giudiziale... ad esercitare quella diaconia di tutela, cura e accompagnamento del coniuge abbandonato ed eventualmente dei figli, che subiscono le decisioni, seppur giuste e legittime, di nullità matrimoniale".

Si tratta di un'affermazione di indubbio rilievo morale che, però, potrebbe avere delle interessanti ripercussioni giuridiche anche sul piano del diritto concordatario.

Invero, sembra che il pontefice voglia quasi rivendicare una sorta di competenza aggiuntiva dell'autorità ecclesiastica nell'azione volta a fare rispettare i doveri scaturenti dal matrimonio fallito ed esitato in una declaratoria di nullità, allorché afferma che non si può "lasciare al solo intervento delle autorità civili i fedeli sofferenti per giudizi non accettati e subiti".

Con riferimento alla situazione italiana, non si comprende, allo stato dell'arte, come tale eventuale rivendicazione di competenza possa coniugarsi con gli impegni assunti in sede pattizia che non prevedono alcuna forma di collaborazione in materia di separazione, di assegnazione dei figli e di provvedimenti conseguenziali, limitando il ruolo del giudice ecclesiastico a delle mere ammonizioni di carattere pastorale prive di concrete ricadute giuridiche²⁶.

Tuttavia, si può contestualizzare l'invito del pontefice ricordando che la legge canonica prevede la separazione in stretto legame con le garanzie sul mantenimento del *bonum familiae* (can. 1152). Il coinvolgimento formale del vescovo nel dettare per decreto la separazione (can. 1692), esortando su quanto sia necessario per assicurare il bene integrale della famiglia legittima, avrebbe il vantaggio di sottrarre la questione dall'esclusivo giudizio soggettivo del fedele o dai soli provvedimenti dello Stato, comprensibilmente incompleti su importanti elementi di natura relazionale ed educativa.

Nella sua decisione il vescovo potrà, dunque, stabilire quanto favorisca l'armonia tra i coniugi separati in forza del superiore interesse dei figli, ivi inclusa la loro educazione religiosa tutelando, in tal modo, la parte relativa alla separazione di interesse più squisitamente canonistico.

²⁶ A mente dell'art. 55 del Decreto Generale sul matrimonio della Conferenza Episcopale italiana del 1990, "Di norma le cause di separazione tra i coniugi siano trattate avanti l'autorità giudiziaria civile, fatto salvo in ogni caso il diritto dei fedeli di accedere alla giurisdizione ecclesiastica quando essi siano legati da vincolo soltanto religioso o quando lo richiedano ragioni di coscienza" (*Notiziario CEI*, 1990, 275).

Ordinanza n. CCCLXIV del Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano relativa agli obblighi di prevenzione e contrasto delle attività illegali in campo finanziario e monetario e per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del riciclaggio, dell'autoriciclaggio, del finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa, all'interno dello Stato della Città del Vaticano, con riferimento alle organizzazioni di volontariato ed alle persone giuridiche canoniche e civili iscritte nei rispettivi registri

[...]

Art. 1. Le organizzazioni di volontariato e le persone giuridiche canoniche e civili, iscritte nei rispettivi registri tenuti dall'Ufficio Giuridico del Governatorato ai sensi dell'art. 17 della Legge N. CCLXXIV sul Governo dello Stato della Città del Vaticano del 25 novembre 2018, pur nelle loro rispettive differenze e nel perseguire il proprio fine statutario, sono tenute ad individuare, valutare e contenere i rischi di strumentalizzazione per finalità illecite, in conformità con la normativa per la prevenzione ed il contrasto delle attività illegali in campo finanziario e monetario e per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del riciclaggio, dell'auto-riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa.

Art. 2. Gli enti di cui all'art. 1 devono inviare una segnalazione di attività sospetta all'Autorità di Informazione Finanziaria:

a. qualora sospettino o abbiano motivi ragionevoli di sospettare, che fondi o altre risorse economiche sono i proventi di attività criminose, oppure sono collegati o connessi al finanziamento del terrorismo o destinati ad essere utilizzati per atti di terrorismo o da organizzazioni terroristiche o da coloro che finanziano il terrorismo o la proliferazione delle armi di distruzione di massa;

b. in caso di attività, operazioni o transazioni che essi considerino particolarmente atte, per loro natura, ad avere un collegamento o una connessione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo o con atti di terrorismo o con organizzazioni terroristiche o con coloro che finanziano il terrorismo.

In materia di segnalazioni di attività sospette si applicano gli articoli 40, commi 3 e 4, 41, 42, 43, 44 e 45 della Legge n. XVIII dell'8 ottobre 2013 e successive modifiche. Ai fini dell'individuazione e della valutazione di possibili attività sospette, gli enti di cui all'art. 1 potranno avvalersi di quanto sta-

bilito dal Regolamento dell’Autorità di Informazione Finanziaria n. 5 del 19 settembre 2018, con particolare riguardo per gli indicatori di anomalia individuati nell’Allegato 1 del medesimo Regolamento e successivi aggiornamenti.

Art. 3. Il bilancio, preventivo e consuntivo, i documenti e le scritture contabili delle persone giuridiche canoniche e civili iscritte nei rispettivi registri dell’Ufficio Giuridico del Governatorato, per i fini di cui all’art. 1, devono essere tenuti a norma delle disposizioni vigenti ed in osservanza delle istruzioni e delle linee guida formulate dalla Segreteria per l’Economia e in particolare delle Politiche Vaticane di Financial Management (VFMP) approvate in forma specifica il 24 ottobre 2014 e successivi aggiornamenti.

Art. 4. Gli enti di cui all’art. 1 devono collaborare alle attività di prevenzione e contrasto di illeciti in base ai protocolli di intesa stipulati tra la Segreteria di Stato, il Governatorato, la Segreteria per l’Economia e l’Autorità di Informazione Finanziaria. Tali Autorità, nell’ambito dei Protocolli d’Intesa, scambiano informazioni al fine dello svolgimento delle predette attività di prevenzione, controllo e contrasto di illeciti.

Art. 5. Le Autorità di cui al precedente art. 4, ciascuno per quanto di propria competenza e d’intesa tra loro, stabiliscono periodiche sessioni di aggiornamento e formazione alle quali partecipano le organizzazioni di volontariato e le persone giuridiche canoniche e civili, iscritte nei rispettivi registri tenuti dall’Ufficio Giuridico del Governatorato.

Art. 6. La presente ordinanza entra immediatamente in vigore.

L’originale della presente ordinanza, munita del sigillo dello Stato, sarà depositata nell’Archivio delle Leggi dello Stato della Città del Vaticano e pubblicata nel supplemento degli *Acta Apostolicae Sedis*, mediante affissione sulla porta degli Uffici del Governatorato, nel cortile San Damaso, negli Uffici postali dello Stato e nel sito internet dello Stato della Città del Vaticano.

Città del Vaticano, 19 agosto 2020

GIUSEPPE CARD. BERTELLO Presidente

[...]

Decreto n. CCCLXXII del Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano recante modifiche alla Legge n. XVIII in materia di trasparenza, vigilanza ed informazione finanziaria dell'8 ottobre 2013

Articolo 1

1. All'articolo 1, n. 1 della Legge N. XVIII, dell'8 ottobre 2013, dopo la lettera n, è aggiunta la lettera o) del seguente tenore:

«o) qualsiasi attività connessa a trust o a strutture legali analoghe».

2. Il testo dell'articolo 1, n. 4, della Legge N. XVIII, dell'8 ottobre 2013, è integralmente sostituito dal seguente:

««Beni»: beni di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, comunque acquisiti, nonché documenti o strumenti aventi valore legale in qualsiasi forma, anche elettronica o digitale, recanti un diritto, Titolo o interesse sui beni medesimi».

3. All'articolo 1, i numeri che vanno da 4 a 9 hanno, rispettivamente, assunto la seguente numerazione che va dal n. 5, 6, 7, 7.bis, 8, 8.bis, 9, 10.

4. All'articolo 1 della Legge N. XVIII, dell'8 ottobre 2013, dopo il n. 8.bis è aggiunto il numero 8.ter del seguente tenore:

«8.ter «Ente creditizio»: un ente che svolge professionalmente l'attività di raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili presso il pubblico e di concessione di credito per proprio conto».

5. All'articolo 1 della Legge N. XVIII, dell'8 ottobre 2013, il n. 10, recante la definizione di «Fondi», è abrogato.

6. All'articolo 1, della Legge N. XVIII, dell'8 ottobre 2013, dopo il n. 12 sono aggiunti i numeri 12.bis e 12.ter del seguente tenore:

«12.bis ««Gruppo»: un gruppo di enti composto da un'impresa madre, dalle sue imprese figlie e dagli enti in cui l'impresa madre o le imprese figlie detengono una partecipazione, nonché le imprese legate tra loro da una relazione ai sensi dell'articolo 1, comma 64bis, del Regolamento n. 1 in materia di vigilanza prudenziale degli enti che svolgono professionalmente attività di natura finanziaria del 25 settembre 2014».

«12.ter «Istituto finanziario»: un ente, diverso da un ente creditizio, che svolge professionalmente una o più attività di natura finanziaria stabilite all'articolo 1, numero 1, lettere da b) a n). Senza pregiudizio dell'unicità del contesto istituzionale, giuridico, economico, commerciale e professionale dello Stato – la cui considerazione costituisce il primo criterio di attuazione della presente Legge, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera a) –, la nozione di

istituto finanziario può includere le seguenti categorie di soggetti:

- a) imprese di assicurazione;*
- b) imprese di investimento;*
- c) organismi di investimento collettivo;*
- d) intermediari assicurativi, inclusi gli intermediari che si occupano di assicurazioni vita e altri servizi legati ad investimenti, fatta eccezione per gli intermediari assicurativi collegati;*
- e) succursali degli istituti finanziari di cui alle lettere precedenti».*

7. Il testo dell'articolo 1, n. 13, della Legge N. XVIII, dell'8 ottobre 2013, è integralmente sostituito dal seguente:

«13. «Organizzazioni senza scopo di lucro»: gli enti senza scopo di lucro come definiti dalla Legge n. CCXI, del 22 novembre 2017, in materia di registrazione e di vigilanza degli enti senza scopo di lucro».

8. Al testo dell'articolo 1, n. 14, lett. b), della Legge N. XVIII dell'8 ottobre 2013, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole *«o di organi legislativi analoghi».*

9. Al testo dell'articolo 1, n. 15 della Legge N. XVIII dell'8 ottobre 2013, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole *«ed escluse le Autorità pubbliche».*

10. Il testo dell'articolo 1, n. 22, della Legge N. XVIII dell'8 ottobre 2013, è sostituito dal seguente:

«22. «Soggetto obbligato»: un soggetto che, a norma degli articoli 2 e 3, è tenuto agli obblighi stabiliti nel Titolo II».

11. Il testo dell'articolo 1, n. 23, della Legge N. XVIII dell'8 ottobre 2013, è sostituito dal seguente:

«23. «Soggetto segnalante»: un soggetto che rientra in una delle seguenti fattispecie:

- a) soggetti obbligati;*
- b) persone giuridiche non incluse tra i soggetti obbligati, sottoposte alla disciplina specifica di cui all'articolo 13bis e tenute l'obbligo di segnalazione delle attività sospette dell'Autorità di Informazione Finanziaria a norma dell'articolo 40, comma 2;*
- c) autorità pubbliche sottoposte alla disciplina specifica di cui all'articolo 13bis e tenute all'obbligo di segnalazione delle attività sospette all'Autorità di Informazione Finanziaria a norma dell'articolo 40, comma 2».*

12. Nel testo dell'articolo 1, n. 24, lett. a), della Legge N. XVIII, dell'8 ottobre 2013, è eliminata la parola *«delle»* in luogo della parola *«di».*

13. Nel testo dell'articolo 1, n. 24, lett. a), n. ii) della Legge N. XVIII, dell'8 ottobre 2013, sono aggiunte, in fine le seguenti parole *«nonché delle difficoltà incontrate nelle attività di identificazione e di verifica».*

14. Il testo dell'articolo 1, n. 24, lett. b), della Legge N. XVIII, dell'8

ottobre 2013, è sostituito dal seguente: *«nel caso di trust o istituti giuridici similari, sono incluse tutte le seguenti persone»*.

Inoltre, alla lett. b), della Legge N. XVIII, dell'8 ottobre 2013, n. i) la parola *«il disponente»* è sostituita dalle parole *«il costituente o i costituenti;»*; n. ii) le parole *«il gestore, se esiste»* sono sostituite dalle parole *«il guardiano o i guardiani, se esistono»*.

15. Al testo dell'articolo 1, n. 31.bis, della Legge N. XVIII dell'8 ottobre 2013, è aggiunto, in fine, il seguente periodo *«Il trattamento dei dati personali sulla base della presente legge ai fini della prevenzione e del contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo è considerato di interesse pubblico»*.

Articolo 2

1. All'articolo 2 della Legge N. XVIII, dell'8 ottobre 2013, lett. a.bis) sono aggiunte le seguenti parole *«nonché qualunque altra persona che si impegna a fornire, direttamente o attraverso altre persone alle quali tale altra persona è collegata, aiuto materiale, assistenza o consulenza in materia fiscale quale attività professionale principale»*.

2. Alla lett. b), della Legge N. XVIII, dell'8 ottobre 2013, n. iv) la parola *«società»* è sostituita dalle parole *«persone giuridiche»*.

3. Il testo dell'articolo 2, lett. d), della Legge N. XVIII, dell'8 ottobre 2013, è sostituito dal seguente: *«gli agenti immobiliari che agiscono da intermediari nell'acquisto, vendita o locazione di immobili, per le operazioni il cui valore dell'immobile o del canone mensile è pari o superiore a 10.000 euro»*.

4. All'articolo 2 della Legge N. XVIII, dell'8 ottobre 2013, dopo la lettera f), sono aggiunte tre nuove lettere del seguente tenore:

«g) i soggetti che commerciano opere d'arte o che agiscono in qualità di intermediari nel commercio delle stesse, laddove il valore dell'operazione o di una serie di operazioni collegate tra loro sia pari o superiore a 10.000 euro».

«h) i soggetti che conservano o commerciano opere d'arte o che agiscono in qualità di intermediari nel commercio delle stesse, quando tale attività è effettuata da porti franchi, laddove il valore dell'operazione o di una serie di operazioni collegate tra loro sia pari o superiore a 10.000 euro».

Articolo 3

All'articolo 3, lett. a), n. ii della Legge N. XVIII, dell'8 ottobre 2013, le parole *«lettera f)»* sono sostituite dalle parole *«lettere (a.bis) – (e)»*.

Articolo 4

1. All'articolo 5, della Legge N. XVIII, dell'8 ottobre 2013, è eliminato il numero «1».

2. All'articolo 5, lett. a) della Legge N. XVIII, dell'8 ottobre 2013, sono aggiunte, in fine, le parole «*incluse cassette di sicurezza*».

3. All'articolo 5, lett. g) della Legge N. XVIII, dell'8 ottobre 2013, è aggiunta, in fine, la parola «*elettronica*».

4. L'articolo 5, comma 2, della Legge N. XVIII, dell'8 ottobre 2013, è abrogato.

Articolo 5

1. All'articolo 5 della Legge N. XVIII, dell'8 ottobre 2013, è aggiunto l'articolo 5.bis, del seguente tenore:

«Articolo 5.bis – Titolarietà effettiva delle persone giuridiche e altri istituti giuridici simili»

1. Le persone giuridiche e gli altri istituti giuridici simili con sede nel territorio dello Stato o iscritte nei registri dello Stato, sono tenute a:

a) registrare, aggiornare e conservare, per un periodo di dieci anni, tutti i documenti, i dati e le informazioni relativi alla propria natura e attività, ai propri titolari effettivi, beneficiari, membri ed amministratori;

b) comunicare le informazioni relative alla propria natura e attività, ai propri titolari effettivi, beneficiari, membri ed amministratori, inclusi gli eventuali aggiornamenti, alle autorità preposte alla tenuta dei registri in cui sono iscritte e al registro di cui all'articolo 51.bis;

c) fornire, su richiesta dei soggetti obbligati, tutti i dati, documenti ed informazioni di cui alla lettera a).

2. I dati, documenti ed informazioni di cui al comma 1, lettera a), con particolare riguardo per quanto concerne la titolarità effettiva, sono accessibili in maniera tempestiva dalle autorità competenti».

Articolo 6

Il testo dell'articolo 8, comma 6 della Legge N. XVIII, dell'8 ottobre 2013, è sostituito dal seguente:

«6. L'Ufficio del Promotore di Giustizia coordina le indagini in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, esercitando l'attività inquirente».

Articolo 7

1. Al testo dell'articolo 9, comma 1, lett. a), della Legge N. XVIII dell'8 ottobre 2013, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «*della Santa Sede e dello*

Stato, analizzando le minacce, le vulnerabilità e le misure di mitigazione».

2. Il testo dell'articolo 9, comma 2, lett. a), n. i della Legge N. XVIII, dell'8 ottobre 2013, è sostituito dal seguente:

«valuta l'efficacia del sistema di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo e della proliferazione di armi di distruzione di massa, analizzando l'adeguatezza degli obiettivi, delle priorità e delle misure occorrenti da parte delle Autorità competenti per la gestione ed il contenimento dei rischi, inclusa la dotazione delle risorse umane e materiali disponibili. Tale attività può essere esplicitata attraverso la produzione di statistiche complete sulle questioni rilevanti per l'efficacia di tali sistemi, anche avvalendosi delle attività svolte dall'Autorità di Informazione Finanziaria a norma dell'articolo 14».

3. All'articolo 9, comma 2 della Legge N. XVIII, dell'8 ottobre 2013, dopo la lettera a), n. iii sono aggiunti due nuovi numeri del seguente tenore:

«iv) redige una relazione sulla struttura istituzionale e sulle principali procedure del sistema di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, incluse le principali autorità competenti indicate all'articolo 8, nonché le risorse umane e finanziarie assegnate».

«v) redige una relazione sulle attività e sulle risorse umane e finanziarie destinati al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo».

4. Al testo dell'articolo 9, comma 2, lett. b) è aggiunto il numero x dal seguente tenore:

«x) pubblica e tiene regolarmente aggiornato un elenco indicante le funzioni che, in base al quadro normativo e regolamentare vigente, sono considerate importanti cariche pubbliche ai fini dell'articolo 1, comma 16».

5. All'articolo 9 della Legge N. XVIII, dell'8 ottobre 2013, è aggiunto il comma 3 del seguente tenore:

«3. Una sintesi della valutazione generale dei rischi e dei suoi aggiornamenti periodici, priva di informazioni sensibili e classificate, è pubblicata in una sezione dedicata del sito istituzionale dell'Autorità di Informazione Finanziaria».

Articolo 8

1. Il testo dell'articolo 10, comma 1, della Legge N. XVIII, dell'8 ottobre 2013, è sostituito dal seguente:

«1. I soggetti obbligati sono tenuti a individuare, valutare, gestire e contenere i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. A tal fine, ciascun soggetto elabora ed aggiorna periodicamente una propria valutazione dei rischi».

2. All'articolo 10 della Legge N. XVIII, dell'8 ottobre 2013, dopo il com-

ma 1 è aggiunto il comma 1.bis del seguente tenore:

«1.bis *Nell'elaborare la propria valutazione particolare dei rischi, i soggetti obbligati tengono conto, fra l'altro:*

- a) della categoria delle controparti;*
- b) dello Stato o dell'area geografica interessata;*
- c) della tipologia del rapporto, del livello dei beni depositati e del volume delle operazioni effettuate, del prodotto, del servizio, dell'operazione, della transazione e del canale di distribuzione».*

Articolo 9

Al testo dell'articolo 11, comma 2, lett. d), della Legge N. XVIII, dell'8 ottobre 2013, è aggiunta dopo la parola «*responsabile*» la seguente parola «*possibilmente*».

Articolo 10

All'articolo 13 della Legge N. XVIII, dell'8 ottobre 2013, è aggiunto l'articolo 13.bis del seguente tenore:

«*Articolo 13 bis – Disposizioni specifiche per i soggetti segnalanti*

1. I soggetti segnalanti di cui all'articolo 1, numero 23, lettere b) e c), sono tenuti a individuare, valutare, gestire e contenere il rischio che le proprie attività vengano strumentalizzate ai fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e a segnalare le attività sospette che dovessero manifestarsi nell'adempimento dei propri fini istituzionali, ai sensi dell'art. 40, comma 2.

2. Al fine di adempiere a quanto disposto dal comma 1:

a) i soggetti segnalanti di cui all'articolo 1, numero 23, lettera b):
i) svolgono le attività di auto-valutazione finalizzate all'elaborazione e all'aggiornamento periodico della propria valutazione particolare dei rischi, in linea con le indicazioni fornite e sulla base degli strumenti elaborati dall'Autorità di Informazione Finanziaria e dall'Autorità di vigilanza competente in accordo tra loro;

ii) valutano, sulla base degli esiti delle attività di cui al punto precedente, l'applicabilità di quanto previsto agli articoli 11, 12 e 13, tenendo in particolare considerazione il principio di proporzionalità e secondo un approccio basato sul rischio.

b) i soggetti segnalanti di cui all'articolo 1, numero 23, lettera c):

i) svolgono le attività di auto-valutazione finalizzate all'elaborazione e all'aggiornamento periodico della propria valutazione particolare dei rischi, in linea con le indicazioni fornite e sulla base degli strumenti elaborati dalla Segreteria per l'Economia avvalendosi dell'Autorità di Informazione Finanziaria;

ii) sulla base degli esiti della valutazione particolare dei rischi di ciascuna Autorità, la Segreteria per l'Economia, nei limiti e con le modalità previste dal proprio Statuto e dalla normativa vigente e sentiti, in particolare, le Autorità interessate, l'Autorità di Informazione Finanziaria e l'Ufficio del Revisore Generale, adotta e/o raccomanda l'adozione delle misure previste agli articoli 11, 12 e 13, tenendo in particolare considerazione il principio di proporzionalità e secondo un approccio basato sul rischio».

Articolo 11

Al testo dell'articolo 14, lett. b), della Legge N. XVIII, dell'8 ottobre 2013, sono aggiunte, dopo il n. ii, quattro nuovi numeri del seguente tenore:

«iii) statistiche sul numero di segnalazioni di attività sospette trasmesse dai soggetti segnalanti e sul seguito dato alle stesse, nonché sul numero e sulla percentuale delle medesime che diano origine a successive indagini».

«iv) statistiche sulla collaborazione internazionale in ambito di vigilanza ed informazione finanziaria, con particolare riguardo al numero di richieste domestiche ed internazionali effettuate, ricevute e rifiutate, nonché di quelle evase, parzialmente o totalmente, disaggregate per paese di controparte».

«v) statistiche sulle attività di vigilanza in ambito di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e prudenziale, incluse le attività di vigilanza in loco e a distanza, il numero di violazioni individuate sulla base delle attività di vigilanza e le sanzioni – e misure amministrative – applicate dalle autorità di vigilanza».

«vi) statistiche sulle attività di indagine e giudiziaria, inclusa la collaborazione internazionale».

Articolo 12

1. Al testo dell'articolo 16, comma 1, lett. a) della Legge N. XVIII, dell'8 ottobre 2013, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *«, compresi, se disponibili, i mezzi di identificazione elettronica o altre procedure di identificazione a distanza o elettronica sicure, regolamentate, riconosciute, approvate o accettate dall'Autorità di Informazione Finanziaria, sentito il parere del Comitato di Sicurezza Finanziaria».*

2. All'articolo 16 della Legge N. XVIII, dell'8 ottobre 2013, è aggiunto il comma 1bis del seguente tenore:

«1bis. In riferimento alla lettera c) del comma 1, qualora il titolare effettivo individuato sia la persona fisica che occupa una posizione dirigenziale di alto livello o che esercita in altro modo il controllo sulla direzione e la gestione della persona giuridica di cui all'articolo 1, comma 24, lettera a), punto ii), i soggetti obbligati adottano le misure ragionevoli necessarie al fine di

verificare l'identità della persona fisica in parola e conservano registrazioni delle misure adottate, nonché delle eventuali difficoltà incontrate durante la procedura di verifica».

3. Al testo dell'articolo 16, comma 3, della Legge N. XVIII, dell'8 ottobre 2013, sono aggiunte, le seguenti parole: *«o, nel caso in cui il rapporto sia in essere».*

Articolo 13

1. Nell'articolo 17, comma 4, lett. a) della Legge N. XVIII, dell'8 ottobre 2013, le parole *«del disponente, del gestore, del protettore»* sono sostituite dalle parole *«del costituente, del trustee, del guardiano».*

2. All'articolo 17 della Legge N. XVIII, dell'8 ottobre 2013, è aggiunto il comma 5 del seguente tenore:

«5. Al momento dell'instaurazione del rapporto con una persona giuridica, o un trust o un istituto giuridico avente un assetto o funzioni affini al trust, i soggetti obbligati acquisiscono la prova della registrazione presso il relativo registro, inclusa la presenza di informazioni adeguate, accurate ed attuali sulla titolarità effettiva».

Articolo 14

1. Il testo dell'articolo 19, comma 1, della Legge N. XVIII, dell'8 ottobre 2013, è integralmente sostituito dal seguente:

«1. L'adeguata verifica deve essere svolta in maniera costante in funzione del rischio della controparte, esistente o nuova, e in ogni caso qualora si modifichi la situazione del cliente e nel contesto della verifica periodica delle informazioni relative alla titolarità effettiva».

2. All'articolo 19 della Legge N. XVIII, dell'8 ottobre 2013, sono aggiunti, dopo il comma 1, i commi 1.bis e 1.ter, del seguente tenore:

«1.bis. L'adeguata verifica costante deve necessariamente includere, tra l'altro:

a) il monitoraggio costante del rapporto, anche mediante il controllo delle operazioni o transazioni effettuate durante tutta la sua durata, in modo da assicurare che esse siano coerenti alla categoria e alla conoscenza della controparte, alla sua attività e al suo profilo di rischio, nonché all'origine dei fondi;

b) l'aggiornamento di documenti, dati e informazioni acquisiti ai fini dell'adeguata verifica, effettuando verifiche degli archivi esistenti, con riferimento in particolare alle categorie di controparti ad alto rischio».

«1.ter. Il monitoraggio di cui al comma 1bis, lettera a) deve includere, per quanto possibile, il contesto e la finalità di tutte le operazioni che rispettano almeno una delle seguenti condizioni:

- i) sono operazioni complesse;*
- ii) sono operazioni di importo insolitamente elevato;*
- iii) sono condotte secondo uno schema anomalo;*
- iv) non hanno un chiaro scopo economico o legittimo.*

In particolare, i soggetti obbligati rafforzano il grado e la natura del controllo sul rapporto allo scopo di determinare se tali operazioni o attività siano sospette».

Articolo 15

Al testo dell'articolo 27, comma 1, della Legge N. XVIII, dell'8 ottobre 2013, dopo le parole «*i soggetti obbligati,*» sono aggiunte le parole: «*, al momento dell'avvio dei rapporti*».

Articolo 16

All'articolo 30, della Legge N. XVIII, dell'8 ottobre 2013, è aggiunto l'articolo 30.bis dal seguente tenore:

«Articolo 30.bis – Rapporti e operazioni che coinvolgono paesi ad alto rischio

1. Nel caso di rapporti e operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio, presenti nella lista pubblicata dall'Autorità di Informazione Finanziaria a norma dell'articolo 9, comma 2, lettera b), punto vi), i soggetti obbligati sono tenuti ad applicare le seguenti misure di adeguata verifica rafforzata:

a) ottenere informazioni supplementari sul cliente e sul titolare effettivo (o i titolari effettivi);

b) ottenere informazioni supplementari sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto;

c) ottenere informazioni sull'origine dei fondi e del patrimonio del cliente e del titolare effettivo (o dei titolari effettivi);

d) ottenere informazioni sulle motivazioni delle operazioni previste o eseguite;

e) ottenere l'approvazione dell'alta dirigenza per l'instaurazione o la prosecuzione del rapporto;

f) svolgere un controllo rafforzato del rapporto, aumentando il numero e la frequenza dei controlli effettuati e selezionando gli schemi di operazione che richiedono un ulteriore esame.

2. Il primo trasferimento di fondi deve essere eseguito mediante un conto intestato al cliente presso un ente che svolge professionalmente attività di natura finanziaria soggetto a norme di adeguata verifica della clientela che non sono meno rigorose di quelle previste dalla presente Legge.

3. Oltre alle misure previste dai precedenti commi, l'Autorità di Infor-

mazione Finanziaria può, con propria Istruzione, disporre l'applicazione ai soggetti obbligati di ulteriori misure, anche tenendo conto delle pertinenti valutazioni o relazioni elaborate da organizzazioni ed enti di normazione internazionali con competenze nel campo della prevenzione del riciclaggio di denaro e del contrasto al finanziamento del terrorismo riguardo ai rischi presentati dai singoli paesi terzi».

Articolo 17

All'articolo 40, comma 2, della Legge N. XVIII, dell'8 ottobre 2013, dopo le parole «*autorità pubbliche*» sono aggiunte le parole «*e gli altri soggetti segnalanti*».

Articolo 18

1. Al testo dell'articolo 46, lett. b), della Legge N. XVIII, dell'8 ottobre 2013, la parola «*inclusi*» è sostituita dalla parola «*compresi*» e le parole «*che il soggetto vigilato ha effettuato*» sono sostituite dalla parola «*effettuate*».

2. Il testo dell'articolo 46, lett. c), della Legge N. XVIII, dell'8 ottobre 2013, è integralmente sostituito dal seguente:

«*c) accede o richiede la produzione di documenti, dati e informazioni, rilevanti ai fini della vigilanza, da parte delle persone giuridiche con sede nel territorio dello Stato o iscritte nei registri delle persone giuridiche tenuti presso lo Stato, inclusi quelli relativi a natura e attività, titolari effettivi, eventuali beneficiari, membri e componenti degli organi statutari*».

3. Al testo dell'articolo 46, lett. f), della Legge N. XVIII, dell'8 ottobre 2013, le parole «*sull'ente vigilato*» sono sostituite dalle parole sugli «*enti vigilati*».

Articolo 19

1. All'articolo 47, comma 1, lett. b) della Legge N. XVIII, dell'8 ottobre 2013, è eliminato il richiamo all'art. «9», ed è aggiunto il riferimento all'articolo «*12 e 13*».

2. All'articolo 47, comma 2, lett. b) della Legge N. XVIII, dell'8 ottobre 2013, dopo le parole «*istruzioni specifiche,*» sono aggiunte le parole «*incluso l'ordine che impone alla persona fisica o giuridica responsabile di porre termine al comportamento in questione e di astenersi dal ripeterlo*».

3. All'articolo 47, comma 2, lett. e) della Legge N. XVIII, dell'8 ottobre 2013, è aggiunto, in fine, il seguente periodo «*La sanzione pecuniaria deve essere pari almeno al doppio dell'importo dei profitti ricavati grazie alla violazione, quando tale importo può essere determinato, o pari almeno a 1.000.000 di euro*».

4. All'articolo 47, comma 6, della Legge N. XVIII, dell'8 ottobre 2013, dopo le parole «*sanzioni irrogate,*» sono aggiunte le parole «*, contro le quali non sia stato presentato ricorso*».

5. All'articolo 47, comma 6, della Legge N. XVIII, dell'8 ottobre 2013, è aggiunto, in fine, il seguente periodo «*, non appena il soggetto sanzionato sia stato informato della decisione. La pubblicazione contiene almeno le informazioni sul tipo e sulla natura della violazione e l'identità dei responsabili. La pubblicazione non può avere ad oggetto decisioni che impongono misure di natura investigativa*».

6. All'articolo 47 della Legge N. XVIII, dell'8 ottobre 2013, dopo il comma 6 è aggiunto il comma 6.bis, del seguente tenore:

«6.bis *Le informazioni pubblicate ai sensi del presente articolo restano sul sito web dell'Autorità di Informazione Finanziaria per un periodo di dieci anni dalla pubblicazione. Tuttavia, i dati personali ivi contenuti sono mantenuti sul sito web istituzionale dell'Autorità di Informazione Finanziaria soltanto per il periodo necessario ai sensi della normativa in vigore sulla protezione dei dati personali*».

Articolo 20

1. Nel titolo dell'articolo 48 della Legge N. XVIII, dell'8 ottobre 2013, dopo la parola «*Ricezione e analisi*» sono aggiunte le parole «*delle segnalazioni di attività sospette, inclusa la*» e dopo la parola «*trasmissione*» sono aggiunte le parole «*e la collaborazione a livello interno e internazionale*».

2. All'articolo 48 della Legge N. XVIII, dell'8 ottobre 2013, dopo il la lett. b) è aggiunta la lett. b.bis), del seguente tenore:

«*b bis) fatto salvo il caso di cui all'articolo 40, comma 6, richiede ai soggetti obbligati tutti i documenti, i dati e le informazioni rilevanti e li utilizza ai fini della prevenzione e del contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, anche qualora non sia stata trasmessa una segnalazione di attività sospetta*».

3. Al testo dell'articolo 48, lett. d), n. ii della Legge N. XVIII, dell'8 ottobre 2013, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «*, anche ai fini delle analisi di cui all'articolo 14*».

4. Al testo dell'articolo 48, lett. j), della Legge N. XVIII, dell'8 ottobre 2013, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «*, anche su richiesta di autorità analoghe di altri Stati, nei limiti stabiliti dall'articolo 69.bis*».

5. Al testo dell'articolo 48, lett. k), della Legge N. XVIII, dell'8 ottobre 2013, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «*, anche su richiesta di autorità analoghe di altri Stati, nei limiti stabiliti dall'articolo 69.bis*».

6. Al testo dell'articolo 48, lett. l), della Legge N. XVIII, dell'8 ottobre

2013, dopo la parola «risponde» è aggiunta la parola «tempestivamente».

7. All'articolo 48, della Legge N. XVIII, dell'8 ottobre 2013, dopo la lett. l sono aggiunte le lettere l.bis) e l.ter) del seguente tenore:

«l.bis) *scambia con le proprie controparti estere, spontaneamente o su richiesta, ogni informazione che possa risultare utile per il trattamento o l'analisi di informazioni collegate al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e alle persone fisiche o giuridiche implicate, indipendentemente dal tipo di reati presupposto eventualmente associato e anche laddove il tipo di reati presupposto eventualmente associato non sia stato individuato al momento dello scambio, nei limiti stabiliti dall'articolo 69.bis*».

«l.ter) *coopera attivamente con le proprie controparti estere affinché, a condizione di reciprocità e nei limiti della portata di applicazione della presente Legge, sia concesso, tempestivamente e nella più ampia misura possibile, il previo consenso a comunicare le informazioni alle autorità competenti, indipendentemente dal tipo di reati presupposto eventualmente associato, a meno che ciò non comprometta un'indagine in corso o non sia conforme ai principi fondamentali del diritto*».

Articolo 21

Al testo dell'articolo 49, lett. a) e lett. b) della Legge N. XVIII, dell'8 ottobre 2013, la parola «obbligati» è sostituita dalla parola «segnalanti».

Articolo 22

1. All'articolo 50, della Legge N. XVIII, dell'8 ottobre 2013, dopo la lett. a) è aggiunta la lettera a.bis) del seguente tenore:

«a.bis) *accede alle informazioni che consentono l'identificazione tempestiva di qualsiasi persona fisica o giuridica che detenga beni immobili*».

2. Al testo dell'articolo 50, lett. c), della Legge N. XVIII, dell'8 ottobre 2013, dopo la parola «accede» è aggiunta la parola «tempestivamente» ed alla fine le parole «, incluse quelle indicate all'articolo 5bis, lettera a)».

Articolo 23

Al testo dell'articolo 51, comma 4 della Legge N. XVIII, dell'8 ottobre 2013, è in fine, aggiunto il seguente periodo:

«Le persone esposte a minacce, atti di rappresaglia od ostili o atti avversi o discriminatori in ambito lavorativo per aver segnalato un caso sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, internamente o all'Autorità di Informazione Finanziaria, hanno il diritto di presentare denuncia in condizioni di sicurezza presso le rispettive autorità competenti. Fatta salva la riservatezza delle informazioni raccolte dall'Autorità di Informazione Finanziaria, tali

individui godono del diritto di adire la competente autorità giudiziaria per tutelare i propri diritti ai sensi del presente comma».

Articolo 24

All'articolo 51 della Legge N. XVIII, dell'8 ottobre 2013, è aggiunto l'articolo 51bis, del seguente tenore:

«Articolo 51 bis – Registro centrale

1. Viene istituito presso l'Autorità di Informazione Finanziaria un registro per l'identificazione tempestiva di qualsiasi persona fisica o giuridica che detenga o controlli rapporti, conti di pagamento, conti identificati dall'IBAN e cassette di sicurezza detenuti presso gli enti che svolgono professionalmente attività di natura finanziaria.

2. Le informazioni contenute nel registro di cui al comma 1 sono direttamente accessibili, in modo immediato, dall'Autorità di Informazione Finanziaria, che può scambiarle tempestivamente con le proprie controparti, ai fini di informazione finanziaria, a norma degli articoli 69.bis, e 70 della presente Legge. Le informazioni sono accessibili, a norma dell'articolo 69, anche alle altre Autorità competenti per l'adempimento degli obblighi che competono loro a norma della presente Legge.

3. Attraverso il registro di cui al comma 1 sono accessibili e consultabili almeno le seguenti informazioni:

a) per il titolare del conto e ogni persona che sostenga di agire per conto del titolare: il nome, unitamente agli altri dati identificativi previsti dall'articolo 1, comma 6, o a un numero di identificazione unico;

b) per il titolare effettivo: il nome, unitamente agli altri dati identificativi previsti dall'articolo 1, commi 6 e 24, o a un numero di identificazione unico;

c) per il conto o il conto di pagamento: il numero IBAN e la data di apertura e di chiusura del conto;

d) per la cassetta di sicurezza: il nome del locatario, unitamente o agli altri dati identificativi previsti dall'articolo 1, comma 6, o a un numero di identificazione unico, e alla durata del periodo di locazione.

4. L'Autorità di Informazione Finanziaria disciplina, con proprio regolamento, le modalità di costituzione, aggiornamento, tenuta, gestione e sicurezza del registro di cui al comma 1».

Articolo 25

All'articolo 61, comma 1, della Legge N. XVIII, dell'8 ottobre 2013, la parola «*cariche analoghe*» sono sostituite dalle parole «*funzioni di controllo interno o responsabilità organizzative e gestionali rilevanti*».

Articolo 26

1. Al testo dell'articolo 66, comma 2, lett. b), della Legge N. XVIII, dell'8 ottobre 2013, dopo la parola «specifiche,» sono aggiunte le parole «*incluso l'ordine che impone alla persona fisica o giuridica responsabile di porre termine al comportamento in questione e di astenersi dal ripeterlo*».

2. Al testo dell'articolo 66, comma 2, lett. e), della Legge N. XVIII, dell'8 ottobre 2013, è aggiunto, in fine, il seguente periodo «*La sanzione pecuniaria deve essere pari almeno al doppio dell'importo dei profitti ricavati grazie alla violazione, quando tale importo può essere determinato, o pari almeno a 1.000.000 di euro*».

3. Al testo dell'articolo 66, comma 6, della Legge N. XVIII, dell'8 ottobre 2013, dopo le parole «sanzioni irrogate», sono aggiunte le parole «*, contro le quali non sia stato presentato ricorso,*» ed in fine, il seguente periodo «*non appena il soggetto sanzionato sia stato informato della decisione. La pubblicazione contiene almeno le informazioni sul tipo e sulla natura della violazione e l'identità dei responsabili. La pubblicazione non può avere ad oggetto decisioni che impongono misure di natura investigativa*».

4. All'articolo 66 della Legge N. XVIII, dell'8 ottobre 2013, dopo il comma 6 è aggiunto il comma 6.bis del seguente tenore:

«6.bis *Le informazioni pubblicate ai sensi del presente articolo restano sul sito web dell'Autorità di Informazione Finanziaria per un periodo di dieci anni dalla pubblicazione. Tuttavia, i dati personali ivi contenuti sono mantenuti sul sito web istituzionale dell'Autorità di Informazione Finanziaria soltanto per il periodo necessario ai sensi della normativa in vigore sulla protezione dei dati personali*».

Articolo 27

All'articolo 67 della Legge N. XVIII, dell'8 ottobre 2013, è stato inserito un nuovo comma 2 del seguente tenore:

«2. *Fatti salvi i casi rilevanti per il diritto penale, le informazioni riservate acquisite nell'esercizio della funzione di vigilanza e regolamentazione possono essere divulgate solo in forma sommaria o globale*».

Ne consegue che i commi 2 e 3 sono diventati rispettivamente comma 3 e 4.

Articolo 28

Alla rubrica del Titolo V, della Legge N. XVIII, dell'8 ottobre 2013, sono eliminate le seguenti parole: «*da parte dell'autorità di informazione finanziaria*».

Articolo 29

Il testo dell'articolo 69, della Legge N. XVIII, dell'8 ottobre 2013, è inte-

gralmente sostituito dal seguente:

«1. Le Autorità competenti di cui all'articolo 8, gli Enti e le Istituzioni della Santa Sede e dello Stato collaborano attivamente e scambiano informazioni ai fini della prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, nei modi e nei limiti stabiliti dall'ordinamento.

2. I soggetti obbligati e i soggetti segnalanti di cui all'articolo 1, numero 23, lettera b), sono tenuti a fornire tempestivamente all'Autorità di Informazione Finanziaria i documenti, i dati e le informazioni rilevanti per agevolare l'individuazione di ogni circostanza in cui emergono fatti e situazioni la cui conoscenza può essere comunque utilizzata per prevenire il riciclaggio o il finanziamento del terrorismo.

3. L'Autorità di Informazione Finanziaria può collaborare e scambiare informazioni con Autorità della Santa Sede e dello Stato alle seguenti condizioni:

a) le Autorità abbiano responsabilità istituzionali, chiaramente stabilite dal quadro normativo vigente, nel settore del contrasto o delle indagini in materia di riciclaggio di denaro, reati presupposto associati o finanziamento del terrorismo;

b) le Autorità abbiano il mandato preciso di valutare le attività in materia di vigilanza e regolamentazione in ambito di prevenzione e contrasto del riciclaggio e finanziamento del terrorismo e prudenziale;

c) le informazioni siano strettamente necessarie per l'esercizio del mandato di cui alle lettere a) e b);

d) le persone che hanno accesso alle informazioni siano soggette a obblighi di segreto d'ufficio;

e) le informazioni, quando provengono da una controparte internazionale, non siano comunicate se non previo consenso esplicito delle autorità competenti che le hanno fornite e unicamente per i fini da esse autorizzati».

Articolo 30

All'articolo 69, della Legge N. XVIII, dell'8 ottobre 2013, è aggiunto l'articolo 69.bis del seguente tenore:

«Articolo 69.bis – Collaborazione e scambio di informazioni a livello internazionale

1. Le Autorità competenti di cui all'articolo 8 collaborano attivamente e scambiano informazioni ai fini della prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo con autorità analoghe di giurisdizioni estere, nei modi e nei limiti stabiliti dall'ordinamento.

2. L'Autorità di Informazione Finanziaria, al fine di svolgere adeguatamente le sue funzioni di vigilanza e regolamentazione e di informazione finanziaria, collabora e scambia informazioni, con le autorità analoghe di altri

Stati, a condizioni di reciprocità e sulla base di protocolli di intesa. Della stipula di tali protocolli d'intesa è informata la Segreteria di Stato.

3. La collaborazione e lo scambio di informazioni di cui al comma 2 non è limitato né inibito per nessuna delle seguenti cause:

a) la richiesta è ritenuta inerente anche a questioni fiscali;

b) la richiesta concerne persone o fatti su cui sia in corso un accertamento, un'indagine o un procedimento da parte delle autorità investigative o giudiziarie, fatto salvo il caso in cui vi sia la concreta possibilità di ostacolare detto accertamento, indagine o procedimento;

c) la natura o lo status della controparte richiedente è diverso da quello dell'Autorità di Informazione Finanziaria.

4. La collaborazione e lo scambio di informazioni di cui al comma 2 può essere rifiutata nei casi in cui l'informazione richiesta sia protetta dal privilegio forense o si applichi il segreto professionale forense.

5. Le informazioni scambiate a norma del comma 2 dall'Autorità di Informazione Finanziaria quale autorità centrale di vigilanza a norma degli articoli 46 e 65 possono essere utilizzate esclusivamente:

a) nell'esercizio delle funzioni di vigilanza nell'ambito della prevenzione e del contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e nell'ambito prudenziale, incluse le attività di regolamentazione e l'imposizione di sanzioni;

b) nelle circostanze di impugnazione di una sanzione amministrativa comminata secondo quanto stabilito dagli articoli 47 e 66».

Articolo 31

All'articolo 70, comma 1, della Legge N. XVIII, dell'8 ottobre 2013, le parole «*all'articolo 69*» sono sostituite dalle parole «*agli articoli 69 e 69.bis*».

Articolo 32

Il presente decreto entra immediatamente in vigore.

L'originale del presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà depositato nell'Archivio delle Leggi dello Stato della Città del Vaticano ed il testo corrispondente sarà pubblicato, oltre che nel Supplemento degli *Acta Apostolicae Sedis*, mediante affissione nel cortile di San Damaso, alla porta degli uffici del Governatorato e negli uffici postali dello Stato, mandandosi a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Città del Vaticano, 9 ottobre 2020.

GIUSEPPE Card. BERTELLO

Presidente

[...]

Chirografo del Santo Padre per l'erezione in persona giuridica canonica e vaticana della Fondazione "Rete Mondiale di Preghiera del Papa"

La *Rete Mondiale di Preghiera del Papa*, già *Apostolato della Preghiera*, iniziato in Francia dal Rev. P. François-Xavier Gautrelet, S.I., è fondata sulla spiritualità del Sacro Cuore di Gesù e accoglie le intenzioni mensili di preghiera proposte dal Santo Padre alla Chiesa.

Alcuni anni fa ho istituito la *Rete Mondiale di Preghiera del Papa* come Opera Pontificia per sottolineare il carattere universale di tale apostolato e la necessità che tutti abbiamo di pregare sempre più e con sincerità di cuore.

Allo scopo di coordinare e animare questo movimento spirituale a me caro, dotandolo di una struttura adeguata ai tempi che viviamo, in virtù della potestà apostolica nella Chiesa e della sovranità nello Stato della Città del Vaticano, visti i canoni 331, 114 e 115 §3, 116 §1 e 1303 §1, n. 1 del Codice di Diritto Canonico, e l'art. 1 n. 1 della Legge Fondamentale della Città del Vaticano dal 26 novembre 2000, accogliendo l'istanza presentata dalla Rete Mondiale di Preghiera del Papa,

ERIGO

in persona giuridica canonica e vaticana la Fondazione *Rete Mondiale di Preghiera del Papa*, con sede nello Stato della Città del Vaticano, retta dagli Statuti annessi al presente Chirografo, da Me approvati in data odierna, che entreranno in vigore a partire dal 17 dicembre 2020.

Città del Vaticano 17 novembre 2020.

FRANCESCO

Statuto della Fondazione vaticana “Rete Mondiale di Preghiera del Papa”

PREAMBOLO

La Rete Mondiale di Preghiera del Papa (in seguito RMPP), si è sviluppata dall’iniziativa originale dell’Apostolato della Preghiera, il quale, nato in Francia nel 1844, da P. François-Xavier Gautrelet, S.J., e inizialmente indirizzato ai giovani Gesuiti durante la formazione iniziale, si sparse velocemente come apostolato di preghiera per la missione della Chiesa, raggiungendo allora circa 13 milioni di soci in molti paesi. Successivamente, nel 1915, nascerà la sua sezione giovanile la Crociata Eucaristica, oggi Movimento Eucaristico Giovanile.

Gli Statuti dell’Apostolato della Preghiera sono stati emendati nel corso degli anni (1866, 1879, 1896, 1968, 2018) diventando sempre più un servizio della Santa Sede vicino alla preghiera per le intenzioni del Santo Padre (come voluto specialmente da Leone XIII e Pio XI). In continuazione con i suoi predecessori, Papa Francesco ha voluto che questo servizio al Santo Padre, attraverso la preghiera, diventasse una Opera Pontificia. Con questo, se nel passato l’Apostolato della Preghiera era percepito come una missione della Santa Sede affidata alla Compagnia di Gesù, d’ora in poi, come Rete Mondiale di Preghiera del Papa, continua il collegamento con la Compagnia ma si apre a una dimensione universale, mettendosi al servizio di ogni Chiesa particolare nel mondo.

La RMPP coordina e anima questo movimento spirituale in molti paesi, sostenendo la missione evangelizzatrice del Santo Padre attraverso la preghiera per una missione di compassione per il mondo. Il Movimento Eucaristico Giovanile è la proposta della RMPP per i giovani.

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, NATURA E SCOPO DELLA FONDAZIONE

Art. 1

1. Con il *Rescriptum ex Audientia SS.mi*, del 17 novembre 2020, è costituita la Fondazione Vaticana denominata “RETE MONDIALE DI PREGHIERA DEL PAPA”.

2. La sede legale è nello Stato della Città del Vaticano. Essa gode di personalità giuridica canonica pubblica vaticana ed è iscritta nel rispettivo Registro dello Stato della Città del Vaticano, al n. 58.

3. Dalla data odierna, lo Statuto dell’Ente “RMPP”, approvato il 27 marzo 2018, è abrogato.

Art. 2

1. La RMPP è una Opera Pontificia al servizio ecclesiale della Santa Sede che il Sommo Pontefice affida alla cura della Compagnia di Gesù¹. Ha un compito di coordinamento e animazione a livello mondiale, laddove paesi e diocesi assumono la preghiera come forma di apostolato e, in particolare, accolgono le intenzioni mensili di Preghiera proposte dal Santo Padre alla Chiesa, come tema o contenuto della preghiera personale, o di gruppo, collaborando in questo modo con la missione della Chiesa per mettersi al servizio delle sfide dell'umanità²

2. La RMPP è aperta a tutti i cattolici che desiderano risvegliare, rinnovare e vivere il carattere missionario che procede dal loro battesimo.

3. Il suo fondamento è la spiritualità del Cuore di Gesù ed è esplicitata nel documento di Riconoscimento dell'Apostolato della Preghiera intitolato "Un cammino con Gesù in disponibilità apostolica"³, offrendo al discepolo di Gesù un cammino per far sì che il suo sentimento e la sua azione si identifichino con il cuore di Cristo, in una missione di compassione per il mondo.

Art. 3

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dalla dotazione iniziale della somma di €150.000,00 (Euro centocinquantamila,00) e \$ 280.000,00 (dollari duecentottantamila,00).

2. Il patrimonio può essere incrementato:

a. da acquisti, lasciti o donazioni di beni mobili e immobili pervenuti alla Fondazione e destinati sempre al conseguimento delle finalità istituzionale specificate nel presente Statuto;

b. dai contributi di soggetti pubblici o privati;

c. dal profitto delle royalties, come ad esempio i diritti di autore, dalle iniziative messe in corso con i fini istituzionali.

Art. 4

La RMPP propone ai cattolici un percorso spirituale chiamato "Il Cammino del Cuore", che integra due dimensioni:

a. Compassione per il mondo e per gli esseri umani

Il Santo Padre affida alla Fondazione la missione di far conoscere, promuovere e stimolare la preghiera per le sue intenzioni, che esprimono sfide dell'umanità e della missione della Chiesa. Essa è responsabile della loro diffusione in tutto il mondo e si impegna a promuoverle. Le persone che accolgono e pregano per queste intenzioni aprono il loro sguardo e il loro cuore ai bisogni del mondo, facendo proprie le gioie e le speranze, i dolori e le sofferenze dell'umanità e della Chiesa, e vengono ispirate a compiere opere

di misericordia spirituale e corporale. In questo modo, vivono un percorso spirituale che permette di uscire dalla "globalizzazione dell'indifferenza" e di aprirsi alla compassione per il mondo.

b. La comunione con la missione del Figlio

Attraverso questo percorso spirituale, animato e coordinato dalla RMPP, si risveglia la vocazione missionaria del battezzato, permettendogli di collaborare nella sua vita quotidiana, con la missione che il Padre ha affidato al suo Figlio. In questo modo egli diventa interiormente disponibile alla chiamata di Dio, attraverso il suo Spirito Santo, che interpella e guida ogni cuore e ogni coscienza umana verso il bene.

Art. 5

"Il Cammino del Cuore" è un processo spirituale strutturato pedagogicamente per identificarsi con il pensiero, il volere e i progetti di Gesù. In questo modo, la persona battezzata si propone di accogliere e servire il Regno di Dio, motivata dalla compassione nello stile del Figlio di Dio. Questo percorso lo rende disponibile alla missione della Chiesa.

TITOLO II ORGANI DI GOVERNO

Art. 6

Sono Organi della Fondazione:

- a) Il Consiglio di Amministrazione
- b) Il Direttore Internazionale
- c) Il Comitato di Assistenza
- d) Il Revisore dei Conti

Art. 7

La Fondazione è direttamente sottoposta all'autorità del Sommo Pontefice, che la governa mediante la Segreteria di Stato, tenendo conto dall'affidamento storico fin dall'inizio dell'Apostolato della Preghiera alla Compagnia di Gesù.

Art. 8

1. La Fondazione è affidata ad un Consiglio di Amministrazione (di seguito Consiglio) costituito da 5 (cinque) membri.

2. Il Consiglio è presieduto dal Direttore Internazionale che, per quanto possibile, sarà appartenente alla Compagnia di Gesù, proposto dal Superiore Generale della medesima Compagnia di Gesù e nominato dal Santo Padre.

3. Il Consiglio è composto, oltre che dal Direttore Internazionale, da un

rappresentante della Segreteria di Stato e da 3 (tre) membri proposti dal Superiore Generale della Compagnia di Gesù.

4. I membri del Consiglio sono nominati dal Segretario di Stato per un triennio e possono essere confermati nell'incarico. La scadenza dell'incarico affidato al Consiglio viene in ogni caso prorogata fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio del mandato.

5. In caso di vacanza durante il triennio si provvede alle eventuali sostituzioni per il tempo residuo del mandato, secondo quanto previsto dal comma 3-4 del presente articolo.

6. I Consiglieri decadono dal proprio incarico nel caso di assenza a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo; decadono altresì nel caso pongano in essere pubblicamente atti contrari alla morale e ai principi della Chiesa cattolica, ovvero vengano a trovarsi in situazioni d'incompatibilità con la permanenza in carica. La decadenza è dichiarata dal Segretario di Stato, il cui giudizio è insindacabile.

Art. 9

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ordinariamente almeno tre volte l'anno, straordinariamente quando il Presidente, ovvero tre consiglieri o l'Autorità Superiore lo ritengano opportuno.

Art. 10

Il Consiglio di Amministrazione, quale Organo amministrativo:

a) garantisce che la missione, la visione, la spiritualità propria e lo spirito ecclesiale della RMPP siano in linea con gli orientamenti del Santo Padre e della Chiesa cattolica;

b) determina gli indirizzi generali e vigila sull'andamento della gestione della Fondazione;

c) delibera sul bilancio preventivo dell'anno successivo entro il 30 settembre dell'anno precedente cui si riferisce l'esercizio e sul bilancio consuntivo entro il 31 marzo dell'anno successivo cui si riferisce l'esercizio;

d) propone tramite il Presidente, eventuali modifiche dello Statuto da sottoporre all'approvazione del Segretario di Stato, sentito il parere favorevole del Superiore Generale della Compagnia di Gesù;

e) approva il piano di lavoro annuale e il piano strategico della Direzione Internazionale;

f) redige apposito verbale delle riunioni che deve essere tempestivamente trasmesso al Segretario di Stato, e al Superiore Generale della Compagnia di Gesù, dopo la relativa approvazione nella successiva seduta del Consiglio.

Art. 11

Compete al Direttore Internazionale:

- a) gestire gli affari ordinari della RMPP;
- b) rendere conto annualmente al Consiglio di Amministrazione della sua gestione;
- c) informare il Consiglio di Amministrazione circa i progetti internazionali elaborati e gestiti con il Comitato di Assistenza;
- d) nominare i Direttori Regionali o Nazionali per il coordinamento e l'animazione, previa consultazione del Superiore Generale della Compagnia di Gesù, con l'approvazione della rispettiva Conferenza Episcopale;
- e) nominare i Coordinatori Nazionali, i quali – non essendo questa la loro missione principale – sono a tempo parziale, e informare la rispettiva Conferenza Episcopale;
- f) informare periodicamente il Superiore Generale della Compagnia di Gesù sull'attività della RMPP;
- g) avere incontri continentali con i Direttori Nazionali o Regionali e con i Coordinatori Nazionali.

Art. 12

1. Il Comitato di Assistenza è composto da un minimo di tre membri, nominati dal Direttore Internazionale. La nomina è annuale e rinnovabile.

2. Il Comitato di Assistenza ha carattere consultivo e coadiuva il Direttore Internazionale nella presentazione delle iniziative ed eventuali progetti da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.

Art. 13

1. Il Revisore unico è nominato dalla Segreteria di Stato per un triennio e può essere riconfermato nell'incarico.

2. È compito del Revisore:

- a) vigilare sull'osservanza del diritto, dello Statuto e delle altre disposizioni concernenti la Fondazione ed in particolare sulla tenuta della contabilità e della corrispondenza del bilancio alla contabilità stessa, secondo le norme previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Il revisore può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo;
- b) provvedere al riscontro della gestione finanziaria della Fondazione, compiendo, se ritenuto opportuno e/o necessario anche verifiche di cassa;
- c) redigere un apposito verbale relativo alle summenzionate attività che viene trasmesso al Segretario di Stato e al Consiglio di Amministrazione;
- d) Il Revisore partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.

TITOLO III AMMINISTRAZIONE DEI BENI

Art. 14

La Fondazione ha la capacità giuridica di acquisire, trattenere, gestire e alienare beni temporali, secondo le norme legali di ciascun paese. Il Direttore Internazionale è responsabile della gestione di tali beni per quanto riguarda l'attività amministrativa della Fondazione. I Direttori Nazionali o Regionali sono responsabili della gestione di tali beni, rispettivamente a livello nazionale o regionale.

TITOLO IV NORME FINALI

Art. 15

L'organizzazione della missione della Rete Mondiale di Preghiera del Papa, con i suoi orientamenti a livello internazionale e nazionale, è specificata nel Regolamento Generale.

Art. 16

Il presente Statuto avrà vigore *ad experimentum* dalla data di approvazione per tre anni. Le modifiche del presente Statuto sono disposte dal Segretario di Stato su proposte del Consiglio di Amministrazione e sentito il parere favorevole del Superiore Generale della Compagnia di Gesù.

Art. 17

In caso di estinzione della Fondazione per qualsiasi causa i beni costituenti il patrimonio, (conclusa la fase liquidatoria), sono devoluti per indicazione del Sommo Pontefice per finalità analoghe a quelle della Fondazione.

Art. 18

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato nel presente Statuto, si osservano le norme del Codice di Diritto Canonico e le leggi dello Stato della Città del Vaticano.

Città del Vaticano, 17 novembre 2020.

Elenco dei provvedimenti relativi all'applicazione della normativa in materia di trasparenza, controllo e concorrenza dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano

- Decreto del Delegato Pontificio contenente Disposizioni provvisorie e urgenti per l'applicazione del «motu proprio» sulla trasparenza, il controllo e la concorrenza dei contratti pubblici (14 luglio 2020)

- Decreto del Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano contenente Disposizioni urgenti e provvisorie in materia di trasparenza, controllo e concorrenza dei contratti pubblici dello Stato della Città del Vaticano (15 luglio 2020)

- Decreto n. CCCLXXXVII del Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano che promulga il Regolamento di attuazione delle “Norme sulla trasparenza, controllo e concorrenza dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano” (1 dicembre 2020)